



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta n. 61 del 28 luglio 2011

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2031 al n. 2072)	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2073 al n. 2074)	5
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 2075 al n. 2083)	5

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2048

Approvazione dello schema di «Comfort Letter» previsto dall'accordo quadro fra la BEI e Regione Lombardia sottoscritto il 21 dicembre 2009 in relazione all'attivazione della «Linea d'intervento a favore delle PMI» tramite Finlombarda s.p.a. e determinazioni in merito all'istituzione del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI» gestito da Finlombarda s.p.a.	6
---	---

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2052

Rettifica alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»	10
--	----

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2053

Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003	11
---	----

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2055

Determinazioni in ordine all'attuazione di interventi integrati a favore della famiglia	18
---	----

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2058

Comune di Bergamo (BG) - Decentramento di una sede farmaceutica	49
---	----

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2060

Comune di Colico (LC) - Riassorbimento della sede farmaceutica n. 2, istituita ex art. 104, in base al criterio demografico	50
---	----

Deliberazione Giunta regionale 28 luglio 2011 - n. IX/2073

Ulteriori determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria	51
---	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 20 luglio 2011 - n. 6719

Integrazione al decreto 19711 del 19 novembre 2003 avente ad oggetto «Regime quote latte - d.m. 31 luglio 2003 art. 12 comma 6: definizione dei requisiti e dei criteri per l'utilizzo della registrazione informatizzata della raccolta del latte»	52
---	----

Decreto dirigente unità organizzativa 20 luglio 2011 - n. 6723

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 - Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta «Fattorie Padane società agricola cooperativa arl P.IVA 03136070160»	54
---	----

Decreto dirigente unità organizzativa 21 luglio 2011 - n. 6773

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 - Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta «Cooperativa Onda Bianca P.IVA 03767060167»	55
--	----

Decreto dirigente struttura 22 luglio 2011 - n. 6855

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 - Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Tomasoni f.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e c. - C.F. 00209310192	56
---	----

Decreto dirigente struttura 25 luglio 2011 - n. 6914

Determinazioni in merito al periodo vendemmiale e al periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie - Campagna vitivinicola 2011/2012	57
---	----

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2011 - n. 6962

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Approvazione bando misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali» in sostituzione di quello approvato con decreto 28 aprile 2010, n. 4540 58

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2011 - n. 6979

Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei voucher a valere sul «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)» 89

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta n. 61 del 28 luglio 2011

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2031 al n. 2072)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE R INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE

(Relatore il Vice Presidente Gibelli)

2031 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1989 N. 73 «DISCIPLINA ISTITUZIONALE DELL'ARTIGIANATO LOMBARDO» (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA

(Relatore l'assessore De Capitani)

2032 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO AVENTE PER OGGETTO «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 MAGGIO 2008 N. 4 «NORME DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE)» - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI

(Relatore l'assessore Raimondi)

2033 - REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 - NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

(Relatore il Presidente Formigoni)

2034 - DOCUMENTO STRATEGICO ANNUALE 2012: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA INVIARE AL CONSIGLIO REGIONALE E AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

(Relatore l'assessore Colozzi)

2035 - VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO (L.R. 34/78 ART. 49, CO. 7) CON PRELIEVO DAI FONDI RELATIVI A RISORSE VINCOLATE, DI CUI ALLA DGR. 11210 DEL 10 FEBBRAIO 2010 - 6° PROVVEDIMENTO - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

2036 - VARIAZIONI AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO (L.R. 34/78 ART. 49, CO. 7, CO. 8, CO. 3, CO. 2) - 10° PROVVEDIMENTO - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

2037 - VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO (L.R. 34/78 ART. 49, CO. 7) CON PRELIEVO DAL FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE E VINCOLATE, DI CUI ALLA DGR. 11210 DEL 10 FEBBRAIO 2010 - 7° PROVVEDIMENTO - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

A1 - SEGRETARIATO

A108 - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA

(Relatore il Presidente Formigoni)

2038 - SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI MANTOVA, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 8977/2011 DEL T.A.R. DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATO DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE SU AREE DEMANIALI DEL FIUME PO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MACCARI)

DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

AA - DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

(Relatore il Presidente Formigoni)

2039 - PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SUPPORTO AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL MINISTE-

RO DELLA GIUSTIZIA QUALE COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CARCERI

AA01 - AVVOCATURA

(Relatore il Presidente Formigoni)

2040 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 21 DICEMBRE 2007, AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX AREA SISAS SITUATA NEI COMUNI DI PIOLTELLO E RODANO. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI ANTONELLA FORLONI E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE E FABIO CINTIOLI DEL FORO DI ROMA (553/2011)

2041 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 1186/2011 RESA DAL TAR LOMBARDIA RIGUARDANTE LA COPERTURA DELLA APICALITÀ DELLA S.C. COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE III PRESSO LA FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI CATIA GATTO E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 551/11)

2042 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLE SENTENZE NN. 142/16/10 - 15/25/11 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONCERNENTI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (550/11)

2043 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLE SENTENZE N. 115/25/11 E N. 115/29/11 RESE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. VALENTINA MAMELI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 560/11)

2044 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. N. 10577/09 PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI IN COMUNE DI RHO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. VIVIANA FIDANI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

AA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Formigoni)

2045 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE E CONTESTUALMENTE DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DI PAVIA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ZAMBETTI)

2046 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BOSCAGLI E BRESCIANI)

DIREZIONE CENTRALE AB RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

AB01 - COMUNICAZIONE

(Relatore il Presidente Formigoni)

2047 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI NO PROFIT

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

AD02 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

(Relatore il Presidente Formigoni)

2048 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «COMFORT LETTER» PREVISTO DALL'ACCORDO QUADRO» FRA LA BEI E REGIONE LOMBARDIA SOTTOSCRITTO IL 21 DICEMBRE 2009 IN RELAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA «LINEA D'INTERVENTO A FAVORE DELLE PMI.» TRAMITE FINLOMBARDA S.P.A. E DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DEL FONDO «ABBATTIMENTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI ALLE PMI CON PROVVISATA BEI» GESTITO DA FINLOMBARDA S.P.A. - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI E L'ASSESSORE COLOZZI)

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

2049 - RAPPORTO ANNUALE DI GESTIONE 2011 - ESERCIZIO 2010 E TRASMISSIONE DEL MEDESIMO AL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 77-BIS DELLA LEGGE REGIONALE «NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE» (L.R. 34/78) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

AD04 - PROGRAMMAZIONE
(Relatore il Presidente Formigoni)

2050 - ADESIONE ALLA PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PIANI DI CINTURA URBANA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLE NTA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ALESSANDRO COLUCCI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

2051 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEGLI OSSERVATORI ISTITUITI DALLA GIUNTA REGIONALE E COORDINAMENTO DI QUELLI ISTITUITI DAGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. D) DELLA L.R. 14/2010

DIREZIONE GENERALE R INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Gibelli)

R102 - IMPRENDITORIALITÀ

2052 - RETTIFICA ALLA DGR N. IX/1988 DEL 13 LUGLIO 2011 «DETERMINAZIONI IN MERITO AL FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRESORIALITÀ (FRIM) E AL FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALL'ARTIGIANATO: ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIONALI A FAVORE DELLE MPVI LOMBARDE

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l'assessore Rossoni)

E103 - LAVORO

2053 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDBIA E IL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003

DIREZIONE GENERALE F SISTEMI VERDI E PAESAGGIO
(Relatore l'assessore Colucci)

F101 - SISTEMI VERDI E FORESTE

2054 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE
(Relatore l'assessore Boscagli)

G104 - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIO SANITARI

2055 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE GENERALE H SANITÀ
(Relatore l'assessore Bresciani)

H103 - GOVERNO DELLA PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA

2056 - PROGETTO SPERIMENTALE SULLA PRESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA IN LOMBARDBIA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA MINISTERO DELLA SALUTE E REGIONE LOMBARDBIA DEL 23 DICEMBRE 2010

H104 - GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI E POLITICHE DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO

2057 - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011 - III PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SANITARIO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)

2058 - COMUNE DI BERGAMO (BG) - DECENTRAMENTO DI UNA SEDE FARMACEUTICA

2059 - PROGETTO DI STUDIO MULTICENTRICO SU FATTORI PREDITTIVI E CARATTERISTICHE PSICOPATOLOGICHE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE ETÀ ADOLESCENZIALE E PREADOLESCENZIALE. SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE STELLA MARIS MEDITERRANEO DI MATERA

2060 - COMUNE DI COLICO (LC) - RIASSORBIMENTO DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 2, ISTITUITA EX ART. 104, IN BASE AL CRITERIO DEMOGRAFICO

H106 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PIANI

2061 - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SVILUPPO E CONFRONTO TRA AZIENDE LOMBARDE E REALTÀ OMOLOGHE ALL'ESTERO: PROGETTI DI GEMELLAGGIO E COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE

DIREZIONE GENERALE I CULTURA

(Relatore l'assessore Buscemi)

I101 - PROMOZIONE CULTURALE E SPETTACOLO

2062 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INTERVENTI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE - ANNO 2011 - L.R.9/93

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI

(Relatore l'assessore Rizzi)

N101 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

2063 - ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO «FACCIAMO SQUADRA - CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOPEDAGOGIA DELLO SPORT» PRESENTATO DALLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

(Relatore l'assessore Maullu)

O1 - DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

2064 - NULLA OSTA AI COMUNI RICHIEDENTI L'ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI O L'AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI (L.R. 6/2010): 2° PROVVEDIMENTO 2011

O102 - TURISMO

2065 - ADP COMPETITIVITÀ - ASSE 2 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2011

O103 - FIERE E SERVIZI

2066 - CALENDARIO FIERISTICO REGIONALE PER L'ANNO 2012 (ART. 126, L.R. 6/2010)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI

(Relatore l'assessore Raimondi)

T102 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

2067 - D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 E D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330 - ASSENSO ALL'INTESA EX ART. 52 - QUINQUIES, COMMA 2, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO MINISTERIALE CONSEGUENTE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «METANODOTTO MORTARA-ALESSANDRIA RIFACIMENTO IN VARIANTE ATTRAVERSAMENTO Fiume PO DN 600 (24»), DP 64 BAR», IN COMUNE DI FRASCAROLO (PV)

2068 - CENTRALE TERMOELETTRICA DELLA SOCIETÀ «E.ON PRODUZIONE S.P.A.» DI OSTIGLIA (MN) - DETERMINAZIONI REGIONALI SUL PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE A CICLO COMBINATO DELLA ESISTENTE SEZIONE N. 4 E INVIO DELLE STESSE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 1, COMMA 1, LEGGE 9 APRILE 2002, N. 55

2069 - DESTINAZIONE DI ALCUNE ECONOMIE DI SPESA A CESTEC SPA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI REGIONE LOMBARDBIA RIGUARDANTI L'ENERGIA E LA QUALITÀ DELL'ARIA

DIREZIONE GENERALE U CASA

(Relatore l'assessore Zambetti)

U103 - ACCORDI TERRITORIALI

2070 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

2071 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA**(Relatore l'assessore Beloffi)**

Z101 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI

2072 - PROPOSTA DI «ATTO DI INDIRIZZI» PER IL CONSIGLIO REGIONALE - C. 3 ART. 19 DELLA L.R. 12 DICEMBRE 2003 N. 26 - IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE RAIMONDI)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2073 al n. 2074)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

(Relatore il Presidente Formigoni)

2073 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 17, COMMA 6 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111 IN MATERIA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BRESCIANI)

AD04 - PROGRAMMAZIONE

(Relatore il Presidente Formigoni)

2074 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DIRETTI ALL'ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA' DELLE AREE DEL SITO EXPO 2015 DA PARTE DELLA SOCIETA' AREXPO SPA

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 2075 al n. 2083)

2075 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE GIBELLI AVENTE AD OGGETTO: «ESITI DELLA MISSIONE ECONOMICO - ISTITUZIONALE DI REGIONE LOMBARDIA IN BRASILE»

2076 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ZAMBETTI AVENTE AD OGGETTO: «SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AMPLIAMENTO DEL FONDO ABITARE SOCIALE 1»

2077 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI DE CAPITANI, COLLUCCI, BELOTTI AVENTE AD OGGETTO: «POLITICHE PER L'USO E LA VALORIZZAZIONE DEL SUOLO»

2078 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MACCARI AVENTE AD OGGETTO: «CHECK LIST PER LA SEMPLIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ATTUAZIONE AGENDA DI SEMPLIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ATTUAZIONE AGENDA DI SEMPLIFICAZIONE 2011-2015»

2079 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROSSONI AVENTE AD OGGETTO: «PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCE LOMBARDE - ADEMPIMENTI PROCEDURALI CONCERNENTI LE COMMISSIONI D'ESAME NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2010-2011»

2080 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI ROSSONI E MACCARI AVENTE AD OGGETTO: «PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, PROVINCIA DI CREMONA E CCIAA DI CREMONA - COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI GENERALI DEI COMUNI»

2081 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI AVENTE AD OGGETTO: «RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE IN LOMBARDIA (L.R. 2/2006)»

2082 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI AVENTE AD OGGETTO: «RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2008, N. 3 - GOVERNO DELLA RETE

DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO»

2083 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BRESCIANI AVENTE AD OGGETTO: «RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ATTUATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2006 N. 16 -> LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE» - ABROGATA E CONFLUITA NEL T.U. SANITA' (L.R. 33/2009)»

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2048**Approvazione dello schema di «Comfort Letter» previsto dall'accordo quadro fra la BEI e Regione Lombardia sottoscritto il 21 dicembre 2009 in relazione all'attivazione della «Linea d'intervento a favore delle PMI» tramite Finlombarda s.p.a. e determinazioni in merito all'istituzione del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI» gestito da Finlombarda s.p.a.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. 10672 del 2 dicembre 2009 «Approvazione degli schemi di «Accordo Quadro» e «Contratto Quadro di Finanziamento» fra la BEI e Regione Lombardia con la quale, tra l'altro, è stato:

1. approvato lo schema di Accordo Quadro e di Contratto Quadro di Finanziamento fra la BEI e Regione Lombardia;

2. dato mandato a Finlombarda a compiere gli adempimenti necessari per l'attivazione della «Linea di Intervento a Favore di PMI» di cui all'allegato II dello schema di Accordo Quadro fra la BEI e Regione Lombardia;

3. demandato a successivi provvedimenti di Giunta l'approvazione di quanto necessario per l'attivazione degli altri interventi previsti dall'Accordo Quadro;

Preso atto che l'Accordo Quadro e il Contratto Quadro di Finanziamento sono stati sottoscritti il 21 dicembre 2009;

Preso atto che l'Accordo Quadro individua le finalità generali, i progetti in fase di definizione, i progetti futuri, le modalità operative della BEI, della Regione e le forme dei finanziamenti;

Visti, in particolare, i «Progetti in Via di Definizione» di cui all'articolo 2 dell'Accordo Quadro ed in particolare quello identificato dalla lettera «i») «Linea d'Intervento a Favore delle PMI di cui all'Allegato II»;

Considerato che l'intervento sopra citato prevede, tra l'altro:

1. che lo stesso sia effettuato da Finlombarda s.p.a. con la provvista BEI per un importo sino a 200 mln di €, in cofinanziamento con una o più banche convenzionate;

2. l'impegno di Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. ad individuare le modalità d'impiego a favore delle imprese nel rispetto dei vincoli di destinazione della BEI;

3. la finalizzazione dell'intervento a sostenere le necessità di capitale circolante permanente, comprensivo dei crediti verso clienti e magazzino, legate all'attività produttiva e commerciale delle imprese (ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali) mediante finanziamenti con una durata non inferiore a due anni;

Considerato inoltre, che l'Allegato II del citato Accordo Quadro richiede che il finanziamento della BEI, attivato tramite uno specifico contratto di finanziamento fra BEI e Finlombarda s.p.a., sia assistito da una «Comfort Letter» rilasciata da Regione Lombardia che preveda:

- il supporto a Finlombarda s.p.a.;
- l'impegno ad intervenire in modo tempestivo nel caso di difficoltà della controllata;
- un controllo continuo sulla sua situazione patrimoniale;

Preso atto che al fine di attivare l'intervento in questione si è provveduto a predisporre, in collaborazione con la Direzione Centrale Affari Istituzionali Legislativo, con Finlombarda e con BEI, il testo di «Comfort Letter» (di cui all'Allegato A, che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione);

Vista la d.g.r. n. IX/1908 del 29 giugno 2011 con la quale è stata approvata la proposta di Progetto di Legge «Assessment al bilancio per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013» che verrà esaminato ai fini dell'approvazione dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 e 27 luglio prossimi, con la quale si autorizza la Giunta Regionale al rilascio della «Comfort Letter» per l'attivazione delle iniziative previste dall'Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Lombardia e la Banca Europea per gli Investimenti, da realizzarsi tramite Finlombarda s.p.a.;

Ritenuto: di individuare nel Direttore Centrale pro-tempore della Programmazione Integrata competente il firmatario della «Comfort Letter», di cui all'allegato A, che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in coerenza con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, (d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010), intende impiegare le risorse finanziarie derivanti dall'intervento sopra richiamato con le seguenti modalità:

- attivazione d'interventi in cofinanziamento con soggetti iscritti all'albo ex art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 o che possano esercitare attività bancaria ai sensi dell'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 385/1993;

- realizzazione di un portafoglio di finanziamenti fino a € 500.000.000,00 da concedere per gli interventi a favore delle PMI;

Richiamate:

la comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 (COM82008) 394 definitivo), recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - alla ricerca di un quadro fondamentale per la piccola Impresa» con la quale la Commissione ha varato una nuova e ambiziosa iniziativa politica, lo Small Business Act per l'Europa (SBA), nell'intento di porre le PMI al centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell'UE e promuoverne la competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali e la successiva Comunicazione sul riesame dello Small Business Act per l'Europa (COM (2011) 0078) con la quale sono state rilanciate una serie di misure/azioni nuove e rinnovate per far fronte alle sfide inerenti all'adeguata attuazione dei principi SBA;

la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;

il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, (d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010) che nell'ambito dell'area economica - programma operativo 1 «Sostegno all'Imprenditorialità, PMI e Reti» - obiettivo specifico 1.1 «Sostegno allo Sviluppo Produttivo» - obiettivo operativo 1.1.5 «Favorire la crescita dimensionale, la patrimonializzazione, il consolidamento e gli investimenti delle imprese lombarde»;

la l.r. n. 19 del 23 dicembre 2010, «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011», con la quale vengono garantite, per il tramite di Finlombarda s.p.a., le disponibilità finanziarie a favore del sistema economico, in attuazione di quanto stabilito dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, come approvato con delibera del Consiglio Regionale 28 settembre 2010, n. IX/56 e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;

il regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis);

la l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 recante «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» con cui, tra l'altro, all'articolo 3-ter è stato istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.A. demandando alla Giunta regionale, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo medesimo;

la d.g.r. n. VI/697 del 1° ottobre 1997 avente ad oggetto «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996 n. 35 Interventi per lo sviluppo delle imprese minori» con cui la Giunta Regionale della regione Lombardia ha definito le finalità e la strumentazione attuativa della l.r. 35/96;

la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 recante «Determinazioni in merito al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;

Considerato pertanto, la necessità di porre in essere interventi a favore del sistema imprenditoriale che riducano gli oneri finanziari e, nello specifico, quelli derivanti dalla concessione di finanziamenti a valere sulla «Linea di Intervento a Favore di PMI» prevista dal citato Accordo Quadro;

Dato atto che con d.g.r. n. IX/1988/2011 si è disposto che «le somme di cui alla l.r. 35/96 art. 7 confluite nel FRIM saranno utilizzate in funzione degli andamenti delle singole linee d'intervento del FRIM nonché per le misure A - Microcredito e B - Investimenti del Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato alla misura d'intervento A - «Investimento Singolo: Agevolazioni per l'Acquisto Macchinari» e per nuove politiche di sostegno alle PMI lombarde»;

Vista inoltre l'art. 27 ter della l.r. 34/78, che autorizza la Giunta Regionale, con riferimento alle risorse trasferite agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, agli Enti Pubblici e alle Fondazioni di cui all'allegato A2 della Legge Regionale n. 30/2006, nonché agli Enti Locali, a modificare le finalità per le quali le risorse sono sta-

te assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi;

Ritenuto pertanto necessario, istituire presso Finlombarda s.p.a. un fondo denominato »Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI« con una dotazione iniziale pari ad € 23.000.000,00 a valere sulle giacenze disponibili sul Fondo di rotazione ex l.r. 35/96 art. 7 in gestione presso Finlombarda S.p.A. stessa, e finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti da interventi finanziari concessi nell'ambito di quanto sopra;

Dato atto che l'intervento finanziario sopra descritto sarà concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Ritenuto opportuno comunque, subordinare l'attivazione del fondo di cui sopra alla sottoscrizione del contratto di finanziamento che Finlombarda s.p.a stipulerà con BEI;

Ad unanimità' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

1. di approvare il testo della «Comfort Letter» (di cui all'Allegato A, che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione) previsto dall'Allegato II dell'Accordo Quadro fra la BEI e regione Lombardia sottoscritto lo scorso 21 dicembre 2009;

2. di dare mandato al Direttore Centrale pro-tempore della Programmazione Integrata per la sottoscrizione della «Comfort Letter»;

3. di subordinare la sottoscrizione della «Comfort Letter» all'entrata in vigore della legge che approva la legge di «Assesamento al bilancio per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013»;

4. di istituire, presso Finlombarda s.p.a., subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento fra la stessa e BEI un fondo denominato »Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI« finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti da interventi finanziari concessi nell'ambito degli interventi di cui all'Accordo Quadro citato nelle premesse con dotazione iniziale di € 23.000.000,00;

5. di subordinare l'attivazione del fondo sopradetto alla sottoscrizione del contratto di finanziamento che Finlombarda s.p.a stipulerà con BEI;

6. di finanziare la disponibilità del sopradetto fondo utilizzando le giacenze del Fondo di rotazione ex l.r. 35/96 art. 7 allocato presso Finlombarda;

7. di stabilire che sono a carico del Fondo sia gli interventi di riduzione degli oneri finanziari per le PMI che gli oneri di gestione dell'intervento;

8. di rinviare ad una successiva deliberazione l'approvazione dei criteri applicativi per l'attuazione dell'intervento nell'ambito delle finalità sopradette e di demandare gli atti conseguenti alla competente Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, compresa la sottoscrizione della relativa lettera di incarico a Finlombarda s.p.a.;

9. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

Spett.
Banca europea per gli investimenti
98-100 Bld. Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo

Milano, ____ 2011

OGGETTO: Contratto di Finanziamento firmato il _____ dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito, "**BEI**") e da Finlombarda SpA (di seguito, "**Finlombarda**") concernente il progetto " _____ " (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**")

Gentili Signori,

siamo a conoscenza del fatto che avete deciso di finanziare il progetto "Regione Lombardia - linea di credito per le PMI" e che, a tale fine, avete sottoscritto il Contratto di Finanziamento i cui termini e condizioni dichiariamo di conoscere.

Vi confermiamo che è politica di Regione Lombardia, attuale e futura, di controllare la gestione delle proprie società controllate, così come gli affari dalle stesse intrapresi, affinché esse siano in grado di adempiere agli impegni derivanti dalle obbligazioni assunte.

Dichiariamo inoltre che la Regione Lombardia attualmente detiene la titolarità del 100% del capitale sociale di Finlombarda.

Con la presente lettera la Regione Lombardia si impegna nei confronti della BEI:

- (a) ad informare la BEI circa la propria volontà di modificare l'attuale quota di partecipazione al capitale di Finlombarda impegnandosi comunque a mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- (b) a porre in essere quanto in proprio potere per fare in modo che Finlombarda adempia agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e, in caso di inadempimento a uno qualsiasi di tali obblighi e/o di irregolare o mancato servizio del debito, ad adottare tutte le misure necessarie affinché Finlombarda rimedi all'inadempimento e garantisca il regolare e puntuale servizio del debito ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento;
- (c) ad adottare (i) in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Finlombarda e/o (ii) al verificarsi di un Evento di Mutamento della Proprietà (come definito nel Contratto di Finanziamento), di un Evento di Mutamento Normativo (come definito nel Contratto di Finanziamento) e/o di un Evento Materiale Rilevante (come definito nel Contratto di Finanziamento), senza pregiudizio per la consultazione ai sensi del Contratto di Finanziamento

ove prevista, tutte le misure necessarie per accollarsi incondizionatamente l'intero debito residuo vantato dalla Banca nei confronti di Finlombarda ai sensi del Contratto di Finanziamento (i) per la restituzione del capitale erogato in conformità al Contratto di Finanziamento, (ii) per il pagamento dei relativi interessi ed accessori (compresi gli eventuali interessi di mora), (iii) per il rimborso delle spese (ad esclusione dei costi amministrativi interni della Banca), e (iv) in genere, per qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al Contratto di Finanziamento, ivi incluse le indennità previste agli articoli 4.02D e 10.05 e ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Società alla Banca in forza del presente Contratto in caso di risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine e/o rimborso anticipato obbligatorio ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La Regione Lombardia conferma inoltre che i propri obblighi ai sensi della presente lettera resteranno validi fino a quando tutti gli importi dovuti da Finlombarda alla BEI per capitale, interessi o altro ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno stati interamente corrisposti in conformità con le disposizioni dello stesso.

Distinti saluti,

Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2052
Rettifica alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

la d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 «Potenziamento delle misure del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative», con la quale si istituisce, a valere sul FRIM, la linea di intervento n. 7 «Cooperazione» finalizzata a sostenere e sviluppare la competitività delle imprese costituite in forma cooperativa e in particolare le cooperative sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché la nascita di nuove imprese cooperative, e se ne dà contestuale attuazione;

la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 recante «Determinazioni in merito al fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;

Atteso che per errore materiale di trascrizione sia nelle premesse della deliberazione sopracitata che al punto 4, comma 2, del dispositivo è stata inserita, dopo la parola «sociali», la dicitura «per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate»;

Dato atto che si ritiene di confermare sulla linea 7 «Cooperazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità solo per le cooperative sociali un tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali pari allo 0,1% annuo come previsto dalla sopracitata d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010;

Ritenuto opportuno mantenere tale tasso poiché le cooperative sociali perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento dei attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;

Ritenuto opportuno correggere tale errore di trascrizione come meglio specificato nella seguente tabella:

VIGENTE (DGR IX/1988 del 13 luglio 2011)	MODIFICATO
Punto 4, comma 2, del dispositivo: il tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee d'intervento con l'eccezione della Linea 7 «Cooperazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità per la quale è previsto un tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;	Punto 4, comma 2, del dispositivo: il tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee d'intervento con l'eccezione della Linea 7 «Cooperazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità per la quale è previsto un tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali e loro consorzi;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. di rettificare la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde» come di seguito specificato:

VIGENTE (DGR IX/1988 del 13 luglio 2011)	MODIFICATO
Punto 4, comma 2, del dispositivo: il tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee d'intervento con l'eccezione della Linea 7 «Cooperazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità per la quale è previsto un tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;	Punto 4, comma 2, del dispositivo: il tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee d'intervento con l'eccezione della Linea 7 «Cooperazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità per la quale è previsto un tasso d'interesse a valere sulle risorse regionali pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali e loro consorzi;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2053
Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 50 del d.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., ai sensi del quale «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni»;
- la circolare del MLPS n. 2/2006 in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
- l'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia»;
- l'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia»;

Preso atto, dell'articolo 5 del Testo Unico dell'Apprendistato concordato in conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011, nelle more della sua approvazione ai sensi della legge 183/2010;

Richiamato il programma FlxO - Formazione & Innovazione per l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., finalizzato alla riduzione dei tempi di ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro, a favorire il dialogo tra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le politiche del lavoro regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 settembre 2010, n. IX/56 «Programma di sviluppo della IX Legislatura», in cui si richiama la centralità del lavoro e si dichiara la volontà di stimolare i modelli di apprendimento in assetto lavorativo quali l'apprendistato;

Dato atto che la d.g.r. del 30 marzo 2011, n. 1470 «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011» prevede l'avvio di interventi sperimentali finalizzati al conseguimento di lauree triennali e specialistiche nell'ambito di contratti di lavoro in apprendistato ex art. 50 d.lgs. 276/03;

Ritenuto pertanto di avviare un programma sperimentale di promozione e diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003 con l'obiettivo di:

- accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro con forme contrattuali stabili per i giovani laureati;
- promuovere il riconoscimento del valore educativo e formativo del lavoro, ai fini della formazione di livello terziario dei giovani e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari;

Considerato che sono stati realizzati momenti di approfondimento e di confronto con le Università lombarde e con Italia Lavoro SpA, quale ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di pervenire alla condivisione del percorso di costruzione dello schema di accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 276/2003 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di rinviare alla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione di specifiche Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/2003, con i conseguenti atti di impegno e liquidazione a valere, come previsto dalla d.g.r. 1470/2011, sul capitolo di spesa 5249 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato

per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 2 giugno 2003 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rinviare alla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione di specifiche Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/2003, con i conseguenti atti di impegno e liquidazione a valere, come previsto dalla d.g.r. 1470/2011, sul capitolo di spesa 5249 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE LOMBARDIA E IL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO
PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003**

tra

Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano (MI), cod. fisc. 80050050154, nelle persone del Presidente Roberto Formigoni e dell'Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Gianni Rossoni

e

Università degli Studi di Milano, con sede in via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (MI), cod. fisc. 80012650158, rappresentata dal Magnifico Rettore Enrico Decleva;

Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), cod. fisc. 80057930150, rappresentato dal Magnifico Rettore Giovanni Azzone;

Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano (MI), cod. fisc. 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore Marcello Fontanesi;

Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano (MI), cod. fisc. 02133120150, rappresentata dal Magnifico Rettore Lorenzo Ornaghi;

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede in via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano (MI), cod. fisc. 80071270153, rappresentata dal Magnifico Rettore Giovanni Puglisi;

Università degli Studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo (BG), cod. fisc. 80004350163, rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Paleari;

Università degli Studi di Brescia, con sede in piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia (BS), cod. fisc. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore Sergio Pecorelli;

Università Carlo Cattaneo LIUC, con sede in corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA), cod. fisc. 02015300128, rappresentata dal Magnifico Rettore Andrea Taroni;

Università degli Studi di Pavia, con sede in strada Nuova, 65 - 27100 Pavia (PV), cod. fisc. 80007270186, rappresentata dal Magnifico Rettore Angiolino Stella;

e, con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano

Italia Lavoro SpA, con sede in Via G. Del Monte, 60 - 00197 Roma, cod. fisc. 01530510542, rappresentata dal Presidente Paolo Emilio Reboani

PREMESSO CHE

- il disallineamento fra domanda e offerta nel mercato del lavoro è uno tra i più evidenti fattori che ostacolano l'occupazione giovanile, rallentando i tempi di ingresso nel lavoro, depauperando competenze e svalutando il capitale intellettuale in ingresso nelle imprese;
- dispositivi quali il tirocinio ed il contratto di apprendistato strumenti che dovrebbero sup-

portare la transizione fra studio e lavoro sono utilizzati in modo distorto e poco efficace, come ribadito nei documenti di indirizzo del governo a partire da "Italia 2020";

- Regione Lombardia intende sperimentare una strategia a sostegno di un maggior allineamento tra le scelte universitarie dei giovani ed il fabbisogno delle imprese e di una transizione al lavoro attraverso forme contrattuali più "forti e stabili", promuovendo e diffondendo sul territorio regionale il contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 276/2003;
- le Università hanno fra i fini primari la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione e curano la preparazione professionale dei propri studenti.

VISTI

- l'art. 50 del DLgs 276/2003 e s.m.i., ai sensi del quale "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni";
- l'articolo 5 del Testo Unico dell'Apprendistato concordato in conferenza Stato-Regioni del 7/7/2011, nelle more della sua approvazione ai sensi della legge 183/2010;
- l'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- l'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia";
- Il programma FlxO - Formazione & Innovazione per l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., finalizzato alla riduzione dei tempi di ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro, a favorire il dialogo tra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le politiche del lavoro regionali;

VALUTATO CHE

La diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 276/2003 rappresenta una priorità a livello nazionale e regionale in quanto strumento primario per:

- consentire ai giovani laureati di accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- promuovere il riconoscimento del valore educativo e formativo del lavoro, ai fini della formazione di livello terziario dei giovani e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003:

Art. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2**OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO**

Il presente accordo è finalizzato alla promozione di un programma sperimentale per il conseguimento del titolo di laurea o di laurea magistrale nell'ambito di un contratto di lavoro di apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del DLgs 276/2003 e delle leggi regionali n. 22 del 28 settembre 2006 *"Il mercato del lavoro in Lombardia"* e n. 19 del 6 agosto 2007 *"Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia"*.

Obiettivi specifici di tale programma sperimentale sono:

- incrementare il numero di giovani assunti con contratto di apprendistato ex art. 50 DLgs 276/2003, in considerazione delle caratteristiche di maggior stabilità che esso assicura rispetto ad altre forme contrattuali "deboli" (collaborazioni e contratti a tempo determinato, ...);
- qualificare la collaborazione fra università e sistema delle imprese attraverso l'adeguamento dell'offerta formativa rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro;
- sostenere le imprese nei programmi di innovazione con capitale umano qualificato, facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con i servizi di placement di ateneo.

Art. 3**PRINCIPI COMUNI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI LAUREA E DI PERCORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN APPRENDISTATO EX ART. 50, D.LGS. 276/2003**

1. Gli studenti iscritti alle università aderenti al presente accordo potranno conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale in apprendistato, purché:
 - di età compresa fra i 18 e i 29 anni;
 - iscritti al secondo o al terzo anno di un percorso di laurea ed in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale;
 - iscritti al secondo anno di un percorso di laurea magistrale ed in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale;
 - assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art 50 ex D.Lgs 276/03.
2. La durata prevista per il contratto di apprendistato in alta formazione non potrà essere, di norma, superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale.
3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 termina in ogni caso a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
4. La formazione dell'apprendista è legata al titolo di studio da conseguire attraverso il percorso di apprendistato. Il percorso formativo viene individuato dal piano formativo individuale, che contiene:
 - suddivisione della formazione formale in: formazione aziendale, formazione curriculare (docenze frontali, momenti in fad, project work) e studio individuale
 - competenze che l'apprendista deve acquisire attraverso il percorso
 - indicazione del tutor formativo e del tutor aziendale, che devono possedere le adeguate competenze ed esperienze professionali per poter essere protagonisti della progettazione del piano formativo e affiancare nel modo corretto l'apprendista nel suo percorso formativo in azienda.

Art. 4**IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Al fine di sostenere la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in alta formazione ex art. 50 D.Lgs. 276/2003 per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale, Regione Lombardia si impegna a finanziare le seguenti attività (addizionali a quelle ordinarie, già coperte dal Fondo di Finanziamento Ordinario):
 - Servizi di progettazione formativa/didattica;
 - Formazione specialistica aggiuntiva rispetto a quella curricolare, per rispondere ad esigenze specifiche dell'impresa presso cui è assunto l'apprendista;
 - Tutoraggio formativo e aziendale individualizzato, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di apprendimento e al raccordo tra competenze acquisite in ambito universitario e attività di formazione on the job;
2. Nella realizzazione dell'accordo, le Università aderenti si impegnano:
 - a garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato in alta formazione presso studenti e imprese,
 - a progettare ed attivare percorsi formativi e di tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese e co-attuati con le stesse,
 - a riconoscere in termini di crediti formativi universitari il valore formativo del lavoro
 - a valutare ed attestare i crediti formativi universitari e le competenze acquisiti in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale;
3. Italia Lavoro S.p.A. si impegna a fornire il supporto tecnico a Regione Lombardia e alle Università aderenti nella realizzazione del programma sperimentale previsto dal presente accordo. In particolare, nell'ambito del progetto FIXO Scuola & Università, interverrà a sostegno economico dei servizi di placement degli Ateneo firmatari del presente accordo in ragione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti (numero di laureandi/laureati in alto apprendistato nel periodo 2011-2013)

Art. 5**MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Le Università aderenti al presente Accordo potranno presentare a Regione Lombardia la propria offerta formativa per i percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento della laurea e/o della laurea magistrale, nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale.
2. Il finanziamento dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo sarà riconosciuto per ciascuno studente a fronte dell'effettiva assunzione con contratto di apprendistato ex art. 50 D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e previa approvazione da parte della competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della proposta di offerta formativa presentata dall'Università.

Art. 6**GOVERNANCE DELL'ACCORDO**

1. Regione Lombardia intende perseguire gli obiettivi del presente Accordo attraverso un'azione concertata con le Università lombarde. A tal fine verrà costituita una Cabina di Regia composta da:
 - un rappresentante per ciascuna Università aderente all'Accordo,

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

- un rappresentante per Italia Lavoro S.p.A., quale ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
 - e, per Regione Lombardia, un rappresentante della Struttura Centrale Università e Ricerca, un rappresentante della D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e un rappresentante della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, quest'ultimo con funzioni di Presidenza e di coordinamento.
2. Alla Cabina di Regia saranno affidati compiti di:
- indirizzo delle attività di promozione del contratto di apprendistato in l'alta formazione presso le imprese e i sistemi di imprese,
 - raccordo fra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le i servizi specifici a sostegno dei percorsi in apprendistato
 - monitoraggio e verifica dei percorsi di laurea triennale e magistrale attivati in apprendistato ex art. 50 DLgs 276/2003.

Art. 7

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione e per i percorsi attivati per il triennio 2011-2014. Il rinnovo dell'Accordo potrà avvenire solo in forma espressa.

Art. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo si impegnano al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali di cui verranno a conoscenza in conformità col perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al DLgs del 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

L'adesione al presente Accordo da parte delle Università lombarde può avvenire entro il periodo di vigenza dell'accordo medesimo. La sottoscrizione dell'accordo è, in ogni caso, vincolante ai fini dell'attivazione e della realizzazione dei contratti di apprendistato in alta formazione ex art. 50 DLgs 276/2003 per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale.

Il presente accordo è sottoscritto oggi in Milano.

Per Regione Lombardia

Il Presidente

Roberto Formigoni

L'Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro

Gianni Rossoni

Per le Università

Università degli Studi di Milano
Il Rettore Enrico Decleva

Politecnico di Milano
Il Rettore Giovanni Azzone

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Il Rettore Marcello Fontanesi

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Rettore Lorenzo Ornaghi

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Il Rettore Giovanni Puglisi

Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore Stefano Paleari

Università degli Studi di Brescia
Il Rettore Sergio Pecorelli

Università Carlo Cattaneo LIUC
Il Rettore Andrea Taroni

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore Angiolino Stella

Per Italia Lavoro SpA

Il Presidente
Paolo Emilio Reboani

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2055
Determinazioni in ordine all'attuazione di interventi integrati a favore della famiglia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» che identifica la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semi-residenziali e residenziali ed in particolare:

- l'art. 2 che individua tra principi fondamentali quello relativo al «riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona»;
- gli art. 4 e 5 che attribuiscono alle unità di offerta la funzione di aiutare e sostenere la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppo sociali e con azioni di sostegno economico;
- l'art. 11, comma 1, lettera w) che attribuisce alla Regione la promozione e il sostegno della sperimentazione di servizi e interventi;
- l'art. 23 che prevede in particolare il riparto del fondo sociale di parte corrente per finanziare interventi a sostegno delle famiglie, concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unità di offerta sociali e a realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere a quelle promosse dalle ASL, dai Comuni e delle Province;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche Regionali per la Famiglia» che prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare ed in particolare:

- l'art. 2 che promuove interventi volti a favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie rimuovendo gli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare con particolare riguardo a quelli di natura sociale, economica e lavorativa e, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», quelli che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- l'art. 4 che prevede la promozione e il sostegno di iniziative innovative rivolte alle famiglie con particolare riguardo all'infanzia e adolescenza e domanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità operative, in particolare l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, dell'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e della procedura per la formulazione delle graduatorie;

Vista la l.r. 14 febbraio 2008 n. 1 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» e in particolare l'art. 36 che prevede, in base al principio della sussidiarietà, di valorizzare e sostenere la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale e domanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle medesime;

Vista altresì la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda il sostegno di Regione Lombardia ad azioni atte a favorire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle donne e a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche mediante Voucher o altri incentivi economici;

Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con d.c.r. del 28 settembre 2010, n. IX/56 che individua tra gli obiettivi quello di promuovere la natalità e la conciliazione famiglia-lavoro, riconoscendo la famiglia come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del Welfare ed elemento centrale delle politiche di Welfare;

Richiamate altresì le seguenti delibere di Giunta Regionale:

- n. 84 del 31 maggio 2010 «Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità»;
- n. 1576 del 20 aprile 2011 «Determinazione in ordine all'attuazione del Piano Regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ex dgr 381/2010»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di importanza minore («de minimis»);

Ritenuto necessario:

- individuare in un unico provvedimento e in modo integrato gli interventi a favore delle famiglie al fine di un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, e definendo le priorità per guidare la destinazione delle stesse;
- definire gli obiettivi, individuando le priorità e le categorie di soggetti beneficiari e i bisogni da soddisfare e identificando gli interventi in corso di realizzazione e da avviare, così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- individuare, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dai provvedimenti sopra indicati le modalità attuative per l'accessibilità, l'allocazione delle risorse e la premialità progettuale, mediante la predisposizione di un unico bando relativo alla promozione di progetti per sostenere, incentivare e sviluppare politiche regionali volte a favorire la Famiglia e la Conciliazione, le cui modalità di predisposizione sono definite nell'allegato B Sezioni I e II che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- definire che limitatamente agli interventi di cui all'allegato B - Sezione I, le domande per il cofinanziamento dei progetti, dovranno essere presentate secondo la nuova procedura «On Line» e che pertanto, le domande di accesso al contributo dovranno essere opportunamente validate dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, pena l'irrimediabilità, mediante l'apposizione della firma con CRS o con apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
- procedere all'approvazione dello «Schema di Convenzione «Schema di Convenzione per la realizzazione dei progetti ai sensi dell'art. 4 commi 2 lett. g) e 9 lett. d) l.r. 23/99 «Politiche Regionali per la Famiglia» e dell'art. 36, comma 1, lett. a) l.r. 1/08 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli impegni delle parti e le modalità di erogazione del contributo relativamente ai progetti di cui all'allegato B - Sezione I;

Ritenuto inoltre di prevedere l'obbligo, limitatamente agli interventi a carattere sperimentale atti a facilitare la conciliazione famiglia-lavoro nelle piccole e medie imprese lombarde, di cui all'allegato B - Sezione II, al fine di raggiungere gli obiettivi del regime di aiuto, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006:

- di informare per iscritto, prima di concedere l'aiuto, l'impresa beneficiaria circa l'importo potenziale e il carattere «De Minimis» dell'aiuto, nonché la richiesta di una dichiarazione dell'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «De Minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- di dare attuazione all'erogazione del contributo soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «De Minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal regolamento stesso (€ 200.000,00);
- di escludere gli aiuti in relazione ad attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- di non concedere aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

Ritenuto di definire le modalità di assegnazione del Fondo Sociale Regionale, con particolare riguardo ai criteri di riparto tra gli ambiti territoriali di associazione dei Comuni e di utilizzo delle

risorse, secondo quanto disposto nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il piano socio-sanitario regionale 2010-2014, approvato con d.c.r del 17 novembre 2010 n. IX/88, che introduce lo strumento del «Fattore Famiglia», ovvero una nuova modalità di valutazione della situazione economica familiare che tuteli maggiormente la famiglia stessa in base alla sua composizione e ai carichi di cura;

Ritenuto:

- anche al fine di verificare l'impatto economico di quanto previsto al punto precedente, procedere alla sperimentazione in alcuni comuni di un nuovo sistema, correttivo dell'Isee, che tenga conto anche dei carichi di cura delle famiglie e finalizzato a creare maggiore equità nella determinazione della compartecipazione dell'utente alla spesa sociale e socio-sanitaria;
- definire in accordo con ANCI Lombardia l'individuazione dei Comuni e delle unità d'offerta nonché i criteri di attuazione della sperimentazione;

Ritenuto di demandare alle ASL l'istituzione del nucleo di valutazione dei progetti di cui all'allegato B - Sezione I, secondo le modalità definite con successivo provvedimento attuativo della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a successivo atto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale la costituzione di un apposito nucleo di valutazione che provvederà a valutare i progetti ammessi relativamente agli interventi di cui all'allegato B-Sezione II;

Dato atto:

- che le modalità di riparto agli ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale anno 2011 per i servizi e gli interventi sociali, definite con il presente provvedimento, sono state concordate con l'ANCI, come da nota prot. G1.2011.0008837 del 14 luglio 2011 agli atti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- che le iniziative contenute negli allegati B e D trovano la necessaria copertura finanziaria sulle seguenti UPB e capitoli del bilancio regionale per l'esercizio 2011, che saranno dotati della necessaria disponibilità:
 - UPB 2.1.0.2.91 capitolo 5109 € 6.000.000,00 relativamente agli interventi dell'allegato B - Sezione I;
 - UPB 2.1.0.2.91 capitolo 7619 € 5.000.000,00 relativamente agli interventi dell'allegato B - Sezione II;
 - UPB 2.1.0.2.87 capitolo 5943 € 70.000.000,00 relativamente agli interventi dell'allegato D, di cui € 40.000.000,00 già disponibili;
- che le risorse destinate alla sperimentazione di un nuovo sistema di criteri per determinare la compartecipazione alla spesa sociale e socio-sanitaria da parte delle famiglie trovano copertura sull'UPB 2.1.0.2.91 capitolo 5109 per € 1.500.000,00, che sarà dotato della necessaria disponibilità;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepte le premesse che si intendono qui interamente riportate:

1. di approvare il documento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce gli interventi per incentivare e sviluppare politiche regionali volte a favorire la Famiglia e la Conciliazione, individuando gli obiettivi, le priorità e le categorie di soggetti beneficiari e i bisogni da soddisfare e identificando gli interventi in corso di realizzazione e da avviare;

2. di approvare le modalità attuative per l'accessibilità, l'allocazione delle risorse e la premialità progettuale, mediante la predisposizione di un unico bando relativo alla promozione di progetti per sostenere, incentivare e sviluppare politiche regionali volte a favorire la Famiglia e la Conciliazione, di cui agli allegati B (Sezione I e II) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le domande per il cofinanziamento dei progetti, limitatamente agli interventi di cui all'allegato B - Sezione I, dovranno essere presentate secondo la nuova procedura «On Line» e che pertanto le domande di accesso al contributo dovranno essere opportunamente validate dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, pena l'inammissibilità, mediante l'apposizione della firma con CRS o con apposita

smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

4. di approvare lo Schema di Convenzione « Schema di Convenzione per la realizzazione dei progetti ai sensi dell'art. 4 commi 2 lett. g) e 9 lett. d) l.r. 23/99 - Politiche Regionali per la Famiglia - e dell'art. 36, comma 1, lett. a) l.r. 1/08 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso - » (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli impegni delle parti e le modalità di erogazione del contributo relativamente ai progetti di cui all'allegato B - Sezione I;

5. di demandare alle ASL l'istituzione del nucleo di valutazione dei progetti di cui all'allegato B - Sezione I, secondo le modalità definite con successivo provvedimento attuativo della presente deliberazione;

6. di stabilire che gli interventi di cui all'allegato B, Sezione II, saranno attuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di importanza minore («De Minimis») e che non saranno concessi aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

7. di approvare le modalità di assegnazione del Fondo Sociale Regionale, con particolare riguardo ai criteri di riparto tra gli ambiti territoriali di associazione dei Comuni e di utilizzo delle risorse, secondo quanto disposto nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di procedere, per la determinazione della compartecipazione dell'utente alla spesa sociale e sociosanitaria, alla sperimentazione, in alcuni Comuni, di un nuovo sistema correttivo dell'Isee, che tenga conto anche dei carichi di cura delle famiglie e finalizzato a creare maggiore equità;

9. di stabilire che l'individuazione dei Comuni e delle unità d'offerta nonché dei criteri di attuazione della sperimentazione di cui al precedente punto 8, saranno definiti in accordo con ANCI Lombardia;

10. di dare atto che le iniziative contenute negli allegati B e D e la sperimentazione di cui al precedente punto 8, trovano la necessaria copertura finanziaria sulle seguenti UPB e capitoli del bilancio regionale per l'esercizio 2011, che saranno dotati della necessaria disponibilità:

- UPB 2.1.0.2.91 capitolo 5109 € 6.000.000,00 relativamente agli interventi dell'allegato B - Sezione I;
- UPB 2.1.0.2.91 capitolo 7619 € 5.000.000,00 relativamente agli interventi dell'allegato B - Sezione II;
- UPB 2.1.0.2.87 capitolo 5943 € 70.000.000,00 relativamente agli interventi dell'allegato D, di cui € 40.000.000,00 già disponibili;
- UPB 2.1.0.2.91 capitolo 5109 € 1.500.000,00 relativamente alla sperimentazione di un nuovo sistema di regole per determinare la compartecipazione alla spesa sociale e socio-sanitaria da parte delle famiglie;

11. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale la costituzione di un apposito nucleo di valutazione che provvederà a valutare i progetti ammessi relativamente agli interventi di cui all'allegato B - Sezione II, nonché l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl e sul sito della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

Obiettivi e linee di intervento della DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, a favore delle famiglie lombarde

Sommario:

1. Premessa

2. Le priorità di Regione Lombardia

3. Gli ambiti di intervento

3.1 Equità economica e revisione dell'Isee nell'accesso ai servizi e nella determinazione ... della compartecipazione dell'utente

3.2 Lavoro di cura familiare: interventi sulla disabilità e non autosufficienza

3.3 Pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro

3.4 Valorizzazione e promozione delle reti associative familiari e del terzo settore

1. PREMESSA

Negli ultimi anni si è assistito a una **continua crescita della spesa per la protezione sociale**, in media del 5% ogni anno, di cui **oltre il 90% finanziata da istituzioni pubbliche**, con un carico attuale e prospettive future non più gestibili in via esclusiva dagli enti pubblici.

L'attuale modello di welfare, basato sul ruolo centrale e sul potere vincolante dello Stato, è **entrato in crisi** per fattori strutturali, economici e sociali, inoltre, sempre più stringenti vincoli di bilancio fanno sì che le **risorse a disposizione del sistema siano sempre più ridotte**.

Tale situazione comporta la **necessità di razionalizzare al meglio il sistema** per evitare sovrapposizioni e duplicazioni della spesa, utilizzando in maniera efficace ed efficiente le risorse disponibili.

Fino ad oggi hanno largamente prevalso interventi frammentati volti a risolvere alcuni specifici problemi delle famiglie senza una considerazione complessiva del ruolo che esse svolgono nella nostra società. Nella mutata situazione congiunturale e sociale, è quindi necessario **elaborare un quadro organico e di medio termine di politiche di welfare familiare**, cioè aventi la **famiglia come destinatario diretto o indiretto e come soggetto degli interventi**.

La crisi economica agisce in un contesto caratterizzato da un modello di welfare che non appare adeguato a rispondere ai bisogni emergenti dovuti anche al fatto che la famiglia continua a svolgere il ruolo di principale, e in molti casi unico, ammortizzatore sociale. Le reti di aiuto informale (spesso costituite da associazioni di famiglie) rappresentano un sostegno fondamentale per superare le difficoltà quotidiane e le fasi del ciclo di vita caratterizzate da una maggiore vulnerabilità. A esse si affidano le madri lavoratrici con figli piccoli, gli anziani, le persone con disabilità e, più in generale, quanti sono esposti a situazioni che richiedono un sostegno più o meno rilevante in termini di impegno e durata. Le donne, asse portante della famiglia, continuano a essere il pilastro delle reti di aiuto informale, assorbono i due terzi delle ore dedicate agli aiuti, più di 2 miliardi di ore in un anno. Ma le donne sono sempre più spesso sovraccaricate di lavoro e non riescono a soddisfare, come in passato, i bisogni di cura e assistenza dei propri cari.

D'altra parte, è ormai opinione largamente condivisa e scientificamente accertata, che all'interno dell'Unione Europea, l'Italia si caratterizzi per alcuni profondi squilibri sociali e demografici che hanno al loro centro, come causa e come effetto al contempo, le difficoltà di fare famiglia e avere figli, la mancanza di equità fiscale, la crescente fragilità delle reti familiari.

Vi è unanime consenso sul fatto che tali squilibri richiedono di essere affrontati in maniera sistematica, con chiarezza di obiettivi, specifici criteri di azione, nonché risorse e strumenti adeguati.

È necessario quindi delineare **linee di intervento integrate che considerino la famiglia** il principale soggetto sociale su cui investire per il futuro del Paese, **in termini di valorizzazione delle sue funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni**.

2. LE PRIORITÀ DI REGIONE LOMBARDIA

La **centralità della persona e della famiglia**, in questi anni, è stata il paradigma attraverso il quale

Regione Lombardia ha reimpostato le proprie politiche di welfare, focalizzando l'impegno nella progettazione e realizzazione di un modello evolutivo basato su:

- Libertà di scelta del cittadino-utente;
- Libertà di iniziativa e competizione tra erogatori dei servizi;
- Responsabilizzazione di tutti gli attori del sistema di welfare.

Nella realizzazione delle attività, la DG Famiglia ha collaborato ed intende proseguire la proficua **cooperazione con tutte le direzioni generali regionali**, nonché con l'intervento e il supporto di altri soggetti esterni, quali tra l'altro, Lispa, Eupolis, Ariff.

L'evoluzione del modello si innesta sulla più generale riforma del sistema del welfare lombardo, in corso di attuazione attraverso la legge di riordino, con impatti su tutti gli ambiti del welfare e su tutte le aree di competenza della Regione.

La normativa e la regolazione regionali hanno già recepito alcuni degli obiettivi alla base del modello evolutivo; un'ulteriore accelerazione del percorso di riforma è avvenuta nel mese di dicembre 2010, con l'adozione del nuovo PSSR (DCR IX/88) e della delibera delle regole 2011 (937/2010); nel 2012, anno mondiale della Famiglia, è prevista l'emanazione di ulteriori importanti provvedimenti legislativi, quali, la Legge Regionale sulla Famiglia e la Legge di riordino del Welfare lombardo.

Inoltre è attualmente in 3° Commissione il P.d.L. 66/2010 con importanti impatti sul sistema di accesso ai servizi e sulla compartecipazione alla spesa.

Regione Lombardia intende prioritariamente raggiungere i seguenti obiettivi:

- Introduzione già a partire dal 2012 di un **modello evolutivo di gestione dei servizi sociosanitari e sociali** fondato sulla centralità oltre che **libertà di scelta del cittadino, libertà di iniziativa e competizione tra erogatori e responsabilizzazione di tutti gli attori**; ciò comporta l'**abbandono della logica dell'offerta verso un sistema incentrato sulla domanda delle famiglie**;
- **Protezione delle persone e delle famiglie più fragili**, con particolare riferimento alle famiglie numerose, con disabili o anziani non autosufficienti e famiglie con disagi conclamati che richiedono sostegni urgenti; Regione Lombardia intende intervenire attraverso una presa in cura personalizzata e continuativa, calibrata sulle effettive esigenze degli individui e mirata al raggiungimento della massima efficacia ed efficienza delle azioni;
- **Rafforzamento della comunicazione e integrazione della rete**, non solo per unificare o semplificare, ma per migliorarne la connettività, rendere funzionali le relazioni tra i diversi servizi ed enti, istituzionali e non, e gli operatori che vi operano, favorire l'accesso alle prestazioni e l'accompagnamento delle persone e delle famiglie da un nodo della rete all'altro, in un percorso fluido tra sistemi sanitari, socio sanitari e sociali;
- **Promozione di modalità uniformi di accesso ai servizi e alle unità d offerta sociale e sociosanitarie**, anche attraverso il collegamento e la collaborazione tra i servizi territoriali delle ASL e degli ambiti territoriali, come già previsto dall'articolo 6, comma 4 e dall'articolo 11, comma 2 della l.r 3/2008;
- Promozione e **sostegno delle progettualità innovative** e della **mutualità familiare**, non solo per sperimentare nuove modalità gestionali o nuove tipologie di unità d'offerta, ma per valorizzare le reti sociali "naturali" e di prossimità, le comunità locali e l'associazionismo;
- **Sviluppo di un modello di welfare comunitario partecipato, innovativo e sostenibile** come risposta all'attuale crisi del welfare state, in cui le risorse e le prestazioni provengano da soggetti diversi, non più solo dalle istituzioni pubbliche ma anche attraverso il ruolo attivo del mercato, del terzo settore e delle stesse famiglie, anche attraverso l'introduzione di strumenti di finanziamento innovativi del sistema;
- **Integrazione delle risorse disponibili**, regionali e autonome comunali, **al fine di ridurre la frammentarietà degli interventi**, sia dal punto di vista della spesa sia dal punto di vista della risposta ai bisogni, proponendo una modalità di presa in carico globale della famiglia rispetto al bisogno emergente.

3. GLI AMBITI DI INTERVENTO

Sono quattro gli ambiti di intervento che la Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale intende sviluppare ai fini del raggiungimento del modello innovativo come proposto:

1. Equità economica e revisione dell'ISEE nell'accesso ai servizi e nella determinazione della compartecipazione dell'utente;
2. Lavoro di cura familiare: interventi sulla disabilità e non autosufficienza;
3. Pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro;
4. Valorizzazione delle reti associative familiari e del terzo settore;

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

3.1 EQUITÀ ECONOMICA E REVISIONE DELL'ISEE NELL'ACCESSO AI SERVIZI E NELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE

Regione Lombardia intende intervenire attraverso l'introduzione di:

- un sistema di classificazione, valutazione del bisogno e di remunerazione di prestazioni appropriate, eque ed efficienti;
- una modifica delle modalità di accesso e compartecipazione ai servizi attraverso un modello che tenga conto anche dei carichi di cura familiari.

In merito a tale ultimo punto, si procederà attraverso una sperimentazione del modello proposto in collaborazione con alcuni Comuni disponibili a verificarne l'applicabilità e la sostenibilità.

Le possibili applicazioni del modello sono relative a:

- Criteri di accesso ai servizi: il modello proposto potrà essere utilizzato come scala di misurazione della capacità reddituale/patrimoniale delle famiglie ai fini della definizione dei criteri di accesso ai servizi;
- Parametro per la quantificazione della compartecipazione: il modello proposto potrà essere utilizzato come parametro per la quantificazione della compartecipazione degli utenti ai servizi a parziale finanziamento pubblico;

Alla fine del 2010 sono stati insediati tavoli di confronto per l'elaborazione di una Proposta di Legge (PdL66/2010), licenziata dalla Giunta ed attualmente all'esame della Commissione competente.

Nella redazione della citata proposta di Legge sono state coinvolte la DG Trasporti, DG Industria, DG IFL, DG Sport giovani, DG Casa, DG Sanità.

Le principali criticità dell'attuale sistema socio-sanitario sono correlate ad alcune condizioni sociologicamente rilevanti: l'**aumento delle condizioni di disabilità e non autosufficienza** prevalentemente nelle fasce di età più avanzate dovuto al **progressivo invecchiamento della popolazione**, e l'**incremento di fasce di utenti "fragili"** dovuto alla cronicizzazione delle malattie e alle modificazioni della struttura sociale.

Al fine di individuare il percorso assistenziale più appropriato per gli assistiti, nonché ottimizzare la gestione delle risorse, occorre introdurre strumenti di valutazione del bisogno che consentano di **definire sia il livello di non autosufficienza, basato una valutazione multidimensionale dei bisogni** (sanitari, funzionali, sociali), **sia la pianificazione degli interventi su base integrata**, offrendo continuità di cura tra livello medico, infermieristico, tutelare e sociale.

Tali strumenti consentirebbero poi di prevenire/ridurre le istituzionalizzazioni improprie, a favore di un **sempre maggior ricorso alla domiciliarità**.

3.2 LAVORO DI CURA FAMILIARE: INTERVENTI SULLA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

In Lombardia si registra un costante aumento delle **persone ultra 65enni e dei "grandi vecchi" over 85**, i quali oggi rappresentano circa il **20% della popolazione lombarda**; le proiezioni Censis stimano in Lombardia per l'anno 2025 circa 600 mila anziani non autosufficienti.

Il progressivo aumento della popolazione anziana sta comportando un'**estensione della vulnerabilità sociale**, in particolare nei confronti di individui e famiglie con scarse disponibilità patrimoniali e reddituali per sostenere i costi delle rette per il ricovero in strutture residenziali come le RSA e le RSD a favore delle persone non autosufficienti, tra cui anziani e gravi disabili.

L'assistenza alle persone non autosufficienti è un problema incalzante che grava sulle famiglie, che non vogliono separarsi dai propri cari o non possono permettersi le rette delle case di riposo o le assistenti familiari.

Le istituzioni dovrebbero tener conto del contributo, anche economico, garantito dalle famiglie al benessere dei loro componenti. Sempre più spesso, infatti, il nucleo familiare garantisce da sé servizi che sarebbero a carico dell'offerta pubblica, senza ricevere per questo riconoscimento e tutele più ampie.

Regione Lombardia intende impegnarsi a ricercare **soluzioni adeguate per affrontare in maniera sinergica ed integrata il tema della non autosufficienza e della cronicità**, attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali per la cura della cronicità, l'assistenza territoriale, la realizzazione di nuove unità di offerta per le cure intermedie e di low care, nonché il rafforzamento dell'intervento del terzo settore e del volontariato per una presa in cura efficiente ed efficace del cittadino non autosufficiente.

In merito al tema della disabilità, sono state intraprese molte azioni nel corso del tempo, tuttavia si è evidenziata la mancanza di un sistema articolato di conoscenza dell'esistente che possa integrare i diversi livelli dell'azione politica garantendo una risposta efficace ed univoca.

Per tale motivo, in data 15 dicembre 2010, la Giunta regionale ha deliberato **la redazione di un Piano di Azione regionale in favore delle persone con disabilità**, quale strumento operativo integrato e sinergico che definisca obiettivi e strumenti per una politica regionale unitaria.

Tale documento è stato concepito in maniera intersettoriale e interassessorile, così da razionalizzare

e ottimizzare le iniziative esistenti, favorire le esperienze virtuose già presenti sul territorio, contribuire a innovare e migliorare le politiche per la disabilità al fine di assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita.

3.3 CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO

Il tema della conciliazione vita-lavoro e, più specificamente, la conciliazione famiglia-lavoro, è una delle questioni che meglio evidenziano **la necessità di ricomposizione degli interventi a fronte di un bisogno unitario delle persone e delle famiglie** nelle diverse fasi del ciclo di vita.

Affrontare oggi il tema della conciliazione significa pensare a nuove modalità di organizzazione del lavoro e progettare servizi per assicurare le condizioni affinché la famiglia possa **scegliere liberamente il proprio stile di vita** senza sacrificare lo sviluppo professionale di tutti i suoi componenti.

La conciliazione famiglia lavoro è una priorità da perseguire attraverso l'estensione delle attuali iniziative di successo, quali il bando per lo start up d'impresa destinato anche all'imprenditoria femminile, il programma specifico destinato a sostenere lo sviluppo di reti e piani di azione per la conciliazione (almeno uno per ogni provincia lombarda, quasi 7 milioni di euro ottenuti dal Governo, in attuazione dell'intesa con il Ministero delle Pari Opportunità), gli accordi territoriali, l'insediamento del Comitato Strategico, la Dote Conciliazione.

Regione Lombardia intende inoltre sviluppare e promuovere iniziative per l'accessibilità dei servizi, interventi a tutela della maternità e a favore della natalità, nonché l'avvio di politiche abitative family-oriented destinate a agevolare l'accesso a l'housing sociale per le famiglie bisognose.

3.3.1 Welfare aziendale

Le politiche di conciliazione non possono essere realizzate a prescindere dal sistema impresa. La **complessità ed eterogeneità dei bisogni**, le caratteristiche di una società che sta progressivamente invecchiando, i mutati rapporti tra generazioni e le limitate disponibilità della finanza pubblica sono destinati ad assegnare alla persona, alla famiglia e ad altri corpi intermedi la responsabilità della tutela delle fasce più deboli. In un tale contesto si stanno diffondendo una nuova sensibilità anche da parte delle aziende e politiche di gestione del personale innovative, ossia, in altri termini, emerge un'idea di welfare diversa e più flessibile.

Luxottica, Microsoft, ATM Milano, Edison e altre grandi aziende hanno da tempo avviato programmi di welfare aziendale che vanno dal "buono spesa", al nido aziendale, a forme di lavoro flessibile, a servizi di consulenza e orientamento, tutti programmi basati sui bisogni rilevati tra i propri dipendenti.

Per realizzare tali programmi è necessaria però una **massa critica**, che le PMI - la cui produzione rappresenta il 62% del totale delle imprese italiane - stentano a raggiungere. Per questo occorre intervenire anche sul fronte pubblico, facilitando le reti d'impresa, offrendo servizi di formazione e consulenza, premiando le *best practices*.

In **Lombardia** è stato avviato un processo di consultazione delle aziende attraverso un tavolo di lavoro ristretto ad alcune tra le più importanti imprese sul territorio per analizzare difficoltà e opportunità dei sistemi di welfare aziendali e promuovere reti territoriali per le iniziative di conciliazione.

3.3.2 Conciliazione famiglia lavoro

La DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale intende intervenire sviluppando parallelamente azioni di sistema e azioni specifiche.

In particolare, le azioni di sistema interessano:

- **Family mainstreaming**, attraverso l'adozione vincolata di pratiche conciliative nei testi di legge e l'introduzione del fattore famiglia, in cui sono stati coinvolti soggetti istituzionali pubblici e privati, il terzo settore e le reti territoriali;
- **Governance multilivello e reti di conciliazione**: attraverso la costruzione di una fitta rete di attori pubblici e privati posti a diversi livelli territoriali e di governo per lo sviluppo di relazioni concertative;
- **Comunicazione e sensibilizzazione**: attraverso il coinvolgimento di soggetti del territorio e azioni trasversali di sensibilizzazione per la diffusione dell'esercizio concreto delle facoltà di conciliazione famiglia-lavoro.

Le azioni specifiche interessano invece:

- **Sostegno della famiglia nei compiti di cura**;
- **Politiche dei tempi**;
- **Promozione di una "Responsabilità familiare di impresa"**: sono attualmente in corso di analisi gli strumenti idonei a promuovere la conciliazione all'interno dell'imprenditoria, quali la dote conciliazione, la contrattazione di II livello ed eventuali meccanismi di premialità, da introdurre a partire dalla fine del 2011, inizi 2012;

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

- Conciliazione in Regione Lombardia: attraverso lo sviluppo i servizi di conciliazione presso Palazzo Lombardia.

3.4 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE RETI ASSOCIATIVE FAMILIARI E DEL TERZO SETTORE

In un contesto di continuo cambiamento ed evoluzione verso una domanda per servizi sociali e sociosanitari sempre maggiore, Regione Lombardia intende provvedere ad innovare la rete delle unità di offerta sociali e socio sanitarie declinando in maniera innovativa la sussidiarietà orizzontale e valorizzando il ruolo del terzo settore negli ambiti territoriali di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari. In questa logica di innovazione e sussidiarietà dovranno essere semplificati, potenziati e razionalizzati i moduli di raccordo tra terzo settore e amministrazione pubblica (in collaborazione con le DG Sanità ed Industria, sono state approvate le linee guida per la valorizzazione del terzo settore, che ridefiniscono i rapporti con la Pubblica Amministrazione in un ottica di reale sussidiarietà orizzontale), ed in particolare, si dovranno prevedere strumenti che consentano alle organizzazioni del terzo settore maggiore autonomia nell'esprimere la propria progettualità sociale.

L'esperienza portata avanti con il Libro Verde sulla Conciliazione Famiglia-Lavoro è da considerarsi una buona prassi, tuttavia non è sufficiente: bisogna allargare quanto possibile la platea di partecipanti a tutti i componenti e i corpi intermedi della società civile, non più passivi ricettori di assistenza ma protagonisti sulla base di un nuovo modello sociale responsabile, attivo e partecipatorio.

L'approccio da adottare, anche nella scelta degli strumenti, è quello della "governance multilivello", che discende dall'applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale: bisogna costruire una rete con una pluralità di attori, pubblici e privati, posti a diversi livelli territoriali e di governo, attraverso relazioni concertative, non gerarchiche.

E' necessario migliorare ulteriormente sul fronte del coinvolgimento delle realtà meno istituzionalizzate, come le associazioni familiari, le reti di vicinato, tutto il mondo del volontariato "ombra" che non ha organismi di rappresentanza presso le istituzioni.

E' necessario sottolineare l'importante ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro e quindi del volontariato nella promozione della coesione sociale, obiettivo fra i più rilevanti della Carta di Lisbona, che si esprime attraverso la promozione del rapporto fra le generazioni, il sostegno agli strati emarginati della popolazione e l'impegno per realizzare percorsi di integrazione; si impone ad oggi un riconoscimento e una valorizzazione del ruolo sociale del terzo settore per attribuire rilevanza collettiva e pubblica al lavoro spontaneo, gratuito ed altruistico con cui le organizzazioni che lo promuovono contribuiscono al progresso materiale e morale della società.

SEZIONE I

Modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera d) l.r. n.23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art.36, comma 1, lettera a) l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"

SEZIONE II

Intervento per la sperimentazione di progetti innovativi in materia di welfare aziendale e interaziendale

SEZIONE I

Modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera d) l.r. n.23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art.36, comma 1, lettera a) l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"

Premessa

Il presente documento individua le modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento dei progetti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera g), art. 4 comma 9 lettera d) l.r. n.23/99 e all'art.36, comma 1, lettera a) l.r. n.1/08.

1. Finalità

Per il presente anno Regione Lombardia intende destinare le risorse ex l.r.23/99 alla realizzazione di progetti su tre precise linee d'intervento che hanno la finalità prioritaria di sostenere la famiglia nell'arco del suo ciclo vita a partire dalla promozione del ruolo generativo familiare, al sostegno del ruolo educativo genitoriale ed alla promozione della solidarietà tra famiglie mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle reti associative familiari volte al sostegno delle famiglie fragili.

Le linee d'intervento, infatti riguardano:

- il rafforzamento delle competenze educative genitoriali;
- la creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia nei diversi momenti di difficoltà del ciclo di vita;
- la tutela della maternità e la promozione della natalità.

2. Soggetti che possono partecipare al bando

Sono ammessi a presentare richiesta di contributo i soggetti sotto elencati che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni di attività a supporto delle famiglie (es. nella costruzione di reti familiari, nel supporto alle famiglie fragili, nella realizzazione di progetti di aiuto a famiglie con minori in difficoltà):

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n.1/08;
- organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex l.r. n.1/08;
- associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex l.r. 1/08;
- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n.1/08;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta, iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex Regolamento Regionale n.2/2001;
- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex Lege n.222/85;
- associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne ex l.r. n.16/92;
- Centri di Aiuto alla Vita (CAV) iscritti all'elenco regionale di cui alla DGR 84/2010;
- altri soggetti pubblici o privati che gestiscono consultori familiari accreditati.

3. Ambiti d'intervento

Gli ambiti d'intervento sui quali è possibile presentare un progetto riguardano:

- realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura dei minori (di seguito Ambito 1);
- creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà legata all'accudimento e cura di propri membri fragili o alla presenza di situazioni di conflittualità familiare o ancora alla necessità di conciliare gli impegni professionali e lavorativi con quelli familiari (di seguito Ambito 2);
- realizzazione di piani di intervento individualizzati rivolti alle donne in difficoltà economica e sociale, dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (di seguito Ambito 3).

In particolare si precisa che:

- ogni soggetto può richiedere contributo per **un solo progetto su tutto il territorio regionale**;
- il progetto deve essere presentato **nel territorio dell'ASL dove insiste la sede operativa** dell'ente richiedente il contributo;
- il progetto può essere inoltre presentato per **uno solo tra i tre ambiti d'intervento** qui proposti tenendo conto del seguente distinguo:
 - ✓ i soggetti di cui al punto 2, tranne CAV e soggetti gestori di consultori familiari accreditati, possono presentare il proprio progetto o nell'ambito d'intervento relativo al sostegno ai compiti educativi della famiglia (ambito 1) o nell'ambito d'intervento relativo alle creazioni delle reti di mutuo aiuto (ambito 2). Relativamente all'ambito 1 è possibile presentare il progetto solo scegliendo tra una delle due azioni possibili;
 - ✓ i CAV ed i soggetti che gestiscono consultori familiari accreditati possono presentare il proprio progetto solo nell'ambito relativo alla tutela della maternità (ambito 3).

Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito 1 e 3 è obbligatorio presentare all'atto della domanda anche il parere del Comune/Comuni/Ambito territoriale di residenza delle famiglie con cui si realizzano i progetti di aiuto.

Il progetto può essere presentato in partnership con altri soggetti pubblici e privati che si assumono ruoli, compiti ed impegni precisi di realizzazione del progetto stesso, compartecipando ai costi di realizzazione attraverso messa a disposizione di personale/attrezzature e/o di risorse economiche. La partnership deve essere suggellata da specifiche intese: protocolli operativi di collaborazione o convenzioni, ecc.

Il capofila della partnership va individuato nell'ente che presenta il progetto.

Nel caso di partnership sull'azione relativa all'affido, il Comune/Comuni/Ambito territoriale coinvolti nella realizzazione del progetto, ai fini della compartecipazione ai costi possono attingere anche alle risorse del fondo regionale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi di cui alla presente deliberazione (allegato D).

Qualora un soggetto, di cui al punto 2 del presente documento, intendesse presentare domanda come capofila di progetto, non può aderire ad altri progetti come partner.

A supporto del progetto può inoltre essere costituita una rete di collaborazione di soggetti pubblici o privati che aderiscono al progetto attraverso lettere di intesa o accordi senza assumere oneri di compartecipazione al costo dello stesso.

I progetti devono avere la durata di un anno a far tempo dalla data di sottoscrizione della convenzione.

La tabella sottostante individua nel dettaglio gli ambiti di intervento, le caratteristiche fondamentali dei progetti e i soggetti proponenti.

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITI DI INTERVENTO	AZIONI PROGETTUALI	SOGGETTI PROPONENTI
Art. 4, comma 2 lettera g) l.r. 23/99	Ambito 1 Realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura dei minori	<p>Il progetto può essere presentato solo su una tra le azioni sottoindicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>di aiuto educativo per famiglie:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con minori di età compresa tra i 3 e 16 anni; ▪ con minori con disabilità anche non certificata ufficialmente (es. dislessia); attraverso interventi per il rafforzamento del ruolo educativo genitoriale, per il miglioramento o recupero degli apprendimenti in ambito extra scolastico, ecc.; 2. <u>di sostegno e accompagnamento delle famiglie affidatarie e adottive</u> attraverso supporto educativo al minore, gestione dei rapporti con i servizi del Comune, con la scuola, tra famiglia affidataria e famiglia d'origine, supporto alla famiglia nella gestione di minori multiproblematici, gestione pratiche burocratiche ecc. <p>Nella definizione del piano personalizzato oltre al coinvolgimento della famiglia per l'analisi dei bisogni da questa rappresentati, deve essere previsto anche il coinvolgimento di tutti quei soggetti istituzionali e non, che possono contribuire alla buona riuscita del progetto per la famiglia (ad es. scuola, agenzie educative e sportive del territorio, servizi territoriali ecc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n. 1/08; ▪ organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex l.r. n. 1/08; ▪ associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri; ▪ cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n.1/08; ▪ enti privati con personalità giuridica riconosciuta iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex Regolamento Regionale n.2/2001; ▪ enti ecclesiastici con personalità giuridica ex Legge n.222/85; ▪ associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne ex l.r. n.16/92.

RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITI DI INTERVENTO	AZIONI PROGETTUALI	SOGGETTI PROPONENTI
<p>Art. 36, comma 1 Lettera a) l.r. 1/08</p>	<p>Ambito 2 Creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà legata all'accudimento e cura di propri membri fragili o alla presenza di situazioni di conflittualità familiare o ancora alla necessità di conciliare gli impegni professionali e lavorativi con quelli familiari</p>	<p>Il progetto può prevedere una o più delle seguenti azioni orientate alla creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nella gestione quotidiana del carico assistenziale nelle situazioni di fragilità delle persone anziane e/o delle persone con disabilità assistite al domicilio o presso strutture residenziali leggere; ▪ nella gestione delle situazioni di conflittualità familiare determinate da difficoltà nelle relazioni con i figli, in caso di separazioni, perdita del lavoro, perdita di un familiare ecc.; ▪ nella conciliazione tra gli impegni professionali e lavorativi e quelli familiari. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n. 1/08; ▪ organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex l.r. n. 1/08; ▪ associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri; ▪ cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n.1/08; ▪ enti privati con personalità giuridica riconosciuta iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex Regolamento Regionale n.2/2001; ▪ enti ecclesiastici con personalità giuridica ex Legge n.222/85; ▪ associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne ex l.r. n.16/92.
<p>Art. 4 comma 9 lettera d) l.r. 23/99</p>	<p>Ambito 3 Realizzazione di piani di intervento individualizzati rivolti alle donne in difficoltà economica e sociale, dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino</p>	<p>Il progetto deve essere orientato, a realizzare percorsi individualizzati ed integrati con i consultori pubblici e privati accreditati, con gli Enti locali ed anche con l'iniziativa Nas-ko. Gli interventi possono essere mirati in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ consulenza legale; ▪ supporto sociale; ▪ fornitura vestiario per il bambino ecc.; ▪ fornitura beni di prima necessità; ▪ supporto all'inserimento del bambino in asilo nido anche attraverso il raccordo con gli enti locali e i gestori pubblici e/o privati; ▪ iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo della madre anche attraverso opportuni percorsi formativi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cav iscritti nell'elenco regionale istituito con DGR 84/2010; ▪ altri soggetti pubblici o privati che gestiscono i consultori familiari accreditati.

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

4. Riparto ed assegnazione dello stanziamento regionale.

Lo stanziamento regionale pari a € 6.000.000 viene ripartito alle Aziende Sanitarie Locali sulla base del numero di famiglie residenti in Lombardia, così come risulta dalla sottostante tabella.

Cod. A.S.L.	A.S.L.	Riparto su numero famiglie
301	Asl Provincia di Bergamo	629.686,00
302	Asl di Brescia	673.198,00
303	Asl provincia di Como	347.027,00
304	Asl provincia di Cremona	212.731,00
305	Asl provincia di Lecco	195.778,00
306	Asl provincia di Lodi	158.892,00
307	Asl provincia di Mantova	212.051,00
308	Asl di Milano	1.134.568,00
309	Asl provincia di Milano 1	546.524,00
310	Asl provincia di Milano 2	362.299,00
311	Asl provincia di Monza Brianza	492.840,00
312	Asl provincia di Pavia	347.228,00
313	Asl provincia di Sondrio	107.916,00
314	Asl provincia di Varese	518.628,00
315	Asl Vallecamonica-Sebino	60.634,00
Totale	Lombardia	6.000.000,00

La quota assegnata ad ogni ASL deve essere suddivisa tra i tre ambiti d'intervento qui proposti, nelle percentuali sottoriportate:

- realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura dei minori: **50% del totale assegnato;**
- creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà legata all'accudimento e cura di propri membri fragili o alla presenza di situazioni di conflittualità familiare o ancora alla necessità di conciliare gli impegni professionali e lavorativi con quelli familiari: **25% del totale dell'assegnazione;**
- realizzazione di piani di intervento individualizzati rivolti alle donne in difficoltà economica e sociale, dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino: **25% del totale dell'assegnazione.**

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Esaurita una singola graduatoria, le eventuali quote residue dovranno essere ripartite proporzionalmente alle altre due graduatorie fino al completo esaurimento dei fondi.

5. Entità del contributo

Il contributo regionale può essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo tenendo presente che il contributo massimo per progetto non potrà superare i 50.000 €.

Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, sarà erogato l'importo richiesto, sempre nel limite massimo previsto di 50.000 €

6. Inammissibilità

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale le domande che:

- sono presentate al di fuori delle modalità di firma previste al precedente paragrafo 6;
- sono presentate da enti che alla data di presentazione dei progetti alle ASL, non risultino iscritti ai rispettivi registri;
- che prevedono progetti che si configurano come attività commerciale;
- beneficiano di contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore;
- risultano prive dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- prevedono progetti che sviluppano attività non riconducibili ai criteri riportati nel bando (es. l'ambito d'intervento non è tra quelli previsti, le azioni sono diverse da quelle previste, oppure non sono compilate tutte le voci della scheda tecnica ecc);
- prevedono progetti che se presentati sull'ambito 1 o 3 sono privi del parere del Comune/ Comuni/Ambito territoriale;
- presentino progetti in partnership:
 - ✓ in cui l'ente "capofila" non corrisponde all'ente che ha presentato il progetto;
 - ✓ sono privi della formalizzazione del rapporto di partnership/collaborazione o della scrittura privata alternativa alla formalizzazione della partnership;
 - ✓ sono privi della sottoscrizione della partnership da parte dei legali rappresentanti degli enti partner o della scrittura privata alternativa alla formalizzazione della partnership;
 - ✓ la partnership non è accompagnata da messa a disposizione di risorse economiche o di personale o messa a disposizione di attrezzature, locali, arredi ecc.

7. Compiti delle ASL

Le ASL hanno i seguenti compiti:

- a. promuovere sul territorio il coinvolgimento degli Enti che possono partecipare al bando ed informare i soggetti che possono costituire partnership o collaborazioni con gli enti proponenti;
- b. ripartire le risorse assegnate sui tre ambiti di intervento secondo quanto indicato al punto 4) del presente documento;
- c. svolgere l'istruttoria dei progetti attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line con lo scopo di verificarne la corrispondenza ai criteri del bando escludendo le domande prive delle caratteristiche di ammissibilità di cui al punto 7 del presente documento e formulare le motivazioni di esclusione;
- d. istituire formalmente il nucleo tecnico per la valutazione dei progetti ritenuti ammissibili;
- e. redigere i verbali degli esiti dell'istruttoria con le motivazioni di esclusione.
- f. trasmettere a Regione la proposta di graduatoria e l'elenco dei progetti non ammessi per l'approvazione da parte della Regione entro 30 giorni dalla data prevista di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, e modalità per la trasmissione saranno indicate nel bando;
- g. rendere pubbliche le graduatorie e i progetti, a seguito dell'approvazione da parte di Regione Lombardia.

8. Criteri e procedure di valutazione

Il nucleo di valutazione esaminerà i progetti ammessi, attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 53 punti, individuato in base ai criteri sotto indicati e formulerà le graduatorie conseguenti, una per ogni ambito.

E' compito del nucleo redigere il verbale delle valutazioni effettuate.. La scheda di valutazione di ciascun progetto viene compilata su sistema informativo regionale.

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

CRITERI		PUNTEGGIO
1	Iscrizione al registro delle associazioni di solidarietà familiare (<i>Valida solo per ambiti 1 e 2</i>)	0 - 5
	Attivazione partnership con comune/i di residenza destinatari (<i>Valida solo per ambito 3</i>)	
2	Esperienza	0 - 3
3	Coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere	0 - 3
4	Qualità delle risorse umane impiegate nell'ottica della l.r. 23/99	0 - 5
5	Capacità di sussidiarietà e coinvolgimento della "rete istituzionale": - modalità e tempi di partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto; - le precedenti collaborazioni con le istituzioni coinvolte	0 - 5
6	Qualità delle attività descritte	0 - 5
7	Coerenza fra obiettivi e piano operativo	0 - 3
8	Conformità alle linee della l.r. 23/99	0 - 3
9	Efficienza economica: rapporto costi/benefici	0 - 3
10	Progetti in partnership con altri soggetti non profit	0 - 5
11	Progetti in partnership con Enti pubblici	0 - 5
12	Compartecipazione al costo complessivo del progetto da parte delle Amministrazioni Comunali	0 - 5
13	Capacità di promuovere risorse a sostegno del consolidamento del progetto anche successivamente allo start up	0 - 3

9. Competenze della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale

Compete alla D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, l'esame e validazione delle proposte di graduatoria formulate dalle 15 ASL e l'adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive con le relative assegnazioni.

SEZIONE II – Intervento per la sperimentazione di progetti innovativi in materia di welfare aziendale e interaziendale

1.1 Finalità

Nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura è stato individuata, tra gli obiettivi strategici, la necessità di sostenere, incentivare e sviluppo del tema della conciliazione famiglia e lavoro attraverso azioni integrate tra sistema impresa e sistema di welfare locale. La Regione Lombardia, attraverso il presente bando, al fine di facilitare la conciliazione nelle Piccole e Medie Imprese lombarde, intende promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative innovative per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

In particolare, i progetti dovranno essere finalizzati ai seguenti obiettivi specifici:

- Individuare percorsi di welfare aziendale innovativi che possano contribuire alla definizione del nuovo modello di "conciliazione lombarda PMI".
- Favorire lo sviluppo sociale attraverso il welfare aziendale.
- Sostenere sperimentazioni di accordi di secondo livello per l'attivazione di programmi interaziendali volti a promuovere il benessere sociale e familiare.
- Sviluppare modelli di welfare integrati – dove welfare aziendale e welfare territoriale si intreccino e si accrescano reciprocamente – al fine di favorire lo sviluppo sociale e promuovere la conciliazione famiglia – lavoro.

1.2 Soggetti che possono partecipare al bando

Di seguito, si riportano i criteri per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo da parte dei soggetti richiedenti:

- Possono presentare domanda le imprese private in forma singola, associata tramite ATI o in partenariato.
- La partecipazione è ammessa per Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI)
 - ✓ la **piccola impresa** è definita come un'impresa il cui organico sia compreso tra 10 e 49 persone e il cui fatturato non superi 10 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore ai 10 milioni di euro.
 - ✓ la **media impresa** è definita come l'impresa il cui organico sia compreso tra 50 e 249 persone e il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
- Le imprese potranno presentare progetti in partenariato con enti pubblici. Essi potranno partecipare solo in qualità di partner esterno e non come soggetti beneficiari di finanziamento pubblico.
- I servizi di welfare potranno essere gestiti direttamente e/o affidati a soggetti terzi, con particolare attenzione ai soggetti erogatori di servizi presenti sul territorio di riferimento e ai soggetti del terzo settore, nel rispetto della normativa vigente.

1.2.1 Requisiti soggettivi

Le PMI richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio Lombardia territorialmente competente, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle Imprese e in corso di registrazione da parte della competente Camera di Commercio.
- Essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale
- Numero lavoratori registrati nel libro unico con contratto in corso
- Avere sede legale e operativa ubicata sul territorio regionale.
- Possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.

- Non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e in particolare non risultare in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
- Operare nel rispetto della normativa vigente normative, in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomini e donne e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro.
- Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

1.3 Ambiti di intervento

I soggetti di cui al precedente punto 1.2 possono presentare progetti di welfare aziendale innovativi a supporto della conciliazione tra famiglia e lavoratore/lavoratrice.

I progetti dovranno avere durata biennale.

Si supporterà lo sviluppo di percorsi di welfare aziendale contribuendo a programmi integrati di servizi, assistenza e previdenza integrativa a favore dei dipendenti e delle loro famiglie.

Ad esempio:

- Servizi aziendali per l'infanzia.
- Servizi aziendali di supporto all'attività scolastica per i figli dei propri dipendenti (dopo scuola, centri estivi).
- Servizi aziendali per liberare tempo (lavanderia, spesa a domicilio, maggiordomo aziendale).
- Assistenza sanitaria integrativa.
- Fondi pensioni integrativi.
- Servizi assistenziali integrativi (acquisto medicinali, prenotazione visite, copertura dimissioni ospedaliera anziani/ disabili a carico, prima dell'avvio dell'assistenza domiciliare).
- Servizi di trasporto/ accompagnamento.

Ogni singola proposta progettuale dovrà essere articolata prevedendo :

- erogazione di servizi di welfare aziendale.
- adeguamento dei modelli organizzativi aziendali e delle iniziative di semplificazione e facilitazione all'accesso dei servizi e della modernizzazione dell'informazione.
- informazione e formazione per orientare i lavoratori alle diverse soluzioni e forme di previdenza complementare e di supporto dei percorsi di progettazione di welfare aziendale, attraverso gli help desk esistenti ed attivati nell'ambito dei previsti piani di azioni territoriale a favore delle conciliazione famiglia lavoro.

1.3.1 Destinatari

Lavoratrici e lavoratori dipendenti presso le PMI (obbligatoriamente registrati nel libro unico ai sensi del D.L. n.117 del 25 giugno 2008 convertito con modificazione dalla l. n. 133 del 6 agosto 2008).

Sono altresì compresi, alle medesime condizioni, le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione (interinali), nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purchè la natura del rapporto sia compatibile con la durata dell'azione proposta a contributo.

1.4 Riparto e assegnazione dello stanziamento regionale

Lo stanziamento regionale per il presente Bando - anno 2011 - ammonta a complessivi euro 5.000.000,00.

Il fondo sarà ripartito dalla Regione direttamente ai soggetti beneficiari del contributo a seguito della formulazione della graduatoria di merito.

1.5 Entità del contributo

Ai singoli progetti può essere concesso sulla base della graduatoria di merito un contributo a fondo perduto fino a euro 200.000,00.

Il contributo è concesso per un ammontare massimo dell'80% del costo complessivo del progetto.

Il contributo eventualmente concordato non è cumulabile con altri benefici che si configurino come aiuti di Stato conseguenti ad agevolazioni a titolo di de minimis nei tre anni precedenti e il cui importo complessivamente ricevuto nell'ultimo triennio, compreso il presente contributo, non superi la soglia di euro 200.000,00.

1.6 Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi al finanziamento regionali i progetti che:

- Vengono presentati al Protocollo federato della Regione Lombardia prima della data di pubblicazione del bando del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed oltre il 15 ottobre 2011.
- Vengono presentati con modalità diverse da quelle definite nel successivo decreto attuativo.
- Vengono presentati privi della documentazione richiesta relativa ai requisiti soggettivi di cui al punto 1.2.1.
- Non rispettano la modulistica approvata con successivo decreto attuativo.

1.7 Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della graduatoria di merito verrà costituito con successivo decreto attuativo, apposito nucleo di valutazione che provvederà a valutare i progetti ammessi sulla base dei criteri e delle priorità/preferenza di seguito descritti nella specifica tabella:

- **A - Efficacia e coerenza dell'azione:** si valuteranno positivamente tutti quei percorsi che siano presentati sotto il punto di vista della loro efficacia, supportati da una attenta analisi del contesto sociale e del bisogno reale delle persone che beneficeranno dell'azione di sostegno.
- **B - Trasferibilità e sostenibilità dell'azione:** si valuteranno positivamente tutti quei percorsi che dimostrino come si intende sostenere gli interventi nel tempo, sia in virtù delle reti di conciliazione create che della definizione dell'accordo aziendale di secondo livello, e tutti quei percorsi che siano trasferibili anche ad altre realtà produttive.
- **C - Innovatività dell'azione,** si valuteranno positivamente tutti quei percorsi che siano innovativi. L'innovatività è intesa come presenza di elementi particolarmente differenziabili da altri (ad esempio particolare condivisione progettuale con tutti i portatori di interesse, presenza di elementi non sperimentati in precedenza dalle PMI attive nella stessa provincia e/o migliorativi rispetto alle pratiche applicate all'interno del luogo di lavoro , per settore di produzione, per area territoriale).
- **D - Economicità:** si valuteranno positivamente tutti quei percorsi che presentino una descrizione dei costi analitica e che dimostrino l'utilizzo e l'ottimizzazione di risorse interne alle organizzazioni

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

Area e punteggio	Indicatori rispondenza agli obiettivi fissati dal Bando con particolare riferimento ai seguenti sub-indicatori:	Punteggio	Pesi	Note
A - Efficacia e coerenza dell'azione Pti tot 30	- coerenza interna	0 1 2 3 4 5	x 1	L'analisi di coerenza interna consente di verificare l'esistenza di possibili contraddizioni all'interno del sistema degli obiettivi e delle azioni previste dal progetto, in modo particolare la verifica della corrispondenza tra gli obiettivi del progetto e le azioni previste, con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese che nel dimostrare le caratteristiche dei propri lavoratori/lavoratrici pongano particolare attenzione ad azioni ed interventi rivolti ai lavoratori/lavoratrici con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
	- coerenza esterna	0 1 2 3 4 5	x 1	L'analisi di coerenza esterna consente di verificare il grado di coerenza del progetto le finalità al punto 1.1. Con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese che intendono inserire il proprio progetto nel piano di azione territoriale per la conciliazione e ne descrivono tempi e modalità.
	- intensità di concertazione	0 1 2 3 4 5	x 2	La valutazione dell'intensità di concertazione mira a rilevare la fattiva realizzazione di un piano di interventi condivisi al fine di rispondere al meglio a determinati bisogni, con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese che utilizzano o intendono utilizzare la formula del benefit (TUIR ex art. 51 comma 3 e art. 100 detraibilità costi di utilità sociale) nel corso dell'anno fiscale 2012. • Imprese che nel corso del secondo anno di attività prevedono la stipula di accordi sindacali di secondo livello.
	- rispondenza del progetto ai fabbisogni di conciliazione di vita e lavoro delle risorse	0 1 2 3 4 5	x 2	L'analisi della rispondenza del progetto ai reali fabbisogni di conciliazione delle risorse consente di verificare il grado di sovrapponibilità interventi proposti/ necessità rilevate

Area e punteggio	Indicatori rispondenza agli obiettivi fissati dal Bando con particolare riferimento ai seguenti sub-indicatori:	Punteggio	Pesi	Note
B- Trasferibilità e sostenibilità dell'azione Pti tot 30	- integrazione tra le azioni e continuità nel tempo	0 1 2 3 4 5	x 3	L'analisi dell'integrazione tra le azioni proposte nel piano e la loro continuità nel tempo mira a rilevare la sostenibilità temporale del progetto
	- grado di integrazione con la realtà territoriale	0 1 2 3 4 5	x 3	L'analisi del grado di integrazione con la realtà territoriale mira a rilevare la potenziale trasferibilità del progetto. Con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese che dimostrano di fa parte delle reti territoriali previste dalla dgr 381 / 2010.
C- Innovatività dell'azione Pti tot 20	- presenza di elementi innovativi	0 1 2 3 4 5	x 2	L'attestazione della presenza di elementi innovativi è finalizzata a rilevare la capacità di innovare della PMI. Con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • le "nuove reti di impresa": più PMI per l'acquisto di medesimo servizi.
	- chiarezza nell'elaborazione progettuale	0 1 2 3 4 5	x 2	
D- Economicità Pti tot 20	- evidenze di ottimizzazione e saving	0 1 2 3 4 5	x 2	
	- descrizione analitica del preventivo finanziario	0 1 2 3 4 5	x 2	

1.8 Competenze della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

Compete alla D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale l'adozione del provvedimento di costituzione del nucleo di valutazione di cui al precedente punto 1.7. nonché del provvedimento di approvazione della graduatoria con le relative assegnazioni di contributo.

Allegato C

Schema di convenzione per la realizzazione dei progetti ai sensi dell'art. 4 commi 2 lett. g) e 9 lett. d) l.r. 23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art. 36, comma 1, lett. a) l.r. 1/08 "Testo unico delle leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di _____, negli uffici della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, della Regione Lombardia, siti in Milano, Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1;

TRA

Direzione Generale Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, c.f. 80050050154, P:IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale Dr. Roberto Albonetti, domiciliato per la carica in Milano, Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1

e

(ente titolare del progetto) _____, avente sede legale in _____
partita IVA o CF n. _____ nella persona del suo legale
rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente in
via _____ a _____

e

L'Azienda Sanitaria Locale _____, Partita IVA/C.F. _____, nella persona del Direttore Sociale delegato con delibera _____ alla sottoscrizione della presente convenzione che svolgerà per tutta la durata del progetto i compiti indicati nel successivo art.3 per conto della Regione

PREMESSO

- che con D.G.R. n. _____ del ____2011 sono state approvate le Modalità operative per la predisposizione del bando di cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera d) l.r. n.23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art.36, comma 1, lettera a) l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- che la succitata DGR ha assegnato alle A.S.L. competenti per territorio lo stanziamento regionale destinato alla realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- che con d.d.g. n. _____ del _____2011 è stato approvato il Bando regionale di cofinanziamento di progetti ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera d) l.r. n.23/99 "Politiche regionali per la famiglia" e dell'art.36, comma 1, lettera a) l.r. n.1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- che con d.d.g. n. _____ del _____2011 sono state approvate le graduatorie dei progetti;
- che tra i progetti ammessi a contributo risulta quello proposto dall'ente: _____
_____ con titolo: _____
_____ a cui è stato assegnato un contributo per la realizzazione del progetto di € _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1
Oggetto**

L'Ente _____, d'ora in poi denominato Ente titolare, si impegna a realizzare il progetto di seguito indicato:

N. progetto: _____

Titolo: " _____ "

Durata mesi: _____ secondo quanto dichiarato nella formulazione del progetto.

Contributo assegnato per la realizzazione del progetto, accettato dall'Ente titolare con nota n. _____ del _____ pari a € _____

Art. 2**Impegni e Adempimenti dell'ente titolare del progetto**

L'ente titolare del progetto dovrà consegnare all'A.S.L. - Direzione Sociale:

- la comunicazione di avvio del progetto entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione;
- i documenti riguardanti la formalizzazione della partnership e/o della rete, qualora non ancora presentati, all'atto della firma della presente convenzione;
- trasmettere relazione finale (entro 30 giorni dalla scadenza di realizzazione del progetto) corredata della documentazione contabile secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Il mancato avvio del progetto entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione, comporterà, previa opportuna verifica da parte dell'A.S.L., la sospensione della convenzione e la decadenza dal contributo.

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti del progetto approvato.

Ogni eventuale variazione a quanto dichiarato nella scheda progettuale che dovesse rendersi necessaria, per cause sopravvenute, dovrà essere comunicata per iscritto alla A.S.L, pena mancato riconoscimento al momento della liquidazione del contributo.

Art. 3**Impegni e Adempimenti dell'ASL**

L'ASL si impegna a :

- o verificare che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti della scheda progettuale;
- o formulare parere tecnico su eventuali modifiche richieste dall'Ente titolare del progetto che necessitino di essere autorizzate e darne comunicazione a Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- o comunicare a Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, l'eventuale mancato avvio del progetto entro i termini indicati, ai fini della sospensione della convenzione e dell'avvio del procedimento di decadenza dell'ente titolare dal contributo;
- o effettuare il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste;
- o trasmettere all'Ente lo schema per la rendicontazione dei costi del progetto;
- o valutare la relazione finale trasmessa dall'ente beneficiario del contributo richiedendo, se ritenuto necessario a meglio valutare gli esiti di alcune fasi progettuali, le opportune integrazioni o correzioni;
- o esaminare la rendicontazione contabile finale, valutando l'ammissibilità delle spese al fine dell'erogazione dei contributi dovuti;
- o erogare il contributo all'ente titolare del progetto secondo le modalità di cui al successivo art.8.

Il contributo verrà liquidato totalmente se i giustificativi di spesa ritenuti ammissibili a seguito della valutazione della documentazione contabile risulteranno pari al costo complessivo del progetto evidenziato nella scheda budget, o parzialmente ridotto in ragione delle inferiori spese risultanti ammissibili.

Art. 4**Impegni e Adempimenti della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale**

- Approvare eventuali variazioni al progetto rispetto a quanto dichiarato nella scheda progettuale a seguito di parere espresso dall'A.S.L. competente.
- Dichiarare la decadenza dell'ente titolare dal contributo per il mancato avvio del progetto entro i termini indicati.
- Trasmettere alla A.S.L. uno schema per la rendicontazione dei costi del progetto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5**Dichiarazione**

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione della presente convenzione il gestore dichiara sotto la propria responsabilità:

- ◆ di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

- delle vigenti disposizioni antimafia e in merito a procedimenti penali pendenti e/o condanne penali riportate e rilascia, se soggetto privato, apposita autocertificazione;
- ◆ che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato nel progetto;
 - ◆ di non percepire contributi od altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse azioni previste nel progetto di cui alla presente convenzione, ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici alla realizzazione del progetto;
 - ◆ che l'intervento sarà realizzato nel territorio dell'A.S.L. previsto nel progetto.

Art. 6 **Referente progetto**

L'ente titolare del progetto ovvero beneficiario del contributo individua quale responsabile dell'attuazione del progetto il/la Sig./Sig.ra _____ coerentemente con quanto indicato nella Scheda Tecnica di presentazione del progetto.

Art. 7 **Debito informativo**

L'ente titolare del progetto si impegna inoltre:

- o a collaborare con l'A.S.L. - Direzione Sociale che effettuerà il monitoraggio del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dall'A.S.L.;
- o a trasmettere all'A.S.L. - Direzione Sociale la relazione finale corredata dalla documentazione contabile necessaria a giustificare i costi sostenuti, entro le scadenze prescritte. La relazione conclusiva dovrà evidenziare l'attività realizzata, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti;
- o a trasmettere all'A.S.L. - Direzione Sociale, unitamente alla relazione finale tutti i giustificativi delle spese sostenute, coerenti e congrui alle voci di spesa ritenute ammissibili. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in copia conforme all'originale, debitamente quietanzati e riferiti al progetto oggetto del contributo. Inoltre sarà necessaria una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente titolare che indichi la sede dove sono depositati gli originali dei giustificativi di spesa e delle quietanze.

Eventuali compensazioni tra le singole voci di spesa devono essere preventivamente autorizzate dall'A.S.L..

In caso di inadempimento, totale o parziale, del debito informativo l'Ente titolare del progetto verrà sollecitato per iscritto ad adempiere entro 30 gg.. Trascorso invano tale termine, verrà sospesa l'erogazione del contributo previsto nella presente convenzione.

Art. 8 **Modalità erogazione contributi**

L'A.S.L. si impegna a erogare all'ente titolare per la realizzazione del progetto il contributo per un importo massimo pari a € _____.

L'erogazione del contributo sarà effettuata dall'A.S.L. su richiesta specifica del soggetto beneficiario, sottoscritta dal rappresentante legale medesimo, secondo le seguenti modalità:

- ◆ 50% entro gg 10 dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- ◆ saldo pari al restante 50% entro gg 60 dalla conclusione del progetto previa presentazione:
 - o relazione dettagliata che evidenzi l'attività realizzata, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti;
 - o rendicontazione relativa al costo complessivo del progetto comprensivo dei cofinanziamenti propri e dei partner del progetto, corredata dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

L'entità complessiva del contributo non potrà essere superiore all'importo massimo assegnato e sarà pari all'importo che verrà determinato dall'A.S.L. a seguito dell'approvazione del rendiconto finale.

Il gestore sarà tenuto al rimborso dei pagamenti effettuati dall'A.S.L., di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza documentale probatoria.

Le eventuali risorse non utilizzate dovranno essere restituite.

Art. 9

Uso del Marchio di Regione Lombardia

Sul materiale informativo e di comunicazione (ad esempio locandine, brochures, leaflet, manifesti, pubblicazioni) che segue la proposta progettuale deve essere apposto il marchio di Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, previa richiesta e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'A.S.L.. Le caratteristiche grafico-editoriali per l'utilizzo del marchio si trovano sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it.

Inoltre, nel caso di iniziative formative e informative (ad esempio seminari, convegni, workshop, conferenze) l'ente titolare del progetto dovrà dare opportuna comunicazione alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e all'A.S.L. (ufficio _____) inviando anticipatamente il programma dell'evento.

Art.10

Durata del progetto

L'attività relativa al progetto deve essere conclusa entro 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

La Regione si riserva di concedere possibilità di proroga dei termini di ultimazione del progetto per oggettiva motivazione per un periodo non superiore ai tre mesi, a seguito di richiesta dell'ente titolare del progetto alla A.S.L. territorialmente competente e di espressione di parere della stessa A.S.L. da comunicare alla Regione.

Art. 11

Risoluzione

Regione Lombardia, d'intesa con l'A.S.L. competente per territorio, si riserva la facoltà, di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inattività dell'ente titolare ovvero di gravi inadempimenti o violazione degli obblighi contrattuali non eliminati a seguito di diffida formale.

Art.12

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art.13

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Milano.

Art.14

Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari dei quali uno è conservato presso la Giunta Regionale - Direzione Generale Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale-, uno presso (Ente titolare progetto), uno presso l'A.S.L. e la quarta copia presso la Giunta Regionale - Struttura Contratti. La quarta copia varrà per la registrazione in caso d'uso, le cui spese graveranno sulla parte richiedente.

Art.15

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 l'Ente contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente titolare

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

Il soggetto contraente:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'ambito del progetto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 (n.b.: che deve essere consegnato formalmente al contraente) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente progetto.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati.
5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale della Direzione
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale

Roberto Albonetti

Per l'ENTE titolare del progetto
Il rappresentante legale
(_____)

per l'A.S.L. _____
Il Direttore Sociale
(_____)

_____ . _____

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2011

1. PREMESSA

Come già stabilito nella d.g.r. n. 8551/2008 relativa alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona per la nuova triennalità **2009-2011**, anche per il 2011 si conferma l'obiettivo di un "sistema di budget unitario" in cui le varie risorse concorrano alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona, che risulta quindi alimentato da risorse derivanti da più canali:

- le **risorse autonome** dei Comuni;
- le **risorse del Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4)** erogate agli enti gestori, pubblici e privati, situati nell'ambito distrettuale e destinate al cofinanziamento dei servizi e interventi afferenti alle aree Minori, Disabili, Anziani e di integrazione lavorativa;
- le **risorse**, a carattere aggiuntivo, del **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.)**;
- le **risorse del Fondo per le non autosufficienze**, finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza;
- **eventuali altre risorse** (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.).

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l'assegnazione delle risorse per ambito distrettuale e comporta, da parte dell'assemblea distrettuale dei Sindaci la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvata, coerentemente agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona, fermo restando l'osservanza delle seguenti indicazioni regionali:

- o utilizzo del F.N.P.S. prioritariamente per titoli sociali, sviluppo di servizi, finanziamento progetti derivanti dalle leggi di settore, funzionamento Ufficio di piano;
- o utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il sostegno delle Unità d'Offerta, servizi /interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richieste, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.

2. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2011

Le risorse del Fondo Sociale Regionale, unitamente alle altre risorse sopra indicate, costituiscono il budget di risorse disponibili per l'anno 2011 per la realizzazione della rete integrata delle unità d'offerta sociali.

L'unitarietà del budget va riferita **all'unitarietà di scopi** rispetto ad un programma di obiettivi e interventi definiti all'interno di una programmazione associata, nell'ambito dell'autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e regionale.

In tale direzione il meccanismo di assegnazione regionale riguardante il Fondo Nazionale e il Fondo Regionale tenderà a definirsi sempre più in termini di "unitarietà" e quindi di "volume complessivo delle risorse disponibili", sino al pervenire progressivamente ad una assegnazione per quota capitolaria.

Con d.g.r. n. 2222/06 sono stati definiti criteri di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitolaria in modo graduale al fine di pervenire con l'anno 2008 ad una assegnazione per 25% su base storica e per il 75% su base capitolaria.

Tuttavia, come avvenuto per gli scorsi anni ed anche in considerazione del progressivo ridursi delle risorse derivanti dal FNPS, per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2011, su indicazione di ANCI Lombardia con nota prot. G1.2011.0008837 del 14 luglio 2011, si è ritenuto opportuno mantenere il criterio di assegnazione 50% su base storica 50% su base capitolaria.

Resta ovviamente valido, come per gli anni precedenti, l'utilizzo del FNPS, per garantire l'avvio dei servizi di nuova attivazione.

Tabella 1

**RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2011
ASSEGNAZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE**

Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2011 (criteri 50% storico-50% quota cap.)
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO ALTO SEBINO	208.009,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI ALBINO	789.071,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI BERGAMO	1.277.242,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI DALMINE	874.074,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI GRUMELLO	287.998,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	521.374,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI SERIATE	461.812,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI TREVIGLIO	712.786,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	758.653,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	163.384,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE BREMBANA	282.896,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	367.023,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALME'	337.401,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	316.166,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	777.249,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	361.006,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	431.579,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA EST	536.476,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA OVEST	619.239,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO DI BRESCIA	2.008.219,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO DI GARDA -SALO'	839.769,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO MONTE ORFANO	395.220,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO OGLIO OVEST	668.520,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO SEBINO	358.232,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO VALLE SABBIA	495.197,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO VALLE TROMPIA	809.225,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	10.929,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI CANTU'	578.335,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI COMO	1.042.359,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI DONGO	119.091,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI ERBA	463.608,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	323.083,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI MENAGGIO	218.655,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	568.979,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO LOMAZZO - FINO MORNASCO	616.876,00
304	ASL DI CREMONA	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	324.127,00
304	ASL DI CREMONA	DISTRETTO DI CREMA	1.077.252,00
304	ASL DI CREMONA	DISTRETTO DI CREMONA	1.249.678,00
305	ASL DI LECCO	DISTRETTO DI BELLANO	312.195,00
305	ASL DI LECCO	DISTRETTO DI LECCO	1.173.159,00
305	ASL DI LECCO	DISTRETTO DI MERATE	746.039,00
306	ASL DI LODI	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO-LODI-SANT'ANGELO LODIGIANO	1.539.496,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI ASOLA	326.965,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	441.445,00

Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2011 (criteri 50% storico-50% quota cap.)
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI MANTOVA	1.218.821,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI OSTIGLIA	442.717,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI SUZZARA	414.046,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI VIADANA	358.422,00
308	ASL DI MILANO	DISTRETTO COMUNE DI MILANO	10.358.681,00
308	ASL DI MILANO	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	1.088.939,00
308	ASL DI MILANO	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	1.000.622,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	533.254,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	455.313,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI CORSICO	827.266,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	1.276.056,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI LEGNANO	1.280.150,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI MAGENTA	781.675,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI RHO	1.181.708,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO BINASCO - AREA 6	323.213,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AREA 4	761.435,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE - AREA 2	779.426,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO DI TREZZO SULL'ADDA	371.745,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO MELZO - AREA 5	557.824,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO PAULLO - AREA 1	325.883,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO PIOLTELLO - AREA 3	581.084,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO ROZZANO - AREA 7	501.778,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	1.024.425,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI DESIO	1.276.204,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI MONZA	1.402.116,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI SEREGNO	1.020.956,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI VIMERCATE	1.174.096,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI BRONI	303.084,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI CASTEGGIO	196.207,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI CERTOSA	410.572,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI CORTE OLONA	264.696,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI GARLASCO	334.167,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI MORTARA	286.672,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI PAVIA	845.474,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI VIGEVANO	632.283,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI VOGHERA	422.565,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI BORMIO	199.703,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	189.228,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI MORBEGNO	306.757,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI SONDRIO	418.400,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI TIRANO	229.917,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI ARCISATE	326.572,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI AZZATE	246.448,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	706.911,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI CASTELLANZA	482.327,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI GALLARATE	836.209,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI LAVENO CITTIGLIO	369.765,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI LUINO	361.961,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI SARONNO	659.595,00

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2011 (criteri 50% storico-50% quota cap.)
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	270.312,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	537.189,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI TRADATE	322.952,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI VARESE	901.116,00
315	ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO	DISTRETTO VALLECAMONICA	830.972,00
			70.000.000,00

3. CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI

3.1 Gli ambiti distrettuali, con approvazione dell'assemblea dei sindaci, definiranno i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di servizio e procederanno, dopo l'esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare ai gestori i finanziamenti derivanti dall'applicazione dei criteri determinati:

1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l'anno in corso;
2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell'anno **2010**;
3. la rendicontazione viene presentata, al programmatore locale, dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici già forniti dalla Regione.

Gli ambiti distrettuali, come già fatto negli anni precedenti, assumeranno modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento delle Unità d'Offerta, degli interventi e servizi sociali nonché una partecipazione attiva dei gestori e delle rappresentanze sociali.

Si sottolinea che per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, assegnato con il presente provvedimento, le Unità d'Offerta già individuate dalla Giunta Regionale, dovranno essere in regolare esercizio (in possesso o dell'autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività oppure, ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al comune sede dell'unità d'offerta la Comunicazione Preventiva per l'esercizio).

Nella logica di utilizzo progressivo del volume complessivo delle risorse assegnate, come precedentemente detto, il sostegno alle unità d'offerta sociale, potrà essere garantito oltre che attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale, anche attingendo a risorse del FNPS, nel rispetto delle priorità definite nella programmazione zonale e del conseguimento degli obiettivi definiti per il triennio 2009-2011, e, per quanto concerne l'area anziani e disabili anche con il Fondo per le non autosufficienze.

4. PRIORITÀ E AREE D'INTERVENTO

Il PRS della IX legislatura, nonché alcuni specifici obiettivi di programmazione e riordino della rete sociale e sociosanitaria contenuti nel PSSR 2010 - 2014 mettono al centro delle politiche di welfare, **la persona e la famiglia**, nella prospettiva di garantire interventi appropriati e flessibili, anche mediante una rete di servizi ed interventi in grado di valorizzare l'articolazione delle Unità d'Offerta Sociali a sostegno della domiciliarità.:

4.1 Area della non autosufficienza e della disabilità

In tal senso, anche in attuazione delle azioni previste dal Piano regionale per le persone con disabilità (DGR 15 dicembre 2010, n.983) una particolare attenzione va alle persone con disabilità che da sempre

richiedono un impegno assistenziale gravoso sia per intensità delle prestazioni, sia per la durata delle stesse, sia per l'onere economico spesso solo a carico della famiglia.

Pertanto, per consentire una concreta permanenza della persona con disabilità non solo al proprio domicilio, ma anche nel proprio contesto abituale di vita, si ritiene **opportuna e prioritaria** la destinazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale alle di unità d'offerta di:

- o residenzialità leggera di tipo Comunitario, presso le quali le persone hanno scelto il proprio domicilio (Comunità Alloggio e Comunità Alloggio Sociosanitarie)
- o semiresidenzialità ove la persona svolge le attività di natura socio educativa e ricreativa indispensabili per una concreta abilitazione e potenziamento delle capacità residue (Centro Socio Educativo - Servizio Formazione Autonomia)
- o assistenza domiciliare (SADH)

4.2 Al fine di una presa in carico globale dell'intervento a favore delle persone che presentano bisogni complessi saranno da ritenere prioritari anche quei servizi che, raccordandosi con le azioni messe in campo in attuazione della DGR 18 maggio 2011, n.1746, realizzino concretamente Piani Assistenziali individualizzati integrati.

4.3 Dopo aver privilegiato il sostegno economico a favore dei sopra indicati servizi, le risorse del Fondo Sociale Regionale potranno essere indirizzate a sostegno delle altre Unità d'Offerta della rete sociale regionale che qui brevemente si richiamano:

AREA MINORI

- Affidi
- Assistenza Domiciliare Minori
- Servizi residenziali per i minori: Comunità educative (che come noto ricomprendono anche le comunità mamma-bambino ed i centri di pronto intervento), Comunità familiari e Alloggi per l'autonomia
- Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia)
- Servizi diurni per i minori (Centri Ricreativi Diurni e Centri di Aggregazione Giovanile)

AREA ANZIANI

- Assistenza domiciliare
- Alloggio Protetto per Anziani

Servizi delegati

Si ribadisce che, per quanto riguarda le unità d'offerta gestite dalle A.S.L. su delega dei Comuni, le modalità di erogazione delle quote di contributo da Fondo Sociale Regionale dovute per tali servizi, devono essere preventivamente concordate dagli ambiti distrettuali con l'A.S.L. territorialmente competente.

5. DEBITO INFORMATIVO

Il debito informativo per l'anno 2011 è costituito da :

1. **schede analitiche e schede di sintesi debitamente compilate**
2. **allegato 5(affidi)**
3. **Piano di assegnazione dei contributi**

Tutto quanto costituisce debito informativo che dovrà essere trasmesso dagli ambiti territoriali alla ASL territorialmente competente.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 RUOLO DEGLI AMBITI DISTRETTUALI E DEL COMUNE DI MILANO

Le Assemblee distrettuali dei Sindaci ed il Comune di Milano, dovranno definire ed approvare secondo le rispettive regolamentazioni:

- i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale;
- il piano di assegnazione dei contributi, comprendente le schede di sintesi debitamente compilate, nonché i criteri di assegnazione e le motivazioni dell'eventuale esclusione dai contributi, riportante anche gli enti esclusi.

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali ed il Comune di Milano provvederanno a:

- definire la data termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei gestori pubblici e privati di servizi e interventi sociali;
- informare di tale termine gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti nell'anno 2009 e dare adeguata pubblicizzazione per l'eventuale presentazione di domanda da parte di nuovi soggetti;
- ricevere le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2009 (allegati 2), da parte degli enti gestori ed effettuare tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano delle assegnazioni dei contributi;
- stabilire la quota di anticipazione di contributo che sarà erogata, dopo il ricevimento dell'anticipazione da parte dell'A.S.L., agli enti gestori di servizi consolidati, a seguito di presentazione della domanda di contributo corredata dalla rendicontazione dell'anno 2009;
- erogare il saldo del contributo concesso all'ente gestore a seguito dell'approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi e del ricevimento delle risorse da parte dell'ASL.

6.2 RUOLO DELL'A.S.L.

Come precedentemente detto, alle ASL dal corrente anno viene assegnato, come già per i Piani di Zona, il ruolo di validazione dei piani di assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale e del debito informativo.

Le A.S.L. provvederanno pertanto:

- a trasmettere agli ambiti territoriali, al ricevimento da parte della Regione, le schede di sintesi che costituiscono il debito informativo;
- a verificarne la coerenza dei piani di riparto delle assegnazioni, loro trasmesse dagli ambiti territoriali, con le presenti indicazioni regionali;
- a verificare la correttezza delle schede di sintesi e la presenza degli allegati 2 delle comunità utenza mista, se presenti nel piano di riparto dell'ambito;
- a richiedere agli ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.,
- a validare il piano e le schede di sintesi e a trasmetterle alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale nei tempi stabiliti dal presente atto.

L'A.S.L. provvederà inoltre ad erogare agli Ambiti territoriali:

1. **l'80%** dell'assegnazione spettante al ricevimento delle quote ripartite dalla Regione;
2. **il 20%** a saldo solo ad assolvimento del debito informativo (comprensivo di tutti gli allegati previsti nonché dei criteri e modalità di riparto adottati) ed a seguito di verifica e validazione dei Piani di assegnazione da parte della ASL Territorialmente competente.
3. a dare comunicazione alla D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale dell'avvenuta liquidazione agli ambiti distrettuali dell'acconto (80% dell'assegnazione) e del saldo (20%), con le modalità che saranno successivamente comunicate.

7. SCADENZE

30 settembre 2011: trasmissione da parte degli ambiti distrettuali del piano di assegnazione dei contributi e di tutto quanto costituisce debito informativo alla Direzione Generale dell'A.S.L. competente per territorio.

31 ottobre 2011: trasmissione, da parte delle ASL, dei piani di assegnazione dei contributi e di tutto quanto costituisce debito informativo, validati dalle ASL medesime, alla Direzione Generale Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione.

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2058
Comune di Bergamo (BG) - Decentramento di una sede farmaceutica

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Comune di Bergamo, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 26 maggio 2010, ha inoltrato alla Direzione Generale Sanità un'istanza volta alla definizione di una zona di decentramento di una farmacia in una zona periferica (località Trucca), zona così delimitata:

Incrocio di via M. L. King con Ferrovia per Lecco - via M. L. King (lato ovest) fino ad incrocio con via F. Galmozzi - via F. Galmozzi (lato sud) fino a diramazione verso sud-ovest di via F. Galmozzi (ambo i lati) e direttrice della via fino ad incrociare via A. Cavalli - via A. Cavalli (lato sud) - via Sant' Ambrogio (lato sud) fino a via C. Cantù - direttrice verso sud-ovest di via C. Cantù fino ad incrociare via per Curnasco - via per Curnasco (lato nord) fino a diramazione verso sud-ovest di via per Curnasco (lato ovest) - diramazione di via per Curnasco fino ad incrociare la Circonvallazione Pompiniario - Circonvallazione Pompiniario (lato nord) fino a confini comunali con Treviolo - confine comunale fino ad incrocio con Ferrovia per Lecco - Ferrovia per Lecco (lato sud) fino ad incrocio con Via M.L. King;

Richiamata la d.g.r. n. 42303 del 31 marzo 1999, «*Revisione della Pianta Organica del Comune di Bergamo*» che prevede che la Pianta Organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Bergamo sia costituita da 33 sedi farmaceutiche;

Rilevato che la proposta comunale è pervenuta a seguito di istanza (nota n. 19364 del 17 giugno 2009) di decentramento della sede n. 24, titolare della farmacia esterna all'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti», che è in procinto di trasferirsi in località Trucca, e che sottolinea l'utilità e la rilevanza sociale di una farmacia esterna ospedaliera, per poter soddisfare le esigenze dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni ospedaliere, nonché dei numerosi dipendenti dell'Ospedale stesso;

Visto che l'ASL della Provincia di Bergamo (con provvedimento n. 522 del 10/2010) ha espresso parere favorevole alla proposta comunale, così come formulata dalla sopracitata delibera;

Rilevato che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo (con nota prot. 201001000 del 14 settembre 2010) ha formulato parere non favorevole in merito alla citata istanza di decentramento rilevando, tra l'altro, che: «*l'ipotizzato trasferimento della farmacia esterna all'ospedale andrebbe ad accrescere la popolazione da essa assistita di soli 211 abitanti*», considerando però le necessità manifestate dall'Azienda Ospedaliera, potrebbe riconsiderare la richiesta di decentramento ove fossero variati i confini e propone una diversa delimitazione della zona, così specificata: Via Martin Luther King, Via D'Acquisto, V.le Corpo Italiano fino a Via Broseta, tratto di Via Broseta lato sud da V.le Corpo Italiano e fino a incrocio con via Polaresco, via del Polaresco (lato sud), confini comunali con comuni di Curno e Treviolo e fino alla rotonda della circonvallazione Pompiniario con via per Curnasco e via Martin Luther King;

Viste le controdeduzioni del Comune che, con nota del 10 febbraio 2011, conferma la proposta presentata rilevando che:

- il decentramento proposto è nato dall'esigenza di poter mantenere l'assistenza farmaceutica sinora garantita agli utenti che afferiscono alla struttura ospedaliera;

- la delimitazione così come proposta dall'Amministrazione comunale è stata effettuata individuando una nuova e specifica area che comprendesse insediamenti abitativi costituenti una zona omogenea all'interno della quale fossero facilitati gli accessi e la mobilità dei cittadini;

- la proposta alternativa formulata dall'Ordine dei Farmacisti prevede una delimitazione territoriale che verrebbe tagliata in due da infrastrutture esistenti quali la linea ferroviaria Bergamo-Lecco e la via Briantea, che in alcuni punti presenta quattro corsie di marcia con i conseguenti significativi flussi veicolari;

Considerato che:

- Il criterio demografico relativo al numero delle farmacie è da riferirsi ad una valutazione complessiva della popolazione residente: non attribuisce ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti ma indica il rapporto numerico riguardo alla popolazione complessiva del Comune, per l'ovvia considerazione che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico;

- che l'istituzione di una sede di decentramento è volta ad assicurare la migliore accessibilità possibile alla popolazione, mediante una migliore distribuzione delle farmacie del territorio;

- il trasferimento in una località periferica di una grossa Azienda ospedaliera, che peraltro già fornisce assistenza farmaceutica agli utenti che afferiscono alla medesima, comporta un cambiamento nell'affluenza di cittadini prevista in tale zona, indipendentemente dalla numerosità della popolazione residente;

- a seguito di tale decentramento, in occasione della redistribuzione del territorio della sede che verrà decentrata, potrà essere rivista l'intera distribuzione delle sedi farmaceutiche del Comune di Bergamo, al fine di ottimizzare l'accessibilità al servizio di tutta la popolazione;

Rilevato pertanto che esistono tutti i presupposti di opportunità per l'istituzione di una sede di decentramento nel Comune di Bergamo;

Valutata la richiesta di decentramento presentata dal Comune di Bergamo, alla luce dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto di accogliere l'istanza per l'istituzione di una zona di decentramento avanzata dal Comune di Bergamo così come proposta nella delibera n. 204 del 26 maggio 2010;

Considerata la necessità di assegnare la zona di decentramento mediante valutazione comparativa delle farmacie che aspirano al trasferimento medesimo, così come previsto dalla DGR n. 4646 del 4 maggio 2007, avente ad oggetto «*Criteri di valutazione delle domande dei titolari di farmacie dirette ad ottenere il trasferimento della farmacia in zone di nuovo insediamento abitativo, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge 8 novembre 1991 n. 362 «Norme di riordino del settore farmaceutico*»;

Ritenuto di demandare al Dirigente dell'U.O. Governo dei Servizi Territoriali e politiche di appropriatezza e controllo della D.G. Sanità la predisposizione del bando per la valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacia di Bergamo che aspirano al trasferimento dell'esercizio nella zona innanzi precisata;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Valutate e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono interamente riportate:

1) Di accogliere l'istanza, avanzata dal Comune di Bergamo, volta al decentramento di una farmacia nella zona periferica Trucca;

2) Di precisare che la zona periferica di nuovo insediamento abitativo è identificata dai seguenti confini:

Incrocio di via M. L. King con Ferrovia per Lecco - via M. L. King (lato ovest) fino ad incrocio con via F. Galmozzi - via F. Galmozzi (lato sud) fino a diramazione verso sud-ovest di via F. Galmozzi (ambo i lati) e direttrice della via fino ad incrociare via A. Cavalli - via A. Cavalli (lato sud) - via Sant' Ambrogio (lato sud) fino a via C. Cantù - direttrice verso sud-ovest di via C. Cantù fino ad incrociare via per Curnasco - via per Curnasco (lato nord) fino a diramazione verso sud-ovest di via per Curnasco (lato ovest) - diramazione di via per Curnasco fino ad incrociare la Circonvallazione Pompiniario - Circonvallazione Pompiniario (lato nord) fino a confini comunali con Treviolo - confine comunale fino ad incrocio con Ferrovia per Lecco - Ferrovia per Lecco (lato sud) fino ad incrocio con Via M.L. King.

3) Di demandare al Dirigente dell'U.O. Governo dei Servizi Territoriali e politiche di appropriatezza e controllo della D.G. Sanità la predisposizione del bando per la valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacia di Bergamo che aspirano al trasferimento dell'esercizio nella zona innanzi precisata.

4) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 01 agosto 2011

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2060
Comune di Colico (LC) - Riassorbimento della sede farmaceutica
n.2, istituita ex art. 104, in base al criterio demografico

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Colico, con lettera prot. 646 del 13 gennaio 2011, ha inoltrato richiesta di riassorbimento della sede n. 2 al criterio della popolazione stabilito dall'art. 1 l. 475/68;

Richiamata la d.g.r. n. 13017 del 16 maggio 2003 che prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Colico sia costituita da due sedi farmaceutiche, di cui una istituita sulla base del criterio demografico e una ex art. 104 del r.d. n. 1265/1934 (criterio della distanza), ubicata nella frazione Laghetto;

Preso atto che il Comune di Colico alla data del 31 dicembre 2010 annoverava una popolazione residente di 7.561 abitanti, come risulta dalla documentazione inviata dal Sindaco;

Rilevata l'opportunità, ai fini di una migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, di riassorbire la sede n. 2 nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;

Preso atto che:

- L'Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecco (con atto n. 201100854 del 31 maggio 2011);

- l'ASL della provincia di Lecco (con atto n.309 del 29 giugno 2011);

hanno espresso parere favorevole in merito al riassorbimento;

Ritenuto che esistano i presupposti giuridici e di fatto per il riassorbimento della sede n. 2 nel numero di sedi stabilito con il criterio della popolazione;

Stabilito pertanto che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Colico sia costituita da due sedi secondo il criterio della popolazione, così delimitate:

Sede n. 1 (istituita e funzionante, privata):

Territorio comunale ad esclusione della frazione Laghetto;

Sede n. 2 (istituita e funzionante, privata):

Frazione Laghetto e comprensiva dei limiti territoriali di detta frazione;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- il r.d. n. 1265/34 e s.m.i.;

- la l. n. 475/68 e s.m.i.;

- la l. n. 362/91 e s.m.i.;

- la l.r. 33/09 e s.m.i.;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere al riassorbimento della sede farmaceutica n. 2 nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al criterio demografico;

2. di stabilire che le due sedi farmaceutiche del Comune di Colico (LC) abbiano la seguente delimitazione territoriale:

Sede n. 1 (istituita e funzionante, privata):

Territorio comunale ad esclusione della frazione Laghetto;

Sede n. 2 (istituita e funzionante, privata):

Frazione Laghetto e comprensiva dei limiti territoriali di detta frazione;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2073
Ulteriori determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. IX / 2027 del 20 luglio 2011 ad oggetto «Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria - (di concerto con l'Assessore Bresciani)»;

Ritenuto di confermare tutte le premesse, le valutazioni e le motivazioni in essa contenute e di confermare quindi, sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta, di introdurre, per i cittadini non esenti, una quota fissa di ricetta, aggiuntiva al ticket già oggi corrisposto in forza della normativa vigente, che sia pari al 30% del valore del limite inferiore di ciascuna delle classi di valore, escludendo la quota fissa per ricetta di valore inferiore ai 5,01 euro, così come risulta dalla tabella seguente:

<i>fascia valore ricetta in euro</i>	<i>quota in euro fissa per ricetta non esente</i>
fino 5 0	0
da 5,01 a 10	1,50
da 10,01 a 15	3,00
da 15,01 a 20	4,50
da 20,01 a 25	6,00
da 25,01 a 30	7,50
da 30,01 a 36	9,00
da 36,01 a 41	10,80
da 41,01 a 46	12,30
da 46,01 a 51	13,80
da 51,01 a 56	15,30
da 56,01 a 65	16,80
da 65,01 a 76	19,50
da 76,01 a 85	22,80
da 85,01 a 100	25,50
oltre 100	30,00

Ritenuto, altresì, sentiti ancora, in seguito alla approvazione della sopracitata d.g.r. IX / 2027 del 20 luglio 2011, i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, nel merito dei criteri di conteggio delle ricette non esenti relative all'esercizio 2010 e, conseguentemente, della definizione dell'impatto economico della delibera stessa:

- di adottare criteri conformi alle indicazioni fornite dagli organi tecnici dei sopracitati Ministeri e di tenere quindi conto anche delle ricette relative a soggetti esenti ma riferite a prestazioni escluse dall'esenzione stessa;

- di ridefinire, congruentemente con i criteri sopra esplicitati, il numero delle ricette non esenti relative all'anno 2010 come esposto nella seguente tabella:

<i>fascia valore ricetta in euro</i>	<i>n° ricette non esenti anno 2010</i>
fino 5	418.083
da 5,01 a 10	919.046
da 10,01 a 15	1.192.857
da 15,01 a 20	2.932.695
da 20,01 a 25	2.860.922
da 25,01 a 30	723.523
da 30,01 a 36	1.040.461
da 36,01 a 41	576.942
da 41,01 a 46	715.431
da 46,01 a 51	244.562
da 51,01 a 56	342.156
da 56,01 a 65	502.645
da 65,01 a 76	567.911
da 76,01 a 85	316.130
da 85,01 a 100	262.607
oltre 100	1.240.164
Totale	14.856.136

- che per Regione Lombardia, considerato il numero e la distribuzione delle ricette sovra esposto, l'impatto della reintrodu-

zione della quota fissa di 10 euro per ricetta non esente dal 16 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 è stimabile, sul reale peso del secondo semestre rispetto all'annualità intera, in un importo pari a 68 milioni di euro circa e pari a 148 milioni di euro circa per gli anni successivi al 2011;

- che le disposizioni del presente provvedimento decorrano a partire dalle prestazioni erogate dal 1° agosto del 2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

Confermato che Regione Lombardia intende, nei tempi più favorevoli, accedere alla possibilità di individuare delle modalità alternative ed equivalenti in termini economici alla riscossione di una quota fissa di 10 euro per ricetta non esente, secondo le modalità previste dal sopracitato articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web dalla Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi in termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, integralmente richiamate:

1. di far decorrere le disposizioni del presente provvedimento a partire dalle prestazioni erogate dal 1° agosto del 2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

2. di stabilire, per i cittadini non esenti, una quota fissa di ricetta, aggiuntiva al ticket già oggi corrisposto in forza della normativa vigente, che sia pari al 30% del valore del limite inferiore di ciascuna delle classi di valore, escludendo la quota fissa per ricetta di valore inferiore ai 5,01 euro, così come risulta dalla tabella seguente:

<i>fascia valore ricetta in euro</i>	<i>quota in euro fissa per ricetta non esente</i>
Fino 5	0
da 5,01 a 10	1,50
da 10,01 a 15	3,00
da 15,01 a 20	4,50
da 20,01 a 25	6,00
da 25,01 a 30	7,50
da 30,01 a 36	9,00
da 36,01 a 41	10,80
da 41,01 a 46	12,30
da 46,01 a 51	13,80
da 51,01 a 56	15,30
da 56,01 a 65	16,80
da 65,01 a 76	19,50
da 76,01 a 85	22,80
da 85,01 a 100	25,50
oltre 100	30,00

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web dalla Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 20 luglio 2011 - n. 6719

Integrazione al decreto 19711 del 19 novembre 2003 avente ad oggetto «Regime quote latte - d.m. 31 luglio 2003 art. 12 comma 6: definizione dei requisiti e dei criteri per l'utilizzo della registrazione informatizzata della raccolta del latte»

IL DIRIGENTE DELLA UO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Considerato che il decreto ministeriale 31 luglio 2003 all'articolo 12 comma 6 stabilisce che «*le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati e possono altresì emanare disposizioni integrative in relazione alla realtà territoriale di raccolta del latte*»;

Visto il d.d.g. 19711 del 19 novembre 2003 che, in applicazione al citato d.m. 31 luglio 2003 art. 12 comma 6 ha autorizzato tra le altre cose l'utilizzo da parte dei soggetti «Primi Acquirenti», di modalità di raccolta del latte che prevedono la registrazione informatizzata dei dati di raccolta purché conformi a quanto stabilito nella nota tecnica allegato A parte integrante del medesimo provvedimento;

Preso atto che con decreto ministeriale 19 aprile 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2011, sono stati integrati, tra le altre cose, i contenuti minimi del «registro del produttore» così come stabiliti dall'articolo 12 comma 1 del Decreto ministeriale 31 luglio 2003 prevedendo che il suddetto registro debba contenere anche le seguenti informazioni:

- date dei prelievi di latte (di cui all'articolo 13 del d.m. 31 luglio 2003 così come sostituito dall'articolo 2 del d.m. 19 aprile 2011);
- nome, ruolo e firma del soggetto che effettua i prelievi di cui al precedente punto;

Ritenuto pertanto necessario integrare l'allegato A del d.d.g. n.19711 del 19 novembre 2003, alla sezione «RACCOLTA» per i casi in cui il campionamento del latte (di cui all'articolo 13 del d.m. 31 luglio 2003 così come sostituito dall'articolo 2 del d.m. 19 aprile 2011) venga effettuato contestualmente al ritiro del latte con registrazione informatizzata di entrambe le operazioni (dati di raccolta e dati di campionamento) secondo le modalità descritte nell'Allegato A-bis parte integrante del presente decreto;

Confermati invece, anche per i casi in cui il campionamento del latte (di cui all'articolo 13 del d.m. 31 luglio 2003 così come sostituito dall'articolo 2 del d.m. 19 aprile 2011) venga effettuato contestualmente al ritiro del latte con registrazione informatizzata di entrambe le operazioni (dati di raccolta e dati di campionamento), i contenuti dell'allegato A del d.d.g. 19711 del 19 novembre 2003 sezione «SCARICO»;

Stabilito che nei casi in cui il campionamento del latte (di cui all'articolo 13 del d.m. 31 luglio 2003 così come sostituito dall'articolo 2 del d.m. 19 aprile 2011) venga effettuato in momento distinto e diverso dalla raccolta del latte con registrazione informatizzata dei dati o la raccolta informatizzata preveda la registrazione dei soli dati di volume del latte e non di campionamento:

- restano integralmente validi i contenuti del decreto 19711 del 19 novembre 2003;
- le registrazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto ministeriale 19 aprile 2011 devono essere effettuate sul registro cartaceo del produttore di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 articolo 12 comma 1 con le integrazioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2011;

Preso atto che i disposti del decreto ministeriale 19 aprile 2011, così come previsto dall'articolo 3, devono essere applicati dal 1° novembre 2011;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti i soggetti interessati quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1) per i casi in cui il campionamento del latte (di cui all'articolo 13 del d.m. 31 luglio 2003 così come sostituito dall'articolo 2 del d.m. 19 aprile 2011) venga effettuato contestualmente al ritiro del latte con registrazione informatizzata di entrambe le

operazioni (dati di raccolta e dati di campionamento), le procedure di cui all'allegato A del d.d.g. 19711 del 19 novembre 2003 sezione «RACCOLTA» sono integrate con le modalità descritte nell'Allegato A-bis parte integrante del presente decreto; sono confermate invece le modalità previste alla sezione «SCARICO» dell'allegato A del d.d.g. 19711 del 19 novembre 2003;

2) nei casi in cui il campionamento del latte (di cui all'articolo 13 del d.m. 31 luglio 2003 così come sostituito dall'articolo 2 del d.m. 19 aprile 2011) venga effettuato in momento distinto e diverso dalla raccolta del latte con registrazione informatizzata dei dati o la raccolta informatizzata del latte preveda la registrazione dei soli dati di volume del latte e non di campionamento:

- restano integralmente validi i contenuti del decreto 19711 del 19 novembre 2003;

- le registrazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto ministeriale 19 aprile 2011 devono essere effettuate sul registro cartaceo del produttore di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2003 articolo 12 comma 1 con le integrazioni di cui al Decreto ministeriale 19 aprile 2011;

3) i disposti del Decreto Ministeriale 19 aprile 2011 si applicano a far data dal 1 novembre 2011;

4) la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

Il dirigente della uo competitività
delle imprese e delle filiere agroalimentari
Paolo Baccolo

— • —

NOTA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER L'UTILIZZO DELLA REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DELLA RACCOLTA DEL LATTE NEL CASO IN CUI IL CAMPIONAMENTO DEL LATTE (DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DM 31/07/2003 COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2 DEL DM 19 APRILE 2011) VENGA EFFETTUATO CONTESTUALMENTE AL RITIRO DEL LATTE CON REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DI ENTRAMBE LE OPERAZIONI (DATI DI RACCOLTA E DATI DI CAMPIONAMENTO)

L'utilizzo della registrazione informatizzata dei dati di volume e di campionamento del latte viene autorizzato laddove il sistema adottato sia in grado di garantire in ogni momento l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa.

In particolare la sottoscrizione da parte di ciascun soggetto, responsabile ed obbligato, unitamente alla costante possibilità di verificare la congruità degli elementi registrati nelle diverse fasi della raccolta e del campionamento, del trasporto e dello scarico del latte, vengono individuati quali requisiti fondamentali.

Si schematizza di seguito la procedura che deve essere rispettata, **con riferimento alla fase di raccolta**, in caso di registrazione informatizzata sia dei dati di volume del latte raccolto che dei dati di campionamento dello stesso

RACCOLTA

Al momento della raccolta e contestuale campionatura del latte con registrazione informatizzata di entrambe le operazioni il supporto cartaceo emesso (di seguito chiamato "scontrino") deve avere almeno i seguenti elementi:

1. Dati identificativi dell'acquirente (ragione sociale e Partita IVA);
2. Dati identificativi del destinatario (Ragione Sociale e Partita IVA; nel caso in cui il destinatario coincida con l'acquirente il campo resterà non compilato o confermerà i dati dello stesso acquirente);
3. Dati identificativi del produttore e relativo codice (si suggerisce l'utilizzo della matricola SIAN);
4. Dati identificativi del trasportatore (Ragione Sociale e Partita IVA, specificando il nome e il cognome del conducente del mezzo);
5. Dati identificativi del soggetto che effettua il campionamento (nome, cognome, ruolo) o dicitura "prelievo a cura del trasportatore";
6. Targa dell'automezzo utilizzato per la raccolta;
7. Quantitativo di latte consegnato con l'indicazione dell'unità di misura;
8. Data e ora in cui avvengono il conferimento e il campionamento;
9. Indicazione di effettuazione del campionamento per la determinazione del tenore di grasso (SI/NO);
10. Identificazione univoca dello scontrino, attraverso una numerazione o codifica, comunque progressivi e consequenziali;

Il suddetto scontrino deve essere stampato in **doppia copia**, ognuna delle quali deve essere sottoscritta, **in modo leggibile**, dal produttore (o da un suo delegato) dal conducente del mezzo e dal soggetto che effettua il campionamento. La firma dell'operatore che esegue il campionamento non è necessaria se trattasi dello stesso trasportatore, come si rileva dall'eventuale presenza della dicitura di cui al punto 5. **Una copia dello scontrino** deve essere lasciata al **produttore** e, se conservata diligentemente e correttamente, può costituire il registro del produttore (art.12, comma 1, DM 31.7.03 così come modificato dall'articolo 1 del DM 19.04.2011). L'altra copia segue il **trasportatore/conducente** durante il giro di raccolta fino alla sede dell'acquirente cui deve essere consegnata.

In qualsiasi momento della fase di raccolta e trasporto deve essere possibile, a seguito di richiesta, stampare un riepilogo delle raccolte e campionature effettuate.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

D.d.u.o. 20 luglio 2011 - n. 6723
Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 -
Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla
ditta «Fattorie Padane società agricola cooperativa arl PIVA
03136070160»

IL DIRIGENTE DELLA UO COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Visti:

- il Reg. (CE) 1234/2007, che sostituisce dal 1° aprile 2008 il regolamento (CE) 1788/03 e successive modifiche;

- il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

- il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

- il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte - istituzione Albo Regionale delle ditte «Primi Acquirenti» ai sensi del d. l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119, con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purchè presentino istanza alla Regione Lombardia - dg. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. VIII/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte presentata alla Direzione Generale Agricoltura in data 7 luglio 2011 (protocollo n. 9767 del 12 luglio 2011) da Roberto Cavaliere, rappresentante legale della ditta Fattorie Padane Società Agricola Cooperativa ARL, con sede legale in Via Caravaggio n. 45/47 - 24047 Treviglio (BG) - PIVA 03136070160;

Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 13 luglio 2011 dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo presso la sede legale della ditta Fattorie Padane Società Agricola ARL e considerato che nello stesso si da' atto di aver verificato:

- la disponibilità della strumentazione tecnica necessaria all'espletamento delle attività poste in capo ai primi acquirenti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

- la presenza di locali idonei alla conservazione e consultazione della documentazione inerente il regime delle quote latte che il primo acquirente ha l'obbligo di mettere a disposizione delle autorità preposte ai controlli;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, i contenuti della domanda di riconoscimento e i documenti ad essa allegati:

- documentazione comprovante il possesso del dispositivo per la firma digitale;

- atti costitutivi della ditta, possesso di Partita Iva, iscrizione alla Camera di Commercio;

- dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, sottoscritte dai 3 amministratori della ditta, nelle quali gli stessi dichiarano di essere in regola con riferimento al rispetto dei requisiti di cui al d.m. 5 luglio 2007 articolo 1 lettera f);

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate e dei documenti forniti, che la ditta Fattorie Padane Società Agricola Cooperative ARL, con sede legale in Via Caravaggio n. 45/47 - 24047 Treviglio (BG) - Piva 03136070160, iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo con n. REA BG-352364 possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dal 1° agosto 2011;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e ad iniziare l'attività di Primo Acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi

necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'Albo acquirenti, nonché per avere a disposizione tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti i soggetti interessati quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r.n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Fattorie Padane Società Agricola Cooperativa ARL, con sede legale in Via Caravaggio n. 45/47 - 24047 Treviglio (BG) - Piva 03136070160, la qualifica di Primo Acquirente latte;

2. di iscrivere la ditta Fattorie Padane Società Agricola Cooperativa ARL - Piva 03136070160, nell'Albo Regionale delle ditte Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 466;

3. di far decorrere il riconoscimento dalla data del 1° agosto 2011;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta Fattorie Padane Società Agricola Cooperativa ARL ed al legale rappresentante signor Roberto Cavaliere;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della uo competitività
delle imprese e delle filiere agroalimentari
Paolo Baccolo

D.d.u.o. 21 luglio 2011 - n. 6773
Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 -
Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla
ditta «Cooperativa Onda Bianca P.IVA 03767060167»

IL DIRIGENTE DELLA UO COMPETITIVITÀ
 DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Visti:

- il Reg. (CE) 1234/2007, che sostituisce dal 1° aprile 2008 il regolamento (CE) 1788/03 e successive modifiche;
- il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;
- il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
- il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte - istituzione Albo Regionale delle ditte «Primi Acquirenti» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119, con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purchè presentino istanza alla Regione Lombardia - DG. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. VIII/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte presentata alla Direzione Generale Agricoltura in data 8 luglio 2011 (protocollo n. 9765 del 12 luglio 2011) da Borella Piersilvano, rappresentante legale della ditta Onda Bianca con sede legale in Via Camillo Terni n. 47 - 24047 Treviglio (BG) - P.iva 03767060167;

Visto il verbale del 20 luglio 2011 relativo alle attività di verifica effettuate dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo in merito alla richiesta di riconoscimento presentata dalla ditta Onda Bianca P.iva 03767060167 e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della d.g. Agricoltura di Regione Lombardia, i contenuti della domanda di riconoscimento e i documenti ad essa allegati:

- documentazione comprovante il possesso del dispositivo per la firma digitale;
- atto costitutivo della ditta e iscrizione alla Camera di Commercio;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, sottoscritte dagli amministratori della ditta, nelle quali gli stessi dichiarano di essere in regola con riferimento al rispetto dei requisiti di cui al d.m. 5 luglio 2007 articolo 1 lettera f);

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate e dei documenti forniti, che la ditta Onda Bianca, con sede legale in Via Camillo Terni n. 47 - 24047 Treviglio (BG) - P.iva 03767060167, iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo con n. REA BG-406537 possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dal 1° agosto 2011;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e ad iniziare l'attività di Primo Acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento;

Dato atto che la regione Lombardia - d.g. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti, nonché per avere a disposizione tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti i soggetti interessati quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Onda Bianca, con sede legale in Via Camillo Terni n. 47 - 24047 Treviglio (BG) - P.iva 03767060167, la qualifica di Primo Acquirente latte;

2. di iscrivere la ditta Onda Bianca - P.iva 03767060167, nell'Albo Regionale delle ditte Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 467;

3. di far decorrere il riconoscimento dalla data del 1 agosto 2011;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta ONDA BIANCA P.iva 03767060167 ed al legale rappresentante signor Borella Piersilvano;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della uo competitività
 delle imprese e delle filiere agroalimentari
 Paolo Baccolo

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

D.d.s. 22 luglio 2011 - n. 6855

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 - Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Tomasoni f.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e c. - C.F. 00209310192

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI
COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

• il Reg. (CE) 1234/2007, che sostituisce dal 1° aprile 2008 il regolamento (CE) 1788/03;

• il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

• il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

• il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte - istituzione Albo Regionale delle ditte «Primi Acquirenti» ai sensi del d. l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119, con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purchè presentino istanza alla Regione Lombardia - DG. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. VIII/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte presentata alla Direzione Generale Agricoltura in data 24 maggio 2011 prot. n. 7109 dal signor Ottorino Tomasoni, rappresentante legale della ditta Tomasoni f.lli SNC di Tomasoni Ottorino e C., con sede legale in Via Roma 30 - 25023 Gottolengo (BS) - C.F. 00209310192;

Visto il verbale di accertamento dell'Amministrazione Provinciale di Brescia del 30 giugno 2011, con il quale il funzionario incaricato ha verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente latte e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata conforme ai disposti normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura che dalla Amministrazione Provinciale di Brescia, che la ditta Tomasoni f.lli snc di Tomasoni Ottorino e C., con sede legale in Via Roma 30 - 25023 Gottolengo (BS) - C.F. 00209310192, iscritta alla Camera di Commercio di Brescia con n. REA BS - 309419, possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dal 1° agosto 2011;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, nello specifico ad iniziare l'attività di Primo Acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento e a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti, nonché per avere a disposizione tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Tomasoni F.Lli s.n.c. Di Tomasoni Ottorino e C., con sede legale in Via Roma 30 - 25023 Gottolengo (BS) - C.F. 00209310192, la qualifica di Primo Acquirente latte;

2. di iscrivere la ditta Tomasoni f.lli snc di Tomasoni Ottorino e C. - C.F. 00209310192, nell'Albo Regionale delle ditte Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 465;

3. di far decorrere il riconoscimento dalla data del 1 agosto 2011;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta Tomasoni f.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. ed al legale rappresentante signor Ottorino Tomasoni;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato
e distretti agricoli
Andrea Massari

D.d.s. 25 luglio 2011 - n. 6914
Determinazioni in merito al periodo vendemmiale e al periodo
per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie - Campagna
vitivinicola 2011/2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

- Il Regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);

- Il Regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in merito ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- La legge 20 febbraio 2006 n. 82 «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino» pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;

- Il d.m. n. 53963 del 27 novembre 2008 « Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Preso atto che la citata legge n. 82/2006 prevede:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all'articolo 9 comma 4, che le Regioni possono altresì individuare i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del precedente comma 1;

- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere a fissare per la campagna vitivinicola 2011/2012 il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;

Sentite le Amministrazioni Provinciali, i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni Agricole di settore;

Visto l'art.17 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. Per la campagna 2011/2012, il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite è di seguito regolamentato:

PROVINCIA	PERIODO VENDEMMIALE		FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI	
	DAL	AL	DAL	AL
BG *	08/08/2011	31/12/2011	08/08/2011	31/12/2011
BS	01/08/2011	31/12/2011	01/08/2011	31/12/2011
CO	01/09/2011	15/11/2011	15/09/2011	30/11/2011
CR	05/08/2011	30/10/2011	05/08/2011	31/12/2011
LC	20/08/2011	30/10/2011	20/08/2011	20/12/2011
LO	10/08/2011	25/10/2011	10/08/2011	31/12/2011
MN	01/08/2011	31/12/2011	01/08/2011	31/12/2011
MI	01/08/2011	15/10/2011	01/08/2011	15/11/2011
PV	05/08/2011	30/10/2011	05/08/2011	31/12/2011
SO *	10/09/2011	30/11/2011	10/09/2011	31/12/2011
VA	10/09/2011	30/10/2011	10/09/2011	31/12/2011

* Per la DOCG Sforzato o Sfursat di Valtellina, per l'IGP Terrazze Retiche di Sondrio Passito, per la DOCG Moscato di Scanzo e per la DOC Valcalepio (Moscato Passito) all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione successivamente al 31 dicembre 2011.

2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore.

3. E' vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori dal periodo stabilito al punto 1, fatte salve le deroghe previste dalla l. n. 82/2006.

4. di stabilire inoltre che le aziende che, a causa di motivate ragioni tecniche, decidono di anticipare rispetto alle date sopra indicate le operazioni di raccolta, o nel caso di fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo, devono darne preventiva comunicazione a mezzo fax alla Direzione Generale Agricoltura (02/67658050) e all'Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità - Ufficio di Milano (02/26414804).

5. Di notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, alle Province, alle Organizzazioni Agricole e ai Consorzi di Tutela.

6. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
 organizzazioni comuni di mercato
 e distretti agricoli
 Andrea Massari

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

D.d.s. 26 luglio 2011 - n. 6962
Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Approvazione bando misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali» in sostituzione di quello approvato con decreto 28 aprile 2010, n. 4540

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Richiamati:

- il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005;
- il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;
- il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Richiamate:

- la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato e integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

Vista la d.g.r. 30 giugno 2009, n. 9746 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 114, 125 A, 132, 133, 226, 313, 321, 331;

Visto il decreto 28 aprile 2010, n. 4540 con il quale è stato approvato il bando relativo alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali» e sono stati parzialmente modificati e integrati i bandi relativi ad altre misure;

Considerato che:

- il referente della misura 114 ha rappresentato la necessità di modificare il relativo bando per migliorare alcuni aspetti procedurali, per introdurre alcuni aggiornamenti normativi e per recepire alcune delle richieste avanzate dai soggetti erogatori riconosciuti, allo scopo di migliorare l'attrattività della misura nei confronti dei potenziali beneficiari, in particolare, riducendo i tempi che intercorrono fra la richiesta di contributo e l'avvio dell'attività di consulenza;
- data l'entità delle modifiche relative alle modalità di presentazione delle domande e all'istruttoria delle stesse, risulta opportuno approvare l'apertura di un nuovo bando, piuttosto che procedere a modifiche del precedente;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'apertura di un nuovo bando relativo alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», che dispone delle risorse finanziarie necessarie, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente quello approvato con decreto 28 aprile 2010, n. 4540;

Ritenuto, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», di impiegare per il presente bando la somma complessiva di euro 1.700.000,00 sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare il bando della misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente quello approvato con decreto 28 aprile 2010, n. 4540;

2. di impiegare per il presente bando la somma complessiva di euro 1.700.000,00 sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

La dirigente
Cosmina Colombi

— • —

MISURA 114**Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA****Anno 2011****INDICE**

1. OBIETTIVI DELLA MISURA
2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
 - 2.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO
4. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
 - 4.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA
5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
 - 7.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
 - 7.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
 - 7.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
 - 7.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 - 7.5 ERRORI NON SANABILI
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI
10. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA
11. RICHIESTA DI RIESAME
12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO
13. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
14. COMUNICAZIONE ESITO FINALE
15. PROROGHE
16. VARIANTI
17. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
18. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI
19. CONTROLLI IN IN LOCO
20. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL'OPR
22. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
23. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
24. IMPEGNI
25. REVOCHE
26. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE
27. SANZIONI
28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

1. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura si propone di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere i costi dei servizi di consulenza finalizzati ad accrescere il rendimento globale delle imprese nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), nonché dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La misura persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- avviare un sistema di consulenza aziendale che sensibilizzi gli agricoltori all'adozione di sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi;
- aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti e agli standard richiesti da un'agricoltura moderna, sostenibile e di alto livello qualitativo;
- valutare i risultati produttivi e gestionali delle imprese agricole e forestali ed individuare gli interventi necessari per realizzare percorsi di sviluppo che ne migliorino la competitività e l'efficienza gestionale;
- promuovere la crescita culturale e professionale degli agricoltori rispetto alla multifunzionalità dell'attività agricola;
- determinare condizioni favorevoli per una crescita della consapevolezza e della condivisione del ruolo svolto dagli agricoltori rispetto alle richieste dei consumatori e della società;
- attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio della situazione aziendale, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento a condizioni e norme obbligatorie del settore.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

A. Condizionalità e sicurezza sul lavoro. Servizio di consulenza finalizzato al rispetto delle norme comunitarie obbligatorie¹ in materia di:

- ° ambiente²;
- ° sanità pubblica;
- ° salute delle piante e degli animali;
- ° benessere degli animali;
- ° osservanza delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni;
- ° sicurezza sul lavoro.

Questa tipologia di consulenza può essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un intervento di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro, ai quali l'azienda è soggetta.

Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere a questa tipologia di consulenza per un intervento di adeguamento riguardante solo le norme sulla sicurezza sul lavoro; le aziende che hanno in corso domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013 possono accedere a questa tipologia di consulenza per un intervento di adeguamento riguardante solo gli atti e/o norme del regime di condizionalità.

La durata della consulenza deve essere commisurata al numero ed alla complessità degli atti e delle norme obbligatori oggetto del servizio, ma in ogni caso non può essere superiore a 12 mesi, con riferimento all'anno solare successivo alla presentazione della domanda di contributo.

Nel periodo di applicazione della misura è ammessa una sola consulenza A, a meno che non intervengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro o l'azienda intraprenda nuovi processi produttivi che comportino il rispetto di ulteriori atti e/o norme obbligatori.

B. Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali. Servizio di consulenza finalizzato, oltre all'adeguamento e/o miglioramento del rispetto delle norme comunitarie obbligatorie di cui alla tipologia A, anche a sviluppare ed accrescere la competitività ed il grado di innovazione delle aziende. La consulenza, che deve tener conto di tutte le dinamiche aziendali, e non solo di quelle tecniche legate alle singole produzioni, dovrà prendere in considerazione anche i seguenti aspetti, con riferimento alle specifiche problematiche e prospettive aziendali:

- ° gestionali, finanziari ed economici;
- ° indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
- ° sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione);
- ° trasformazione dei prodotti;
- ° introduzione di tecniche innovative di produzione;
- ° risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- ° integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli;
- ° applicazione di nuove normative;
- ° introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali.

Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere a questa tipologia di consulenza che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere:

- interventi di miglioramento per la parte relativa al regime di condizionalità
- interventi di adeguamento e/o miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro.

¹ Per quanto riguarda la condizionalità, i riferimenti normativi dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali sono contenuti nei seguenti atti:

- ambito comunitario: Allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 1° gennaio 2009;

- ambito nazionale: Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

- ambito regionale: D.G.R. n. 4196 del 21 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Il regime di condizionalità è soggetto ad aggiornamenti annuali per i quali si rimanda a G.U. e BURL di riferimento.

² Con particolare riferimento all'applicazione delle prescrizioni tecniche previste dai programmi d'azione di cui al D.M. del 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) recepite con d.g.r.n. 5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende che hanno in corso domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013, possono accedere a questa tipologia di consulenza che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere:

- interventi di adeguamento e/o miglioramento per gli atti e/o norme del regime di condizionalità;
- interventi di miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le funzioni operative del servizio possono essere articolate in diverse e successive fasi di consulenza e devono essere definite in base alle esigenze rilevate in azienda, al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, istituzionale, di mercato ecc.) e alla situazione economico-finanziaria.

La durata di questa tipologia di consulenza deve essere coerente e funzionale alle problematiche da affrontare e alle soluzioni operative individuate. Tenendo conto che il servizio di consulenza in questione ha come ambito di intervento obbligatorio la condizionalità e la sicurezza sul lavoro e un'attività aggiuntiva finalizzata al miglioramento del rendimento complessivo delle imprese, la sua durata non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi.

Per problematiche ed argomenti particolarmente complessi in cui si renda necessario un servizio di consulenza di durata superiore all'anno, è ammessa l'adesione ad un pacchetto pluriennale di consulenze, integrative ma non ripetitive sul medesimo argomento, fino a un massimo di 3 consulenze annuali continuative. La parte di consulenza relativa alla condizionalità e sicurezza sul lavoro deve concludersi nei primi dodici mesi, a meno che durante il periodo di attuazione del pacchetto pluriennale di consulenze, sopravvengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia.

Nel periodo di applicazione della misura, chi ha usufruito di un servizio di consulenza della tipologia A, può usufruire anche di un servizio di consulenza della tipologia B, che per la parte di consulenza sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro potrà prevedere solo un'azione di miglioramento.

Per entrambe le tipologie di consulenza, l'erogazione dell'aiuto è subordinato al raggiungimento degli obiettivi operativi e di risultato definiti nel «*protocollo di consulenza aziendale*» che, per la tipologia di consulenza A, significa il pieno rispetto delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro.

2.1 Interventi non ammissibili

Non sono finanziabili:

- le consulenze finalizzate all'accesso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, all'assistenza fiscale e tributaria;
- l'assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria quali ad esempio diagnosi, assistenza parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, trattamenti fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.).

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto dalla misura, i servizi di consulenza aziendale devono essere erogati rispettando le condizioni minime obbligatorie di seguito descritte, per assicurare al singolo beneficiario contenuti rispondenti alle prescrizioni comunitarie e alle esigenze di cambiamento nonché modalità operative sufficientemente omogenee.

Per consulenza si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite al beneficiario da un soggetto erogatore di servizi (organismo di consulenza) riconosciuto dalla Regione, che si avvale di un coordinatore tecnico e di operatori di uno staff tecnico.

L'elenco dei soggetti erogatori riconosciuti dalla Regione è pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

L'incarico di consulenza dovrà essere formalizzato con la sottoscrizione di un apposito «*Protocollo di consulenza aziendale*», di cui al successivo punto 6.

I benefici previsti dalla misura 114 sono considerati incompatibili e non cumulabili con ulteriori e analoghi aiuti e finanziamenti erogati ai sensi di altre norme comunitarie, nazionali e regionali, o di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato. I soggetti richiedenti che risultano primi acquirenti devono aver rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.

4. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

- Le imprese agricole, nella forma di imprese individuale o società agricola, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle imprese - sezione speciale «imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti» o sezione speciale «imprese agricole».
- Le imprese agricole associate costituite nelle forme giuridiche di impresa individuale, società agricola e società cooperativa agricola, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - sezione speciale «imprese agricole» o sezione «coltivatori diretti» ovvero, per le società cooperative agricole, iscritte all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
- I detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di natura pubblica e privata.

Le imprese agricole che aderiscono al Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti della Regione Lombardia (SATA) possono presentare domanda di aiuto limitatamente ai seguenti servizi di consulenza:

- 1) tipologia di consulenza A
- 2) tipologia di consulenza B:

- ° per le aziende ad esclusivo indirizzo zootecnico: condizionalità e sicurezza sul lavoro, indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione) e integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli;
- ° per le aziende con indirizzi produttivi aggiuntivi a quello zootecnico, oltre alla condizionalità e sicurezza sul lavoro, potranno essere oggetto di consulenza tutti gli aspetti relativi al miglioramento complessivo dell'azienda, qualora riferiti agli indirizzi diversi da quello zootecnico.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

4.1 Chi non può presentare domanda

- I richiedenti che risultano non affidabili, ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni», redatto dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito indicato Manuale) e approvato con DDUO n. 7107 del 16 luglio 2010.
- Le imprese agricole socie di OP nel settore Ortofrutta e Olio, per le attività di consulenza relative alla produzione integrata, che possono essere finanziate solo nell'ambito delle rispettive OCM.
- Le imprese apistiche, per le quali la consulenza può essere finanziata solo nell'ambito dell'OCM miele.

5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

• Tipologia di consulenza A

L'aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile, per un importo massimo di € 1.000,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 1.429,00. L'aiuto è modulato in funzione del numero di atti e/o norme obbligatori ai quali l'impresa è interessata e precisamente:

- 500,00 euro fino a 4 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro
- 750,00 euro fino a 6 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro
- 1.000,00 euro oltre 6 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro

• Tipologia di consulenza B

L'aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile per un importo massimo di € 1.500,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 2.143,00.

L'importo massimo è riconosciuto per una consulenza di 12 mesi con riferimento all'anno solare successivo alla presentazione della domanda di contributo.

L'importo dell'aiuto è ridotto a € 1.000,00, per una spesa ammissibile non inferiore a € 1.429,00, per una consulenza di durata compresa fra sei e dodici mesi.

L'aiuto, sempre nella misura massima di € 1.500,00 per consulenza, può essere concesso anche per l'attuazione di un pacchetto pluriennale di consulenze, fino a un massimo di 3 consulenze annuali continuative.

Per la parte di consulenza riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, l'entità dell'aiuto si determina con le stesse modalità previste per la tipologia A.

Nel periodo di applicazione della misura potranno essere ammesse a contributo un massimo di 4 consulenze per azienda.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il servizio di consulenza aziendale, erogato esclusivamente da un organismo di consulenza riconosciuto, dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi operative:

1. Fasi preliminari

a) «*Verifica d'ingresso*» ovvero un'analisi della situazione aziendale di partenza tesa a rilevare:

- **per la tipologia di consulenza A:** le problematiche e le criticità rispetto all'osservanza delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro e i necessari interventi di adeguamento;
- **per la tipologia di consulenza B:** le problematiche e le criticità rispetto all'osservanza delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro, gli interventi di adeguamento e/o miglioramento previsti, nonché le problematiche e le criticità rispetto ai risultati produttivi e gestionali.

La verifica deve essere eseguita presso l'azienda utilizzando gli allegati Modelli A1 e B1 che devono essere sottoscritti dal fruitore del servizio di consulenza e dall'operatore/i dello staff tecnico preposto/i all'erogazione del servizio.

b) Redazione del «*Protocollo di consulenza aziendale*» (di cui agli allegati Modelli A2 e B2), che individua, tra l'altro, le motivazioni che rendono necessaria la consulenza, il tipo d'intervento, la durata e il costo del servizio e le modalità di pagamento del corrispettivo, in triplice copia (una per l'organismo di consulenza, una per il fruitore del servizio e una da allegare alla domanda). Il «*Protocollo di consulenza aziendale*» deve essere sottoscritto dal fruitore del servizio, dall'operatore/i dello staff tecnico preposto/i all'erogazione del servizio e dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

Il servizio di consulenza può essere avviato solo dopo la data di presentazione della domanda di contributo.

Il servizio può iniziare anche prima della comunicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

a) Fasi di esecuzione del servizio «*Contatti personali e/o in gruppo ristretto*»³, durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti di intervento definiti nel «*protocollo di consulenza aziendale*» al fine di attuare le soluzioni operative individuate e conseguire gli obiettivi previsti.

Nel corso dei contatti i tecnici consulenti, oltre all'attività di consulenza vera e propria, sono tenuti a svolgere un'azione di sensibilizzazione sul rispetto delle norme obbligatorie e sui vantaggi che ne derivano sia per l'impresa che per la collettività e l'ambiente, al fine di favorire l'adozione di scelte e comportamenti «virtuosi» che possano permanere anche dopo l'erogazione della consulenza.

b) Consegna di documentazione informativa relativa al settore di intervento della consulenza (schede divulgative, articoli tecnico-scientifici, opuscoli, ecc.) nonché elaborati tecnici predisposti per la singola azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci, supporti per le decisioni, piani d'intervento, ecc.).

c) «*Verifica intermedia*» in azienda per monitorare l'attuazione degli interventi e lo stato di conseguimento degli obiettivi definiti nel «*Protocollo di consulenza aziendale*». La verifica deve essere eseguita presso l'azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list intermedia) di cui agli allegati Modelli A3 e B3.

³ «**Contatti personali**»: visite aziendali, cui possono essere associati colloqui personali presso gli uffici degli organismi di consulenza, contatti telefonici e uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.); la consultazione di un sito internet liberamente accessibile a tutti non costituisce contatto di consulenza. Contatti in «gruppo ristretto»: realizzati con un massimo di 8 fruitori del servizio di consulenza aziendale, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi possono avvenire presso gli uffici dell'organismo di consulenza o l'azienda di uno dei beneficiari.

d) «*Verifica finale*» ovvero un'analisi della situazione aziendale al termine della consulenza, da confrontarsi con la situazione rilevata in fase iniziale con la «*Verifica d'ingresso*», in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi. La verifica deve essere eseguita presso l'azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list finale) di cui agli allegati Modelli A4 e B4.

La «*Verifica intermedia*» e la «*Verifica finale*» devono essere sottoscritti dal fruitore del servizio e dall'operatore/i dello staff tecnico preposto/i all'erogazione del servizio medesimo.

L'operatore/i dello staff tecnico deve/devono compilare per ciascuna azienda che si avvale del servizio una «Scheda aziendale» (di cui agli allegati Modelli A5 e B5), che riporti data, modalità e tipologia di ciascuna prestazione erogata (contatti personali e/o in gruppi ristretti, ecc.), problematiche affrontate e indicazioni fornite per superarle.

Nella Scheda va registrata l'avvenuta consegna dei documenti informativi e di consulenza, mentre non vanno registrati i contatti telefonici.

La Scheda aziendale deve essere sottoscritta dal beneficiario e dall'operatore/i dello staff tecnico interessato/i.

L'originale della Scheda deve essere conservato in azienda per eventuali controlli e una copia deve essere conservata dall'organismo di consulenza.

L'organismo di consulenza deve registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle Schede aziendali dei propri utenti, nonché l'esito delle verifiche riportato nelle check-list e prevedere la creazione di un sistema di salvataggio/trasferimento dei dati rilevanti in azienda ad un archivio centrale unico dell'organismo. Il software deve fornire i seguenti dati:

- tipologia di consulenza fornita (A/B);
- ambiti di intervento oggetto del servizio di consulenza (che per la condizionalità sono gli atti e le norme relativi ai Criteri di Gestione obbligatori - CGO, alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali - BCAA - e sicurezza sul lavoro, e per il miglioramento del rendimento complessivo delle imprese sono quelli indicati al precedente punto 2.B);
- numero di visite aziendali effettuate;
- numero di incontri di «gruppi ristretti» di fruitori del servizio;
- numero di ore di servizio erogato;
- costo orario del servizio erogato.

A consulenza conclusa, l'organismo di consulenza trasmette alla Provincia i dati necessari per il monitoraggio della misura.

Gli organismi di consulenza devono progettare e gestire i sistemi di archiviazione dei dati e prevedere strumenti e modalità di esecuzione dell'attività di consulenza in modo che i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività non siano divulgati, né divulgabili a persone diverse dal soggetto per cui si effettua il servizio di consulenza. Fanno eccezione eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività, per le quali il DLgs. n. 196 del 30 giugno 2005 prevede l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza.

Ferme restando le situazioni d'incompatibilità per il personale tecnico, previste dalle disposizioni quadro⁴ per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale, durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza ciascun tecnico può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola che usufruisce del servizio, anche attività diverse da quelle previste dalla misura, a condizione che non vengano effettuate contemporaneamente e che siano oggetto di specifici accordi o contratti.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La misura prevede la presentazione di una domanda iniziale di contributo per entrambe le tipologie di consulenza.

Relativamente alla tipologia di consulenza B, nel caso di un pacchetto di più consulenze, nell'anno o negli anni successivi alla presentazione della domanda di contributo, dovrà essere presentata, nel periodo compreso fra 120 e 90 giorni prima del termine di ogni annualità di consulenza⁵:

- **domanda di conferma**, qualora non intervengano sostanziali modifiche e/o integrazioni nel «*Protocollo di consulenza aziendale*» sottoscritto dal fruitore del servizio, dall'operatore/i dello staff tecnico preposto/i all'erogazione del servizio e dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza; oppure
- **domanda di aggiornamento**, nel caso intervengano modifiche e/o integrazioni nel «*Protocollo di consulenza aziendale*», in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e i risultati attesi della consulenza, il tipo di prestazioni fornite e la durata del servizio.

7.1 Quando presentare la domanda di contributo

Le domande iniziali di contributo e quelle di conferma o di aggiornamento possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2012. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in cinque periodi, indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Data inizio	dalla data di approvazione delle disposizioni attuative	01.09.2011	01.01.2012	01.05.2012	01.09.2012
Data chiusura	31.08.2011	31.12.2011	30.04.2012	31.08.2012	31.12.2012

7.2 A chi presentare la domanda di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate alla Provincia competente per territorio secondo l'ubicazione del centro aziendale, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato.

7.3 Come presentare la domanda di contributo

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL);

⁴ D.G.R. n. 7273 del 19 maggio 2008 e successive modifiche.

⁵ Per esempio: in caso di consulenza biennale con inizio 01 febbraio 2012, la domanda di conferma o aggiornamento deve essere presentata tra il 01 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2012.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato, sono disponibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 114;
- inviare la domanda per via telematica alla Provincia competente;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia competente;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione per via telematica, far pervenire alla Provincia la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. E' ammessa la presentazione della copia cartacea tra l'11° e il 20° giorno con riduzione parziale dell'eventuale contributo. Oltre il 20° giorno la domanda decade (Parte I, punto 5. del Manuale).

7.4 Documentazione da presentare

Alla copia cartacea della domanda iniziale di contributo devono essere necessariamente allegati:

- «*Verifica d'ingresso*»;
- «*Protocollo di consulenza aziendale*».

Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, nel modello di domanda e nei relativi allegati, il possesso dei requisiti di accesso e gli elementi che permettano l'attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria. I dati indicati nella domanda costituiscono «dichiarazione sostitutiva di certificazione» e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per la tipologia d'intervento B:

- **alla domanda di conferma** non deve essere allegata alcuna documentazione;
- **alla domanda di aggiornamento** deve essere allegato il «*Protocollo di consulenza aziendale*» aggiornato.

7.5 Errori non sanabili

L'istruttoria non può essere svolta in mancanza dei seguenti documenti:

- copia firmata della domanda;
- «*Verifica d'ingresso*»;
- «*Protocollo di consulenza aziendale*».

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria è effettuata dalla competente struttura organizzativa della Provincia.

Il controllo è effettuato su tutte le domande presentate e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di accesso alla misura e delle eventuali condizioni per l'attribuzione del punteggio di priorità;
- la verifica dell'affidabilità⁶ del richiedente sulla base di quanto previsto nella Parte II, punto 16.3.1 del Manuale;
- il controllo tecnico della documentazione allegata, la valutazione di congruità tra il percorso di consulenza (tipo d'intervento, durata e costi) definito nel «*protocollo di consulenza aziendale*», o, nel caso di domanda di aggiornamento, nella sua variazione, e le problematiche e criticità aziendali rilevate con la «*verifica d'ingresso*» relativamente alle due tipologie d'intervento;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- la redazione a SIARL, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

Alle domande ritenute ammissibili a finanziamento relative alla tipologia di consulenza B da realizzarsi nell'ambito di «Progetti concordati» e del «Pacchetto giovani»⁷, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria.

Le altre domande ammissibili verranno suddivise in due graduatorie, in relazione alla tipologia di consulenza, attribuendo a ciascuna un punteggio che ne determina l'ordine di inserimento per la concessione dei contributi.

Il finanziamento delle domande relative alla tipologia B, può essere disposto solo ad avvenuto esaurimento della graduatoria delle domande relative alla tipologia A.

I punteggi sono attribuiti in funzione dei seguenti criteri:

⁶ L'affidabilità del richiedente è verificata in riferimento alla sua condotta nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del PSR 2000-2006 o della programmazione in corso.

Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR;

- il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel registro dei debitori OPR;

- OPR, non potendo procedere al recupero dell'indebitato tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta;

- il richiedente al momento dell'istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

⁷ La misura 114, insieme alle misure 121, 132 e 311, rientra nel "Pacchetto giovani" che ha come capofila la misura 112.

Tipologia di consulenza A

CRITERI	PUNTI
a) Aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate e di montagna ⁸	4
b) Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ⁹	4
c) Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 euro l'anno di pagamenti diretti (anno precedente la presentazione della domanda di contributo)	3
d) Aziende agricole condotte da giovani imprenditori e/o da imprenditrici donne ¹⁰	3
e) Aziende agricole ricadenti in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria	2

Tipologia di consulenza B

CRITERI	PUNTI
a) Aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate e di montagna ¹¹	4
b) Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ¹²	4
c) Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 euro l'anno di pagamenti diretti (anno precedente la presentazione della domanda di contributo)	3
d) Aziende agricole con U.D.E. compresa tra 16 e 40	3
e) Aziende agricole condotte da giovani imprenditori e/o da imprenditrici donne ¹³	3
f) Aziende agricole ricadenti in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria	2

Ai fini della predisposizione delle graduatorie, al punteggio attribuito in base ai criteri di cui sopra va aggiunto il punteggio assegnato a ciascun atto o norma di condizionalità e sicurezza sul lavoro che richiede un intervento di adeguamento/miglioramento, come di seguito riportato:

ATTO O NORMA	PUNTI
Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, Articolo 5, lettere a), b) e d)	0,5
Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (Articoli 4 e 5)	3
Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (Articolo 3)	3
Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Articoli 4 e 5) Atto A4RM-FERT - Requisiti minimi in materia di fertilizzanti per zone non vulnerabili ai nitrati (DM 19 aprile 1999; zone di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 94 del DLgs 152/2006; Decreto interministeriale 7 aprile 2006), se azienda beneficiaria anche della mis. 214	3
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a)	2
Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (Articoli 3, 4 e 5) Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (Articoli 4 e 7) Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Articoli 3, 4 e 5)	1
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (articolo 3) NB - A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3, s'intende fatto all'articolo 55 del Reg (CE) n. 1107/2009 (G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309) che all'art 83 ha abrogato la Direttiva 91/414/CEE Atto B9RM-FIT - Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari (art. 93 DLgs 152/2006), se azienda beneficiaria anche della mis. 214	3

⁸ Ai fini dell'accertamento dell'ubicazione dell'azienda in "zone svantaggiate e di montagna" si assume come riferimento l'elenco dei comuni riportati nell'allegato 12 al PSR 2007-2013.

⁹ Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono le aree di cui alla D.G.R. n. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

¹⁰ Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori, i soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni con età inferiore a 40 anni;
- essersi insediati in una azienda agricola in qualità di capo azienda.

Nel caso di società di capitali o società di persone, la condizione di giovane imprenditore e/o imprenditrice donna deve essere posseduta dal legale rappresentante della società.

¹¹ Ai fini dell'accertamento dell'ubicazione dell'azienda in "zone svantaggiate e di montagna" si assume come riferimento l'elenco dei comuni riportati nell'allegato 12 al PSR 2007-2013.

¹² Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono le aree di cui alla D.G.R. n. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

¹³ Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori, i soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni con età inferiore a 40 anni;
- essersi insediati in una azienda agricola in qualità di capo azienda.

Nel caso di società di capitali o società di persone, la condizione di giovane imprenditore e/o imprenditrice donna deve essere posseduta dal legale rappresentante della società.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

ATTO O NORMA	PUNTI
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7)	2
Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (Articoli 14, 15, 17 Paragrafo 1 (1), 18, 19 e 20) (1): Attuazione dell'articolo 17 paragrafo del Regolamento (CE) 178/2002: - Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c) - Regolamento (CE) n. 853/2004 (articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e)); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1)) - Regolamento (CE) n. 183/2005 (articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6) - Regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 18) - Regolamento (CEE) n. 2377/90 (articoli 2, 4 e 5)	3
Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15) Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'affa epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'affa epizootica (Articolo 3) Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. (Articolo 3) Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Articolo 3)	1
Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Articoli 3 e 4)	3
Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Articoli 3 e 4)	3
Atto C18 - Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (Articolo 4)	3
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA 1: Misure per la protezione del suolo STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti	0,5
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture	0,5
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine	0,5
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli STANDARD 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	1
Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque STANDARD 5.1 : Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁽¹⁾ (1) Standard obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2012	1
SICUREZZA SUL LAVORO:	
Valutazione del rischio (documentazione di applicazione D. Lgs. N. 81/08)	3
D. Lgs. N. 359/96 - Direttiva macchine - Adeguamento del parco macchine aziendale	3
DPR n. 462/01 - Verifica impianto elettrico	1
DM marzo 1998 - Valutazione del rischio incendio e misure adeguamento	2
DGR n. 1526 del 22 dicembre 2005 «Piano Regionale Amianto Lombardia» - censimento e rimozione/messa in sicurezza	1

A parità di punteggio, le domande sono ordinate in graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

• **Tipologia di consulenza A**

1. domande alle quali è stato attribuito un punteggio per il criterio «aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati» o in «zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria»;
2. aziende che devono adeguarsi alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro;
3. data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani.

• **Tipologia di consulenza B**

1. domande alle quali è stato attribuito un punteggio per il criterio «aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati» o in «zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria»;
2. aziende che attuano interventi di miglioramento delle condizioni minime di rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;
3. domande che prevedono un pacchetto di 3 consulenze di durata complessiva triennale;
4. domande che prevedono un pacchetto di 2 consulenze di durata complessiva biennale;
5. data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani.

10. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Provincia comunica a ciascun richiedente, entro 10 giorni dalla data del verbale, l'ammissibilità o meno della domanda inviando copia del verbale e precisando le modalità di riesame.

Per le domande istruite positivamente la comunicazione deve indicare:

- il punteggio attribuito;
- l'importo della spesa ammissibile a contributo;
- il contributo concedibile;
- il referente dell'istruttoria.

In caso d'istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva le cause.

11. RICHIESTA DI RIESAME

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso di cui alla Parte I, punto 14, del Manuale, il richiedente, entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare all'amministrazione competente memorie scritte per riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione¹⁴. La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo o negativo del riesame.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

12. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

Le Province, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completano l'istruttoria delle domande ricevute.

Le Province, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Le Province, inoltre, trasmettono il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

	Periodo				
	I	II	III	IV	V
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30.11.2011	31.03.2012	31.07.2012	30.11.2012	31.03.2013

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

13. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, la Direzione Generale Agricoltura definisce la quota di risorse disponibili da assegnare a ciascuna Provincia.

La Direzione Generale Agricoltura, a seguito del riparto delle risorse, approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e ne dà comunicazione alle Province.

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

14. COMUNICAZIONE ESITO FINALE

Le Province, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, comunicano a chi ha presentato domanda, a mezzo raccomandata A.R., l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

15. PROROGHE

Eventuali proroghe dei tempi di erogazione del servizio indicati nel «Protocollo di consulenza aziendale», adeguatamente motivate, devono essere chieste e autorizzate preventivamente dalla Provincia.

Non possono essere concesse proroghe superiori a 30 giorni dalla data prevista per la conclusione del servizio di consulenza.

¹⁴ ai sensi della l. 241/90.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

La Provincia può concedere le proroghe di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta, la proroga si considera accolta.

16. VARIANTI

Eventuali varianti negli obiettivi e nei contenuti della consulenza, devono essere chieste e preventivamente autorizzate dalla Provincia.

A tal fine, il beneficiario deve presentare alla Provincia una specifica domanda, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato. Entro 10 giorni continuativi successivi alla presentazione della domanda informatizzata, pena il non accoglimento della variante, il beneficiario deve inoltrare copia cartacea della domanda corredata di una relazione tecnica, nella quale si faccia esplicito riferimento alle motivazioni che hanno portato alla modifica del percorso di consulenza inizialmente approvato, e di una versione aggiornata della «*Verifica d'ingresso*» e del «*Protocollo di consulenza aziendale*».

Per la tipologia di consulenza A si considerano varianti:

- una diversa modalità di applicazione delle norme obbligatorie a cui l'azienda è soggetta, intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo, a seguito di disposizioni nazionali e/o regionali in materia;
- l'introduzione di nuove norme obbligatorie.

Per la tipologia di consulenza B, con riferimento alla parte relativa alla condizionalità, si considerano varianti entrambe le ipotesi previste per la tipologia A. Nel caso di pacchetti pluriennali di consulenze, l'adeguamento della «*Verifica d'ingresso*» e del «*protocollo di consulenza*» dovuto all'introduzione di nuove norme obbligatorie per l'impresa in questione, deve essere necessariamente inserito in una richiesta di variante o nella domanda di aggiornamento.

Per la parte della tipologia di consulenza B relativa al miglioramento del rendimento complessivo delle aziende, in fase di erogazione del servizio, oltre alla possibilità di aggiornamento annuale, possono essere previste varianti in presenza di motivate necessità.

La Provincia può concedere le varianti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui la variante riguardi una modifica del prospetto originario dei costi del servizio, se la variazione compensativa tra gli importi preventivati rientra nel campo di tolleranza del 10%, calcolato sull'importo complessivo della spesa ammessa a contributo, trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

Qualora l'importo della variante risulti superiore alla suddetta percentuale o riguarda aspetti non finanziari, il beneficiario è tenuto ad attendere l'autorizzazione da parte della Provincia che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

17. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare alla Provincia la domanda di pagamento entro 60 giorni dalla fine del servizio di consulenza. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare, entro un termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda di pagamento. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle schede aziendali debitamente compilate;
- copia della verifica intermedia;
- copia della verifica finale;
- originali e copie di una o più fatture quietanzate emesse, per l'intero importo della spesa sostenuta, da parte dell'organismo di consulenza;
- dichiarazione liberatoria dell'organismo di consulenza che ha emesso la/le fattura/e;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario (estratto conto nel caso di pagamento a mezzo assegno o copia bonifico bancario che riporta in modo chiaro e inequivocabile la causale del versamento).

La fattura finale (unica o di saldo in caso di acconto), può essere emessa solo ad avvenuta completa erogazione del servizio di consulenza.

La data della/e fattura/e deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e comunque all'avvio del servizio di consulenza.

18. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI

Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento del saldo, la Provincia provvede alla verifica documentale che si conclude con la redazione di un verbale.

La verifica documentale, effettuata su tutte le rendicontazioni, prevede il controllo della completezza e della validità della documentazione presentata e la verifica della conformità dell'attività di consulenza svolta rispetto a quella prevista dal «*Protocollo di consulenza*» approvato e il raggiungimento degli obiettivi operativi e di risultato.

Gli originali delle fatture verranno restituiti al beneficiario previa visione e annullo con timbro attestante la concessione del contributo.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa, fatta tramite raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il contributo viene erogato ad avvenuto accertamento finale positivo del servizio di consulenza prestato e delle relative rendicontazioni economiche.

Se, a seguito dell'esame della rendicontazione, il contributo richiesto, che non può essere superiore a quello stabilito con l'atto di concessione, supera il contributo erogabile di oltre il 3%, all'importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (Parte II, punto 22.6.1 del Manuale).

19. CONTROLLI IN LOCO

Le Province effettuano il controllo *in loco* su un campione di domande corrispondenti almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento ogni anno.

Il campione dei beneficiari da sottoporre al controllo viene individuato dall'O.P.R. secondo le modalità previste dal Manuale.

Il controllo è effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II. Punto 20 del Manuale.

Il controllo *in loco* deve essere effettuato a conclusione del servizio di consulenza aziendale e prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Nel controllo in loco si verifica:

per la tipologia di consulenza A:

- che sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario la documentazione prevista (scheda aziendale);
- il rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
- le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.

per la tipologia di consulenza B:

- che sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario la documentazione prevista (scheda aziendale);
- il rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza per i quali è stato realizzato un intervento di adeguamento;
- il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento nel rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
- le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.

L'esito del controllo viene formalizzato redigendo apposito verbale.

20. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le Province entro 10 giorni dal termine dell'istruttoria, comunicano ai titolari delle domande, a mezzo raccomandata A.R., l'erogazione/non erogazione del contributo.

21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL'OPR

La Provincia, conclusa la verifica documentale della rendicontazione del servizio di consulenza finanziato, invia all'Organismo Pagatore Regionale, con cadenza mensile, gli elenchi con le proposte di liquidazione. Al fine di garantire il pagamento degli elenchi di liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il termine ultimo per l'invio degli stessi è il 31 ottobre in formato elettronico ed il 15 novembre in formato cartaceo, secondo quanto previsto nella Parte I, punto 9 del Manuale.

22. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le fasi procedurali relative alla liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore Regionale, sono definite nella Parte I, punto 9 del Manuale.

23. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno con le modalità e con le conseguenze previste nella Parte I, punto 12 del Manuale.

In particolare il recesso parziale dagli impegni assunti in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo concesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

In caso di cessione totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la parte residua nel rispetto delle condizioni previste nella Parte I, punto 12.4 del Manuale.

24. IMPEGNI

Tipologia di consulenza A – Condizionalità e sicurezza sul lavoro

Impegni essenziali

Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e del relativo contributo:

- inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione entro il 20° giorno continuativo successivo alla data di presentazione per via telematica, di cui al precedente punto 7.3;
- consentire il regolare svolgimento del controllo in loco;
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
- realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al «Protocollo di consulenza aziendale» approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
- consegnare a rendicontazione la «Verifica finale» di cui al precedente punto 6;
- consegnare a rendicontazione la «Scheda aziendale» di cui al precedente punto 6;
- rispettare, a conclusione del servizio di consulenza, le norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
- inviare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime;
- inviare l'eventuale documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione della medesima;

Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo:

- inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno continuativo successivo alla data di presentazione per via telematica, di cui al precedente punto 7.3;
- rispettare i tempi indicati al precedente punto 17 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della relativa documentazione;
- rispettare i tempi indicati al precedente punto 18 per la presentazione della documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo;
- presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

Tipologia di consulenza B – Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali**Impegni essenziali**

Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e del relativo contributo:

- inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione entro il 20° giorno continuativo successivo alla data di presentazione per via telematica, di cui al precedente punto 7.3;
- consentire il regolare svolgimento del controllo in loco;
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
- realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al «Protocollo di consulenza aziendale» approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
- consegnare a rendicontazione la «Verifica finale» di cui al precedente punto 6;
- consegnare a rendicontazione la «Scheda Aziendale» di cui al precedente punto 6;
- rispettare a conclusione del servizio di consulenza le norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro che sono stati oggetto di un intervento di adeguamento;
- raggiungere gli obiettivi di miglioramento del rispetto degli atti e/o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
- per la parte di consulenza relativa al miglioramento del rendimento complessivo dell'azienda, raggiungere, a conclusione del servizio, almeno il 70% degli obiettivi operativi e di risultato definiti nel «Protocollo di consulenza aziendale»;
- inviare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime;
- inviare l'eventuale documentazione integrativa alla richiesta domanda di pagamento del saldo, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione della medesima;

Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo:

- inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno continuativo successivo alla data di presentazione per via telematica, di cui al precedente punto 7.3;
- rispettare i tempi indicati al precedente punto 17 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della relativa documentazione;
- rispettare i tempi indicati al precedente punto 18 per la presentazione della documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo;
- presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa.

25. REVOCHE

Nel caso in cui a seguito di un controllo si accertino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale del contributo concesso, la Provincia deve comunicare al beneficiario, a mezzo raccomandata con A.R., l'avvio del procedimento di decadenza con allegata copia del verbale di controllo, se necessario, avviare le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nella Parte I, punti 10 e 11 del Manuale.

26. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore Regionale e dalle Amministrazioni competenti, è data facoltà all'interessato di tutelarsi secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.

L'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al Giudice Amministrativo competente per territorio (TAR) ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

- b) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo.

L'interessato può proporre azione avanti al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

27. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte IV del Manuale.

28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Regolamento CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all.VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul BURL n. 46 - 4° ss - del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Psr 2007-2013 - Misura 114

«Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali»

Tipologie di consulenza A e B per la parte riguardante la «Condizionalità e sicurezza sul lavoro»

MODELLO A1 - CHECK LIST INIZIALE E VERIFICA D'INGRESSO

CUAA (codice fiscale) _____ Partita IVA _____

Ragione sociale _____

Domicilio o sede legale:

Indirizzo e numero civico _____

Tel. _____

Comune _____

Prov. _____

C.A.P. _____

Indirizzo posta elettronica _____

Ubicazione azienda (solo se diversa da domicilio o sede legale)

Indirizzo e numero civico _____

Tel. _____

Comune _____

Prov. _____

C.A.P. _____

ID.DOMANDA (MIS. 114) _____

Organismo di CONSULENZA _____

Sede legale _____

Informazioni preliminari ad uso esclusivo del consulente**Documenti aziendali che il consulente ha consultato** copia domanda PAC planimetrie riferimenti catastali**Documentazione informativa sulla condizionalità già a disposizione dell'imprenditore** documentazione comunitaria altro (specificare)

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

P.S.R. 2007-2013 - Misura 114**Tipologie di consulenza A e B - parte «Condizionalità e sicurezza sul lavoro»****MODELLO A1.1 - CHECK LIST INIZIALE****N. DOMANDA MIS. 114****Organismo di consulenza**

segnalare con un X il tipo di superfici che caratterizzano il profilo aziendale

	Superficie	N. Standard e impegni	Descrizione standard
	Seminativi utilizzati o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali su terreni declivi che presentano incisioni erosive diffuse (rigagnoli)	1.1 a)	BCAA - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
	Tutte le superfici agricole	1.1 b) e c)	BCAA - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali che presentano incisioni erosive diffuse (rigagnoli)	1.2 a)	BCAA - Coperture minima del suolo
	Tutte le superfici agricole utilizzate per la produzione che presentano incisioni erosive diffuse (rigagnoli)	1.2 b)	BCAA - Coperture minima del suolo
	Tutte le superfici agricole terrazzate	1.3	BCAA - Mantenimento dei terrazzamenti
	Seminativi utilizzati o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali	2.1	BCAA - Gestione delle stoppie
	Seminativi utilizzati o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali	2.2	BCAA - Avvicendamento delle colture
	Tutte le superfici agricole	3.1	BCAA - Uso adeguato delle macchine
	Superfici a pascolo permanente	4.1	BCAA - Protezione del pascolo permanente
	Tutte le superfici agricole non ordinariamente coltivate e gestite, esclusi gli oliveti, i vigneti e i pascoli permanenti	4.2	BCAA - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
	Oliveti	4.3 a)	BCAA - Mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative
	Vigneti come individuati dall'art. 75 del Reg. ce n. 555/08	4.3 b)	BCAA - Mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative
	Tutte le superfici agricole	4.4 a)	BCAA - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
	Tutte le superfici agricole in SIC senza piano di gestione	4.4 b)	BCAA - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
	Tutte le superfici agricole	4.5	BCAA - Divieto di estirpazione degli ulivi
	Superfici a pascolo permanente	4.6	BCAA - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
	Tutte le superfici agricole	5.1	BCAA - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione
	In vigore dal 1° gennaio 2012	5.2	BCAA - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
	Azienda/superficie	N. CGO	Descrizione
	Aziende con terreni in Zona di Protezione Speciale - ZPS (Dir. 2009/147/CE)	A1	Conservazione degli uccelli selvatici
	Tutte le aziende	A2	Protezione acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
	Aziende con terreni soggetti a spandimento di fanghi di depurazione	A3	Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura
	Aziende con terreni in zone vulnerabili ai nitrati	A4	Protezione acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
	Aziende con terreni in zone non vulnerabili ai nitrati, se beneficiarie anche della mis. 214	A4RM-FERT	Protezione acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Aziende con terreni in SIC o ZPS (Dir. 92/43/CEE)	A5	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Aziende con suini	A6	Identificazione e registrazione dei suini
Aziende con bovini	A7	Identificazione e registrazione dei bovini e etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Aziende con ovicapriini	A8	Identificazione e registrazione degli ovini e dei capriini
Aziende che usano prodotti fitosanitari	B9	Immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Aziende che aderiscono anche alla mis. 214	B9RM-FIT	Immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Aziende zootecniche	B10	Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni animali
Aziende che producono alimenti e/o mangimi	B11	Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare
Aziende con allevamento	B12	Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
Aziende con ruminanti bovini, bufalini, ovini, capriini e suini	B13	Lotta contro l'affa epizootica
Aziende con animali	B14	Lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Aziende con ovicapriini	B15	Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Aziende con bovini di età inferiore ai 6 mesi	C16	Norme minime per la protezione dei vitelli
Aziende con suini	C17	Norme minime per la protezione dei suini
Aziende con animali	C18	Norme per la protezione degli animali negli allevamenti


SICUREZZA SUL LAVORO

Aziende con lavoratori dipendenti, assimilati o stagionali. Le aziende anche senza dipendenti limitatamente alle voci 4.2, 4.3 e 5.2.1 della check list sicurezza sul lavoro	D.Lgs. 81/08	Valutazione del rischio
Aziende con dipendenti o assimilati. Le aziende senza dipendenti limitatamente alla voce 5.3.2 della check list sicurezza sul lavoro	D.Lgs. 359/96	Direttiva macchine - Adeguamento del parco macchine aziendale
Aziende con dipendenti o assimilati limitatamente alla voce 5.3.1 della check list sicurezza sul lavoro	DPR 462/01	Verifica impianto elettrico
Aziende con dipendenti o assimilati	DM 03/98	Valutazione del rischio incendio e misure adeguamento
Tutte le aziende	DGR 1526	«Piano Regionale Amianto Lombardia» - censimento e rimozione/messa in sicurezza

LEGENDA:

Bcaa = Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Cgo = Criteri di Gestione Obbligatoria

 = documentazione da verificare

C: conformità

NC: non conformità

IA: intervento di adeguamento

IM: intervento di miglioramento

Nota:

La verifica d'ingresso comprende:

- La sezione introduttiva (dati aziendali, rilevazione documentazione, profilo aziendale)
- Il prospetto riepilogativo della verifica d'ingresso

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

P.S.R. 2007-2013 - Misura 114
Tipologie di consulenza A e B - parte «Condizionalità e sicurezza sul lavoro»

MODELLO A1.2 - VERIFICA D'INGRESSO

N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza

Rif. Norma/atto (1)	Esito (2)		Problematiche e criticità rilevate	Intervento di adeguamento/ miglioramento concordato	Tempi previsti (3)	Data riesame
	NC	C				

Cognome e nome del richiedente	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>

Data ____/____/____

Timbro Organismo di consulenza

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

(1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di verifica

(2) **NC** = situazione di **NON CONFORMITA'** che necessita di un intervento di **adeguamento****C** = situazione di **CONFORMITA'** che necessita di un intervento di **miglioramento**(3) Indicare i tempi previsti dal consulente per concludere l'intervento di **adeguamento/miglioramento** proposto

PSR 2007-2013 - Misura 114

«Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali»

Tipologia d'intervento A - Condizionalità e sicurezza sul lavoro

MODELLO A2 - PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE

Gli elementi minimi che devono essere presenti nel «Protocollo di consulenza aziendale» vengono di seguito riportati sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte.

Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell'accordo.

Si precisa che la Regione Lombardia e le Province non esprimono alcuna valutazione sugli effetti di tale contratto e non possono essere chiamate in causa quali possibili arbitri di eventuali controversie tra le parti.

Punto 1) **Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza**

Denominazione

Ragione sociale

Indirizzo e N. civico sede legale

Comune

CAP

N. Telefono

N. Fax

E-mail

Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico

Punto 2) **Dati identificativi dell'azienda**

Ragione sociale

Indirizzo e N. civico sede legale

Comune

CAP

N. Telefono

N. Fax

E-mail

C.U.A.A.

N.C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio

Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante

Luogo di nascita

Data di nascita

Punto 3) **Domanda misura 114**

N. domanda a SIARL

Data domanda

Punto 4) **Problematiche e proposte di soluzione**

Elencare le problematiche emerse nella verifica d'ingresso che saranno oggetto di consulenza nell'ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle.

Rif. (1) Norma/atto N.C.	PROBLEMATICA RILEVATA	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INDIVIDUATO (2)

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell'azione di consulenza

(1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro non conformi oggetto di adeguamento

(2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

Punto 5) Obiettivi e risultati

Rif. (1) Norma/ atto N.C.	Obiettivo operativo (2)	Descrizione delle azioni (3)	Epoca di svolgimento delle azioni	Risultato atteso (4)	Nome e cognome dell'operatore dello staff tecnico

LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell'azione di consulenza

- (1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro non conformi oggetto di adeguamento
- (2) Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per il superamento della norma/atto NON CONFORME.
- (3) Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l'attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.
- (4) Conformità alle norme/atti oggetto di intervento di adeguamento

Punto 6) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza

- a) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate;
- b) l'utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
- c) il costo dell'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in Euro (indicare l'importo); la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro ... (indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio);
- d) la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate nella «Scheda aziendale», di cui all'allegato modello A5 del bando della misura 114, che sarà sottoscritta, in occasione di ogni prestazione, dall'operatore/i dello staff tecnico del soggetto erogatore del servizio di consulenza e dall'utente.

Punto 7) **Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03** (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante il trattamento dei dati).

Punto 8) **In caso di controversie il Foro competente sarà quello di**

Punto 9) L'esecutività del presente protocollo è subordinata al finanziamento della domanda di contributo sulla misura 114 del P.S.R. 2007-2013 e/o a conferma successiva del titolare o legale rappresentante dell'azienda a seguito dell'esito dell'istruttoria della domanda.

Data di sottoscrizione

Firma dell'operatore/i dello staff tecnico preposto/i all'erogazione del servizio di consulenza aziendale

.....

Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato

Firma del titolare o rappresentante legale dell'azienda

Timbro Organismo di consulenza

PSR 2007-2013 - Misura 114
Tipologie di consulenza A e B - parte «Condizionalità e sicurezza sul lavoro»
MODELLO A3 - VERIFICA INTERMEDIA

N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza

Rif. Norma/ atto (1)	Verifica degli interventi o delle modifiche avvenute	Esito (2)		Ulteriori interventi di adeguamento/miglioramento	Tempi previsti (3)	Data riesame
		C	NC			

Cognome e nome del beneficiario	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>

Data ____/____/____. Timbro Organismo di consulenza

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell'azione di consulenza

- (1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di adeguamento/miglioramento
(2) **C** = situazione di **CONFORMITA'** che necessita/non necessita di ulteriore intervento di miglioramento
Nc = situazione di **NON CONFORMITA'** che necessita di ulteriore intervento di adeguamento
(3) Indicare i tempi previsti dal consulente per concludere l'intervento di adeguamento/miglioramento proposto

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

PSR 2007-2013 - Misura 114
Tipologie di consulenza A e B - parte «Condizionalità e sicurezza sul lavoro»

MODELLO A4 - VERIFICA FINALE

N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza

Rif. Norma/ atto (1)	Interventi di adeguamento/miglioramento realizzati e risultati conseguiti	Esito (2)	
		C	NC
Cognome e nome del beneficiario		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	

Data ____/____/____ Timbro Organismo di consulenza

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti che sono stati oggetto dell'azione di consulenza

- (1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità oggetto di adeguamento/miglioramento
 (2) **C** = situazione di **CONFORMITA'**
Nc = situazione di **NON CONFORMITA'**

PSR 2007-2013 - Misura 114
Tipologie di consulenza A e B - parte «Condizionalità e sicurezza sul lavoro»

MODELLO A5 - SCHEDA AZIENDALE

Prestazione n. data ____/____/____

Rif. Norma/ atto (1)	Tipologia prestazione (2)			Problematiche affrontate	Indicazioni tecniche fornite
	C P (2)	C G R (3)	doc. inf. (4)		

Cognome e nome del beneficiario		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

- (1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità oggetto di adeguamento/miglioramento
(2) **C P** = contatti personali
(3) **C G R** = contatti in gruppo ristretto
(4) **doc. inf.** = consegna documenti informativi

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

PSR 2007-2013 - Misura 114
Tipologia di consulenza B) per la parte riguardante
il «Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali»

MODELLO B1 - VERIFICA D'INGRESSO

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA AGRICOLA

Ragione sociale		
Indirizzo e N. civico sede legale	Comune	CAP
N. Telefono	N. Fax	E-mail
C.U.A.A.	N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio	
Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante		
Luogo di nascita	Data di nascita	

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA

Denominazione		
Ragione sociale		
Indirizzo e N. civico sede legale	Comune	CAP
N. Telefono	N. Fax	E-mail
Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico		

3. BREVE DESCRIZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA SOTTO L'ASPETTO STRUTTURALE E PRODUTTIVO

4. VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE

Problematiche e criticità rilevate in riferimento a:

a. Aspetti tecnico-economici e gestionali

b. Aspetti professionali e organizzativi e propensione alla formazione e innovazione

c. Situazione del contesto in cui opera l'impresa (territoriale, socio-economico, normativo, ecc.)

5. Ambiti di intervento del servizio di consulenza

- Gestionali, finanziari ed economici**
- Indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato**
- Sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione)**
- Trasformazione dei prodotti**
- Introduzione di tecniche innovative di produzione**
- Risparmio energetico e produzione di energia in azienda**
- Integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli**
- Applicazione di nuove normative**
- Introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali**

Cognome e nome del richiedente		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	

Data ____/____/____

Timbro Organismo di consulenza

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

PSR 2007-2013 - Misura 114

Tipologia d'intervento B) - Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali

MODELLO B2 - PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE

Gli elementi minimi che devono essere presenti nel «Protocollo di consulenza aziendale» vengono a seguito riportati sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte.

Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell'accordo.

Si precisa che la Regione Lombardia e le Province non esprimono alcuna valutazione sugli effetti di tale contratto e non possono essere chiamate in causa quali possibili arbitri di eventuali controversie tra le parti.

Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza

[]		
Denominazione		
[]		
Ragione sociale		
[]	[]	[]
Indirizzo e N. civico sede legale	Comune	CAP
[]	[]	[]
N. Telefono	N. Fax	E-mail
[]	[]	[]
[]		
Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico		

Punto 2) Dati identificativi dell'azienda

[]		
Ragione sociale		
[]	[]	[]
Indirizzo e N. civico sede legale	Comune	CAP
[]	[]	[]
N. Telefono	N. Fax	E-mail
[]	[]	[]
C.U.A.A.	N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio	
[]	[]	
Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante		
[]	[]	
Luogo di nascita	Data di nascita	

Punto 3) Domanda misura 114

[]	[]
N. domanda a SIARL	Data domanda

Parte I - Condizionalità e sicurezza sul lavoro**Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione**

Elencare le problematiche emerse nella verifica d'ingresso che saranno oggetto di consulenza nell'ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle.

Rif. (1) Norma/atto	PROBLEMATICA RILEVATA	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO (2)

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

- (1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di intervento di adeguamento/miglioramento
 (2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)

Parte I - Condizionalità e sicurezza sul lavoro**Punto 2) Obiettivi e risultati**

Rif. (1) Norma/atto	Obiettivo operativo (2)	Descrizione delle azioni (3)	Epoca di svolgimento delle azioni	Risultato atteso (4)	Nome e cognome dell'operatore dello staff tecnico

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

- (1) Indicare tutti gli atti/norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di intervento di adeguamento/miglioramento
 (2) Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per l'adeguamento/miglioramento del rispetto della norma/atto.
 (3) Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l'attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.
 (4) Adeguamento/miglioramento del rispetto delle norme/atti oggetto di intervento di consulenza

Parte II - Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali**Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione.**

Elencare le problematiche emerse nella verifica d'ingresso (modello B1) che saranno oggetto di consulenza nell'ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche e/o gestionali e/o organizzative individuate per risolverle.

PROBLEMATICA RILEVATA	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATI (1)

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

- (1) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

Parte II - Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali

 Punto 2) **Progettazione delle azioni di consulenza** (replicare n di queste schede in base al numero di problematiche che si intende affrontare)

Problematica: _____

Intervento di miglioramento individuato: _____

Obiettivo/i operativo/i¹

Descrizione delle Azioni ²	Contenuti e metodi	Epoca	Materiali e strumentazioni	Risorse umane (giornate/ uomo)
<i>Esempio: prova dimostrativa di raccolta meccanica</i>	<i>Verifica dell'utilizzo della macchina per la raccolta in zona..... su coltivazione di con gruppo di 10 imprenditori</i>	<i>Seconda metà luglio</i>	<i>Campo dimostrativo xyz</i>	<i>2 giornate/uomo</i>

Parte II - Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali

 Punto 3) **Risultati attesi**

Stimare il grado di realizzazione delle azioni e di raggiungimento degli obiettivi operativi mediante indicatori sintetici

Obiettivi operativi	Indicatori di realizzazione (n. visite aziendali, effettuazione prova dimostrativa ecc.)	Indicatori di risultato (riduzione utilizzo fitofarmaci, modifica tecnica di lavorazione, acquisto nuova macchina ecc.)	Modifiche ai procedimenti (passaggio da lotta a calendario a lotta integrata, introduzione coltivazione biologica ecc.)	Modifiche ai comportamenti (avvio della tenuta contabile, utilizzo quaderno di campagna ecc.)

¹ Ciascun intervento di miglioramento potrà prevedere il raggiungimento di uno o più obiettivi operativi; per obiettivo operativo si intende la pratica, il comportamento, la struttura, il processo tecnico che si vuole modificare all'interno dell'impresa, della sua organizzazione e dei suoi processi produttivi; descrivere in termini operativi quali cambiamenti ci si attende (ad esempio: passaggio dalla lotta fitopatologia a calendario a quella integrata; modifica della forma di allevamento del vigneto o frutteto da..... a.....; ammodernamento della sala di mungitura mediante.....; utilizzo della raccolta meccanica mediante..... ecc.)

² Le azioni sono le attività che l'operatore o gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l'acquisizione dei nuovi processi o delle nuove tecniche o della nuova organizzazione indicata dal o dagli obiettivi operativi. Tali attività possono avere diverse finalità: mostrare agli imprenditori la bontà di una soluzione (prove dimostrative, visite guidate), fornire agli imprenditori informazioni "esperte" sui risultati delle innovazioni (derivanti da convegni, viaggi studio, incontri con esperti), fornire nuove capacità tecniche (prove in campo, esercitazioni su campi sperimentali), verificare presso l'impresa le modalità con le quali viene applicata una nuova tecnica o una nuova organizzazione (visita aziendale), rispondere ad eventuali quesiti degli imprenditori (giornate di sportello) ecc. E' importante prevedere una serie di interventi coordinati scegliendo quelli più adeguati alle finalità che ci si prefigge, si consiglia di realizzare interventi con gruppi di imprenditori.

Parte II - Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali

Punto 4) Quadro riassuntivo dell'intervento di consulenza

Obiettivi operativi	Calendario		OPERATORI DELLO STAFF TECNICO IMPIEGATI
	da	a	Cognome e nome

Parte III

Punto 1) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza

- a) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate nel periodo dal.....dl.....;
- b) l'utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
- c) il costo dell'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in complessivi Euro, di cui:
 - a. €.....per la consulenza sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro;
 - b. €.....per la consulenza sul miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali
- d) la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro ... (indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio);
- e) la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate nella «Scheda aziendale», di cui all'allegato modello B5 del bando della misura 114, che sarà sottoscritta, in occasione di ogni prestazione, dall'operatori/i del soggetto erogatore del servizio di consulenza e dall'utente.

Punto 2) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante il trattamento dei dati).

Punto 3) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di

Punto 4) L'esecutività del presente protocollo è subordinata al finanziamento della domanda di contributo sulla misura 114 del P.S.R. 2007-2013 e/o a conferma successiva del titolare o legale rappresentante dell'azienda a seguito dell'esito dell'istruttoria della domanda.

Data di sottoscrizione

Firma dell'operatore/i delle staff tecnico preposto/i all'erogazione del servizio di consulenza aziendale

Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato

Firma del titolare o rappresentante legale dell'azienda

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

**PSR 2007-2013 - Misura 114 -
Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il
«Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali»
MODELLO B3 - VERIFICA INTERMEDIA¹**

 N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza
PROBLEMATICHE _____

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO _____

OBIETTIVO OPERATIVO _____

Azioni previste (1)	Epoca (2)	Grado di realizzazione (3)	Da realizzare (4)	Epoca (5)	Risorse umane da impiegare (6)

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

(1) Indicare le attività che l'operatore dello staff tecnico ha realizzato per favorire l'acquisizione di nuovi processi, nuove tecniche, nuova organizzazione indicata dall'obiettivo operativo.

(2) Indicare l'epoca nella quale sono state realizzate le azioni di miglioramento individuate.

(3) Indicare in % il grado di realizzazione delle azioni di miglioramento previste.

(4) Nel caso in cui il grado di realizzazione non sia del 100%, indicare le azioni migliorative che restano da realizzare.

(5) Indicare l'epoca di realizzazione delle azioni migliorative non ancora realizzate.

(6) Indicare complessivamente le giornate/uomo che si prevede di utilizzare per realizzare le restanti azioni migliorative previste.

Obiettivi operativi previsti	Indicatori di realizzazione		Indicatori di risultato		Modifiche ai procedimenti		Modifiche ai comportamenti	
	Previsti	Raggiunti	Previsti	Raggiunti	Previste	Raggiunte	Previste	Raggiunte

Cognome e nome del beneficiario		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	

Data ____/____/____

Timbro Organismo di consulenza

¹ Riplicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi obiettivi operativi

**PSR 2007-2013 - Misura 114 -
 Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il
 «Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali»**

MODELLO B4 - VERIFICA FINALE¹

N. DOMANDA MIS. 114 **Organismo di consulenza**

PROBLEMATICHE _____

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO _____

OBIETTIVO OPERATIVO _____

Azioni previste (1)	Grado di Realizzazione (2)	Motivi della mancata o parziale realizzazione

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

(1) Indicare gli interventi che il consulente ha realizzato per favorire l'acquisizione di nuovi processi, nuove tecniche, nuova organizzazione indicata dall'obiettivo operativo.

(2) Indicare in % il grado di realizzazione delle azioni di miglioramento previste.

Obiettivi operativi previsti	Indicatori di realizzazione		Indicatori di risultato		Modifiche ai procedimenti		Modifiche ai comportamenti	
	Previsti	Raggiunti	Previsti	Raggiunti	Previste	Raggiunte	Previste	Raggiunte

Cognome e nome del beneficiario		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	

Data ____/____/____

Timbro Organismo di consulenza

¹ Riplicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi obiettivi operativi

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 01 agosto 2011

PSR 2007-2013 - Misura 114 -
Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il
«Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali»
MODELLO B5 - SCHEDA AZIENDALE¹

 N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza

 PROBLEMATICHE

 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO

 OBIETTIVO OPERATIVO

 Prestazione n. data ____/____/____

Tipologia prestazione			Azioni previste dal protocollo	Indicazioni tecniche fornite
C P (1)	C G R (2)	doc. inf. (3)		

Cognome e nome del beneficiario		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	
Cognome e nome dell'operatore dello staff tecnico		Firma	

LEGENDA

Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate

(1) **C P** = contatti personali

(2) **C G R** = contatti in gruppo ristretto

(3) **doc. inf.** = consegna documenti informativi

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.s. 26 luglio 2011 - n. 6979

Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei voucher a valere sul «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;

- la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:

- è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM);
- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. VIII/5130 e individuata la misura di intervento «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» finalizzata all'acquisto di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di sviluppo internazionali, dirette o in joint venture presso un network di fornitori;

Visti i propri decreti:

- n. 2454 del 10 marzo 2009, n. 4070 del 27 aprile 2009, n. 11253 del 2 novembre 2009 di attivazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

- n. 4206 del 29 aprile 2009, allegato A, con il quale è stato approvato il bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea) per l'acquisizione dei servizi di seguito indicati:

Tipologia di Servizio	Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)	Spesa minima per l'acquisizione del servizio
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

- la d.g.r. n. 874 del 1° dicembre 2010 con la quale a partire dal 1 gennaio si individua Cestec s.p.a. quale soggetto Gestore del «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» di cui alla d.g.r. n. 7903/2008 integrata dalla d.g.r. n. 8769/2008;

- il decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010, «Modifiche limitatamente al soggetto Gestore dell'invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) e del bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea);

- il d.d.s. n. 306 del 20 marzo 2011 con la quale sono state assunte le determinazioni in merito al trasferimento del Fondo Voucher a Cestec s.p.a. del valore di Euro 3.155.000,00;

- la nota del 21 marzo 2011 ns.prof.R1.0005954 con la quale Finlombarda S.p.A. comunica alla Struttura competente di aver

provveduto a trasferire alla Società Cestec s.p.a. l'importo di Euro 3.155.000,00, relativo al citato Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Richiamata la lettera di incarico relativa alla gestione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero a valere sulla Linea di Intervento Internazionalizzazione, sottoscritta dalle parti in data 4 marzo 2011, debitamente inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15088/RCC del 21 marzo 2011, con la quale si incarica CESTEC S.p.A. (soggetto Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla DG Industria, PMI e Cooperazione;
- gestione amministrativa e contabile della Misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- gestione operativa della misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Preso atto che in base a quanto stabilito nell'allegato 2 del decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010:

- l'istruttoria delle domande è svolta da Cestec s.p.a. (soggetto Gestore) secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel decreto medesimo;
- sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore la DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione con proprio decreto dispone la concessione dei Voucher sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

Vista la nota del 4 luglio 2011 ns. prof. n. R1.2011.0013656 del 7 luglio 2011 con la quale il Gestore ha trasmesso alla DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione gli esiti dell'istruttoria relativa alle domande di Voucher presentate dalle imprese per i servizi erogati dai Fornitori, individuati secondo i criteri stabiliti nel già citato decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010, inseriti in apposito elenco;

Ritenuto sulla base degli esiti istruttori rassegnati dal Gestore di:

- concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo;

- non ammettere la domanda presentata dal soggetto indicato nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

- ritenere inammissibili le domande presentate dai soggetti indicati nell'allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

In base a quanto esposto in premessa di:

- concedere il voucher per l'accompagnamento alle PMI lombarde indicati nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- non ammettere la domanda presentata dal soggetto indicato nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

- dichiarare inammissibile le domande presentate dai soggetti indicati nell'allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
internazionalizzazione del sistema produttivo
Milena Bianchi

ALLEGATO 1

VOUCHER CONCESSI

	BENEFICIARIO	PROV	TIPOLOGIA VOUCHER	VALORE VOUCHER	FORNITORE
1	ENOLGASITECH SRL	BS	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	CO.EXPORT
2	ENOLGASITECH SRL	BS	Assistenza nell'individualizzazione di potenziali partner industriali	10.500,00	CO.EXPORT
3	GASKET INTERNATIONAL SPA	BG	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	PROMO EST
4	MOLLIFICIO BERGAMASCO SRL	BG	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	IBS CONSULTING SRL
5	ARZUFFI SRL	BG	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	MULTICONSULT SRL
6	MINONZIO SRL	LC	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	MULTICONSULT SRL
TOTALE VALORE VOUCHER CONCESSI				73.500,00	

— • —

ALLEGATO 2

IMPRESE NON AMMESSE

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA DI VOUCHER	MOTIVAZIONE
1	ALIAS SPA (BG)	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	Il soggetto richiedente è privo dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 3 lett. a) del bando .

— • —

ALLEGATO 3

DOMANDE INAMMISSIBILI

	IMPRESE	MOTIVAZIONE
1	NEOS SRL (ID 27619352)	La società non ha inviato a Cestec S.p.A il modulo di adesione secondo i termini e le modalità previste all'art. 8 punto 2) del bando
2	OSTINELLI SETA SPA (ID 27713367)	La società non ha inviato a Cestec S.p.A. Il modulo di adesione secondo i termini e le modalità previste all'art. 8 punto 2) del bando